

Relazione tecnica

Il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato **nell'allegato I al disegno di legge di bilancio**.

Il **comma 2** incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 600 milioni di euro per l'anno 2024. L'intervento intende elargire un contributo in denaro a favore di soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Si tratta di un trasferimento monetario su carta e con ampia destinazione d'uso (mediante utilizzo dell'accredito del relativo trasferimento monetario), con selezione dei beneficiari in relazione alla percezione di altre prestazioni sociali in denaro e in base all'ISEE essendo l'intervento analogo alla preesistente carta acquisti.

Il **comma 3** reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del **comma 2**, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

Il **comma 4** stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse, individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il **comma 5** prevede per le finalità di cui al presente articolo l'incremento di 2.231.000 euro per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 451-*bis*, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la copertura dell'onere è previsto a valere sulle risorse del Fondo di cui al **comma 2**.

Il **comma 6** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il **comma 7** proroga, fino al 31 dicembre 2024, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni bis), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Il **comma 8** prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 282 milioni di euro per l'anno 2024 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 7, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50%. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

I commi da 9 a 12, introducono per l'anno 2024, un regime speciale volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte di questi nuclei familiari.

In particolare, la norma estende le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai nuclei familiari che includono:

- (a) tre figli con età inferiore a 21 anni e con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;**
- (b) quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento predetto non superiore a 45.000 euro annui;**
- (c) cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 50.000 euro annui.**

Commi 2 ter, 2 quater e 2 quinquies

Fermo restando che per l'accesso alla misura viene mantenuto il requisito di eleggibilità già previsto per il regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, DL 73/202, ovvero che il rapporto



tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all'80%, per le domande presentate da parte dei sopracitati nuclei familiari, fino al 31 dicembre 2024, la norma prevede che la garanzia del Fondo venga rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a), dell' 85 per cento nei casi di cui alla lettera b) e del 90 per cento nei casi di cui alla lettera c) ed inoltre viene stabilito un accantonamento, a coefficiente di rischio, di importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera a), al 9 per cento nei casi di cui alla lettera b) e del 10 per cento nei casi di cui alla lettera c).

Inoltre, la norma estende anche alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo alle condizioni sopra menzionate, l'applicazione della misura di cui all'articolo 35-bis del decreto - legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Per l'attuazione del regime speciale sopra illustrato, la norma prevede una riserva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua del Fondo.

A tal riguardo, si segnala che sulla base degli ultimi dati trasmessi dal Gestore Consap, alla data del 30 novembre 2023, le risorse potenzialmente disponibili sul Fondo Prima Casa vengono stimate, al 31 dicembre 2023, in circa 200 milioni di euro, a cui si aggiungono i 282 milioni di euro già stanziati, per l'anno 2024, al comma 8, per assicurare la copertura annuale dell'operatività ordinaria di garanzia con percentuale al 50% e il regime speciale con garanzia all'80% previsto per le altre categorie prioritarie.

Per quanto riguarda il fabbisogno necessario a coprire il nuovo regime speciale sopra illustrato, il Gestore, in via prudenziale, ha stimato un potenziale assorbimento di massimo 100 milioni di euro, a valere sulla dotazione finanziaria annuale, per un volume atteso di nuove garanzie pari a circa n. 7.400, di cui circa n. 3.100 nuove garanzie riferite alle categorie prioritarie di cui alla lettera a), circa n. 2.300 nuove garanzie riferite ai nuclei di cui alla lettera b) e circa n. 2.000 di nuove garanzie riferite a quelli di cui alla lettera c).

Sulla base di quanto premesso, il Gestore, tenuto conto dell'andamento dei mutui effettivamente erogati e ammessi alla garanzia del Fondo nel corso del presente esercizio finanziario, che, dagli ultimi dati aggiornati, si conferma in calo rispetto alle attese, per via degli elevati tassi di interesse che hanno caratterizzato l'anno in corso e di un tasso di decadenza delle domande di finanziamento presentate pari a circa il 10%, e applicando in via prospettica questo trend anche al 2024, ha rivisto al ribasso le stime sugli assorbimenti attesi in merito al regime ordinario con garanzia al 50% e di quello speciale con garanzia all'80%, da cui ne è conseguito un potenziale avanzo di risorse rispetto al fabbisogno inizialmente ipotizzato tale da consentire la copertura degli possibili accantonamenti correlati al nuovo regime speciale introdotto per l'anno 2024 e sopra illustrato, per un importo massimo fino a 100 milioni di euro.

L'intervento non comporta quindi ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2024, risulta sufficiente a coprire sia i potenziali assorbimenti legati alla nuova operatività e pari a circa 100 milioni di euro che la domanda attesa con riferimento al regime ordinario al 50% e a quello speciale all'80%.

Infine, l'intervento di cui al comma 13, recante la previsione, per l'anno 2024, che la garanzia del Fondo concessa in favore di tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di quelle di cui al presente articolo, rimanga operativa anche in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, si rappresenta che espressamente la norma stabilisce che tale rinegoziazione sia ammissibile solo nel caso in cui l'effetto sia neutrale o positivo per il Fondo, ovvero si tratti di condizioni economiche sostanzialmente invariate o migliorative di quelle originarie e comunque che non comportino impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Commi 10, 11, 12. Fermo restando che per l'accesso alla misura viene mantenuto il requisito di eleggibilità già previsto per il regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, DL 73/202, ovvero



che il rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all'80%, per le domande presentate da parte dei sopracitati nuclei familiari, fino al 31 dicembre 2024, la norma prevede che la garanzia del Fondo venga rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a), dell' 85 per cento nei casi di cui alla lettera b) e del 90 per cento nei casi di cui alla lettera c) ed inoltre viene stabilito un accantonamento, a coefficiente di rischio, di importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera a), al 9 per cento nei casi di cui alla lettera b) e del 10 per cento nei casi di cui alla lettera c).

Inoltre, la norma estende anche alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo alle condizioni sopra menzionate, l'applicazione della misura di cui all'articolo 35-bis del decreto - legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Per l'attuazione del regime speciale sopra illustrato, la norma prevede una riserva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua del Fondo.

A tal riguardo, si segnala che sulla base degli ultimi dati trasmessi dal Gestore Consap, alla data del 30 novembre 2023, le risorse potenzialmente disponibili sul Fondo Prima Casa vengono stimate, al 31 dicembre 2023, in circa 200 milioni di euro, a cui si aggiungono i 282 milioni di euro già stanziati, per l'anno 2024, al precedente comma 8, per assicurare la copertura annuale dell'operatività ordinaria di garanzia con percentuale al 50% e il regime speciale con garanzia all'80% previsto per le altre categorie prioritarie.

Per quanto riguarda il fabbisogno necessario a coprire il nuovo regime speciale sopra illustrato, il Gestore, in via prudenziale, ha stimato un potenziale assorbimento di massimo 100 milioni di euro, a valere sulla dotazione finanziaria annuale, per un volume atteso di nuove garanzie pari a circa n. 7.400, di cui circa n. 3.100 nuove garanzie riferite alle categorie prioritarie di cui alla lettera a), circa n. 2.300 nuove garanzie riferite ai nuclei di cui alla lettera b) e circa n. 2.000 di nuove garanzie riferite a quelli di cui alla lettera c).

Sulla base di quanto premesso, il Gestore, tenuto conto dell'andamento dei mutui effettivamente erogati e ammessi alla garanzia del Fondo nel corso del presente esercizio finanziario, che, dagli ultimi dati aggiornati, si conferma in calo rispetto alle attese, per via degli elevati tassi di interesse che hanno caratterizzato l'anno in corso e di un tasso di decadenza delle domande di finanziamento presentate pari a circa il 10%, e applicando in via prospettica questo trend anche al 2024, ha rivisto al ribasso le stime sugli assorbimenti attesi in merito al regime ordinario con garanzia al 50% e di quello speciale con garanzia all'80%, da cui ne è conseguito un potenziale avanzo di risorse rispetto al fabbisogno inizialmente ipotizzato tale da consentire la copertura degli possibili accantonamenti correlati al nuovo regime speciale introdotto per l'anno 2024 e sopra illustrato, per un importo massimo fino a 100 milioni di euro.

L'intervento non importa quindi ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2024, costituita dalle risorse disponibili sul Fondo, sia quelle non impegnate e stimate dal Gestore al 31 dicembre 2023, pari a circa 200 milioni di euro, che quelle stanziati al comma 8, pari a 282 milioni di euro, risulta sufficiente a coprire sia i potenziali assorbimenti legati alla nuova operatività e pari a circa 100 milioni di euro che la domanda attesa con riferimento al regime ordinario al 50% che quello speciale all'80%.

Infine, l'intervento di cui al comma 13 recante la previsione, per l'anno 2024, che la garanzia del Fondo concessa in favore di tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di quelle di cui al presente articolo, rimanga operativa anche in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, si rappresenta che espressamente la norma stabilisce che tale rinegoziazione sia ammissibile solo nel caso in cui l'effetto sia neutrale o positivo per il Fondo, ovvero si tratti di condizioni economiche sostanzialmente invariate o migliorative di quelle originarie e comunque che non comportino impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Il comma 14 prevede il riconoscimento di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 del d.l. 34/2023, per contribuire a contenere la spesa energetica delle famiglie in condizioni di disagio economico. Allo scopo



la disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per il 2024 da trasferire alla CSEA. Il contributo straordinario integra la protezione già garantita dai bonus sociali, a beneficio di tutte le famiglie in condizioni di disagio economico e in modo indipendente dal sistema utilizzato per il riscaldamento e la produzione di acqua calda (autonomo o centralizzato e con ogni tipo di combustibile).

Nei limiti delle risorse messe a disposizione, la misura di tale contributo straordinario viene definita da ARERA, prevedendo una differenziazione degli importi tale da tenere conto che la spesa energetica tende a crescere con la dimensione del nucleo familiare, come già riconosciuto anche nell'ambito dei criteri di quantificazione del bonus elettrico e del bonus gas.

Comma 15. Dall'analisi dei dati relativi al consuntivo 2022 e al monitoraggio dei primi mesi dell'anno 2023, le basi tecniche utilizzate per le precedenti valutazioni, da ultimo in sede di DL n. 48/2023 (articolo 39) opportunamente adeguate in relazione all'evoluzione del quadro macroeconomico e in particolare occupazionale risultano sostanzialmente confermate.

Ciò premesso, la disposizione in esame, prevede la seguente rideterminazione per l'anno 2024 della misura, a carattere di eccezionalità, dell'esonero contributivo relativo alla quota di contributi pensionistici a carico del lavoratore nei seguenti termini:

a) 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile non ecceda l'importo di 1.923 euro;

b) 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione mensile imponibile sia superiore a 1.923 euro e non ecceda l'importo di 2.692 euro;

E' confermato, come previsto anche nell'ambito del citato 39 del DL n. 48/2023, che l'esonero non ha effetti sul rateo di tredicesima.

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con citate basi tecniche.

	(valori in mln di euro)								
	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Minori entrate contributive				-13.535,0	-1.495,0	0,0	-14.736,0	-294,0	0,0
Maggiore spesa	13.535,0	1.495,0	0,0						
Effetto fiscale indotto	3.617,0	329,0	0,0	3.617,0	329,0	0,0	3.946,0	0,0	0,0
Effetto sul saldo complessivo	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-9.918,0	-1.166,0	0,0	-10.790,0	-294,0	0,0

Commi 16 e 17 La disposizione in esame dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, entro il limite complessivo di euro 2.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro per la stessa tipologia di valori.

La legislazione vigente prevede per il 2024, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 258 e 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli e per importi compresi tra 258 e 1.000 per i restanti lavoratori, risulta complessivamente di circa 581,2 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detti importi vengono incrementati del 50 per cento per un totale di 871,8 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa -261,5 milioni di euro e di -15,3 e -5,8 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-261,5	0,0	0,0	0,0



Addizionale regionale	0,0	-15,3	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-7,5	1,7	0,0
Totale	-261,5	-22,8	1,7	0,0

In milioni di euro

Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla presente norma, sulla base della stima dell'ammontare delle somme corrisposte pari a 871,8 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40% si determinano minori entrate contributive per 348,7 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 18** dispone, per il solo 2024, la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 relativi all'anno d'imposta 2022, risulta un ammontare di premi di circa 2.650 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 265 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.915 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,3 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,4 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -229,1 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'applicazione della norma per il solo anno d'imposta 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-103,4	0	0	0
Addizionale regionale	0,0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0,0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,3	0	0	0
Totale	-222,7	-6,9	0,5	0

In milioni di euro

Il **comma 19** prevede per l'anno 2024 la riduzione del canone RAI per utenza privata, prevedendo inoltre la corresponsione di un contributo aggiuntivo alla RAI di 430 milioni di euro per lo stesso anno.

Sulla base dei dati del capitolo 1216 (canone Rai ad uso privato) relativo all'anno 2022 il gettito risulta pari a 1.946 milioni di euro.

La riduzione del canone unitario da 90 euro a 70 euro comporta per l'anno 2024 una riduzione del gettito pari a circa 430 milioni di euro.



Considerando che il canone RAI viene versato a favore della stessa società al netto di alcune poste, alla riduzione dell'ammontare del canone si associa contabilmente una riduzione corrispondente della spesa. All'Erario resta il gettito della tassa di CCGG e dell'IVA. Relativamente a tali imposte il gettito non subisce variazioni rispetto a quello vigente, in quanto per le CCGG la tassa è fissa; per l'IVA (4%) il gettito resta inalterato, considerando che il contributo di cui al **comma 20**, pari a 430 milioni di euro per il medesimo anno -erogato per lo svolgimento delle attività e dei servizi di interesse pubblico previsti al medesimo comma - è assoggettato alla stessa imposta. Si prevede, altresì, che il contributo di che trattasi è erogato in tre tranche nei mesi di gennaio, marzo e giugno, a fronte delle corrispondenti attività. Pertanto, la misura determina un onere corrispondente al nuovo contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 21** introduce, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Il **comma 22** prevede che il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta 2023 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

Commi da 23 a 25. In particolare, il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a giugno 2023 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 9.011 milioni di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 540,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -81,1 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025
Trattamento integrativo	-81,1	0,0

In milioni di euro

Comma 26. La norma è volta a rideterminare i margini del riassorbimento dell'assegno ad personam del personale civile e militare che è stato trasferito, attraverso procedure di mobilità, nelle altre pubbliche amministrazioni a seguito del processo di privatizzazione dell'ente CRI ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012. La disposizione, volta in particolare ad escludere, nel riassorbimento del citato assegno, anche gli emolumenti derivanti dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi oltre che i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, non comporta oneri aggiuntivi, in quanto gli oneri del personale trasferito tramite le citate procedure di mobilità sono coperti finanziariamente a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni riceventi ovvero, con specifico riferimento al personale di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo appartenente alla gestione liquidatoria, a valere sul c.d. zainetto trasferito dall'ente strumentale della CRI alle amministrazioni destinatarie.

Comma 27 - Il primo periodo prevede che, per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati per l'anno 2024 di 3.000 milioni di euro in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, (che stanziava 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento nel mese di dicembre 2023 dell'intero valore annuo dell'incremento dell'IVC previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dal comma 2 dell'articolo in esame) e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.



Il **secondo periodo**, del medesimo **comma 27**, precisa che i predetti importi includono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (oneri contributivi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

L'ammontare complessivo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementate dal comma in esame, unitamente a quelle di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, consentono di riconoscere a regime dal 2024, al personale del settore statale, un incremento complessivo del 5,78% (comprensivo dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 35.860 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Comma 28 – Prevede, a valere sulle risorse di cui al **comma 27** e a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'incremento dell'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Indennità di vacanza contrattuale – I.V.C.) di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato (in vigore a regime da luglio 2022) e che tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023 ai sensi del predetto articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Comma 29 - Prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono determinati sulla base dei criteri di cui al **comma 27**, nonché delle disposizioni di cui al **comma 28** che si applicano anche a tale personale a valere sui predetti oneri. Conseguentemente anche per il settore non statale viene riconosciuto - tenendo anche conto di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 610, della citata legge n. 234 del 2021 e delle somme eventualmente corrisposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145/2023, un incremento complessivo del 5,78%, (anch'esso comprensivo dell'IVC nell'importo in godimento a regime da luglio 2022), stimato sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 40.310 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi al triennio contrattuale 2019-2021.

Gli oneri complessivi conseguenti (comprensivi dell'IVC in godimento a regime da luglio 2022) sono valutati in 4.450 milioni di euro e, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, sono posti a carico dei bilanci delle predette amministrazioni.

Comma 30 - Prevede che le disposizioni di cui al **comma 29** si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I relativi oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dal **comma 217**.

Comma 31 - Prevede che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri di cui al **comma 29**, da porre a carico dei bilanci dei relativi enti, comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale. I predetti oneri trovano copertura nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come incrementato dal **comma 217** e sono determinati, per espressa previsione del **comma 29** secondo i criteri di cui al **comma 27** che comportano un incremento retributivo complessivo a regime dal 2024 per tutto il personale statale del 5,78%, comprensivo dell'IVC (nell'importo in godimento a regime da luglio 2022). Pertanto, i predetti riconoscimenti relativi al personale del SSN, dovendo essere basati sugli indicati criteri, da considerarsi valevoli per tutti i relativi ruoli e qualifiche, non comportano benefici ulteriori rispetto a quanto previsto per il restante personale pubblico e pertanto la norma non determina maggiori oneri.

Comma 32. La disposizione incrementa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato, il Fondo per l'indennità di posizione e l'indennità di risultato del personale della carriera prefettizia, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66. Il personale della carriera prefettizia si compone di 1.411 unità, tutte di livello dirigenziale, di cui 139 Prefetti (dirigenza generale) e 1.272 tra Viceprefetti aggiunti e Viceprefetti (dirigenza di II fascia), di cui complessivamente 1.050 in servizio, anche all'esito delle ultime immissioni. A ciascuna qualifica è riconosciuta, oltre al trattamento economico fondamentale, una indennità di posizione di parte fissa al variare della qualifica, una indennità di posizione di parte variabile (secondo dodici livelli di graduazione) e una



indennità di risultato. I Prefetti percepiscono altresì l'ulteriore indennità ai sensi della legge n. 121 del 1981.

Nelle Tabelle seguenti, si riporta il trattamento economico a seguito dell'accordo contrattuale recepito con il d.P.R. n. 70 del 2022, nonché il nuovo trattamento economico previsto per il 2024 e il 2025 ai fini perequativi.

Attraverso lo stanziamento di euro 8,6 milioni per il 2024 e di 8,9 milioni a decorrere dal 2025 si intende riconoscere il trattamento economico massimo previsto a carico della finanza pubblica per i titolari di incarichi di fascia A-super (Capo di Gabinetto, Direttore Ufficio legislativo, n. 5 Capi dipartimento e Prefetti di Milano, Roma e Napoli).

Gli incrementi in questione consentono di raggiungere un trattamento economico per i prefetti di tale fascia in linea con i massimi vertici delle altre amministrazioni. I trattamenti in favore degli altri titolari di incarico di livello dirigenziale generale potranno di conseguenza essere riparametrati secondo nuove percentuali da definire in sede contrattuale.

Anche con riferimento alle qualifiche di seconda fascia, in una logica di unitarietà della carriera, si è inteso riconoscere un incremento delle voci accessorie al fine di consentire l'allineamento del trattamento economico ai valori medi di analogo personale di altre Amministrazioni statali (pari a circa euro 105mila).

Gli oneri complessivi sono stati calcolati per ciascuna fascia economica in ragione del personale in servizio e computando sull'anno 2024 la quota degli oneri relativi ai futuri Viceprefetti aggiunti che assumeranno la qualifica a decorrere dal mese di settembre.

	2024	PRESENZE 2024	TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALE*	PROIEZIONE	INCREMENTO	COSTI TOT.
PREF	A SUPER	10	206.566,17 €	241.072,12 €	34.505,95 €	345.059,50 €
	A	7	201.557,97 €	235.072,12 €	33.514,15 €	234.599,05 €
	B SUPER	38	195.403,78 €	229.072,12 €	33.668,34 €	1.279.396,92 €
	B	82	191.069,11 €	226.072,12 €	35.003,01 €	2.870.246,82 €
	C	2	178.026,81 €	190.072,12 €	12.045,31 €	24.090,62 €
VP	D SUPER	20	125.837,15 €	128.102,22 €	2.265,07 €	45.301,37 €
	D	176	122.856,32 €	125.067,73 €	2.211,41 €	389.208,82 €
	E SUPER	69	117.270,35 €	119.381,22 €	2.110,87 €	145.649,77 €
	E	281	114.842,66 €	116.909,83 €	2.067,17 €	580.874,17 €
VPA	F SUPER	45	86.370,50 €	87.925,17 €	1.554,67 €	69.960,10 €
	F	49	84.635,28 €	86.158,72 €	1.523,44 €	74.648,32 €
	G	76	76.841,45 €	78.224,60 €	1.383,15 €	105.119,10 €
	G**	195	76.841,45 €	78.224,60 €	1.383,15 €	89.904,50 €
		1050			LORDO DIP.	6.254.059,08 €
					LORDO STATO	8.654.366,95 €

*importo onnicomprensivo dell'indennità legge 121/1981 e dell'indennità di risultato come determinata da ultimo d.m. relativo all'anno 2021

**sono indicati separatamente i 195 Viceprefetti aggiunti che assumeranno la relativa qualifica nel settembre 2024 e pertanto incidono solamente su 4 mensilità.

	2025	PRESENZE 2025	TRATTAMENTO ECONOMICO ATTUALE*	PROIEZIONE	INCREMENTO	COSTI TOT.
PREF	A SUPER	10	206.566,17 €	241.072,12 €	34.505,95 €	345.059,50 €
	A	7	201.557,97 €	235.072,12 €	33.514,15 €	234.599,05 €
	B SUPER	38	195.403,78 €	229.072,12 €	33.668,34 €	1.279.396,92 €
	B	82	191.069,11 €	226.072,12 €	35.003,01 €	2.870.246,82 €
	C	2	178.026,81 €	190.072,12 €	12.045,31 €	24.090,62 €
VP	D SUPER	20	125.837,15 €	128.102,22 €	2.265,07 €	45.301,37 €
	D	176	122.856,32 €	125.067,73 €	2.211,41 €	389.208,82 €
	E SUPER	69	117.270,35 €	119.381,22 €	2.110,87 €	145.649,77 €
	E	281	114.842,66 €	116.909,83 €	2.067,17 €	580.874,17 €
VPA	F SUPER	45	86.370,50 €	87.925,17 €	1.554,67 €	69.960,10 €
	F	49	84.635,28 €	86.158,72 €	1.523,44 €	74.648,32 €
	G	271	76.841,45 €	78.224,60 €	1.383,15 €	374.832,59 €
		1050			LORDO DIP.	6.433.868,07 €
					LORDO STATO	8.903.186,63 €

*importo onnicomprensivo dell'indennità legge 121/1981 e dell'indennità di risultato come determinata da ultimo d.m. relativo all'anno 2021

La disposizione comporta un onere di euro 8,6 milioni per il 2024 e di 8,9 milioni a decorrere dal 2025.



Il comma 33 dispone un incremento del Fondo risorse decentrate di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (tetto di spesa riferito all'anno 2016). La stima dei costi per ogni annualità, pari ad euro 5 milioni al lordo anche degli oneri a carico dello Stato, prende come riferimento il numero delle unità di personale non dirigenziale del Ministero dell'Interno in servizio alla data del 31.12.2022, pari a 14.917.

Il comma 34 prevede l'istituzione di una figura di Dirigente generale presso l'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'interno, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa e di supporto all'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

La retribuzione del dirigente da valorizzare ai fini della quantificazione dell'onere è quella indicata nella tabella seguente:

qualifica	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78 %	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024*
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	74.244,95	53.854,39	84.449,55	312.454,96	18.059,90	330.514,85

*Alla retribuzione pro-capite è stato sommato l'incremento contrattuale pari al 5,78% (che assorbe l'IVC) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024.

La disposizione comporta un onere di euro 330.515 a decorrere dall'anno 2024.

La disposizione prevede che per lo svolgimento dei compiti attribuiti al citato Dirigente generale, lo stesso si avvalga di esperti nelle materie di competenza, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e secondo le modalità ivi previste. La disposizione pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione incrementa di euro 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'ammontare di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024 è così composto:

- euro 939.914,25 per competenze fisse e accessorie al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, per l'incremento del contingente del personale;
- euro 1.060.085, per competenze fisse e accessorie al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, per adeguare il trattamento economico da corrispondere ai responsabili e agli addetti degli uffici di diretta collaborazione.

Il costo di euro 939.914,25 per competenze fisse e accessorie al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, per incremento del contingente del personale si compone come segue:

- 5 unità a tempo determinato (con attribuzione di retribuzione corrispondente al trattamento economico del personale comparto "Funzioni Centrali" inquadrato nell'ex area terza fascia retributiva F1, nonché beneficiari dell'indennità accessoria di diretta collaborazione) per un costo pari a euro 295.132,60;
- n. 13 unità con contratto di prestazione di opera intellettuale (che non beneficiano dell'indennità di diretta collaborazione) per un costo pari a euro 538.887,05;



- n. 7 unità di personale appartenenti al ruolo del MASAF o in comando da altre amministrazioni pubbliche (che beneficiano solo dell'indennità di diretta collaborazione) per un costo pari a euro 105.894,60.

Si specifica che l'incremento, per la corresponsione alle 12 unità aggiuntive (n. 5 a tempo determinato e n. 7 pubblici dipendenti di ruolo o comandati) dell'accessorio di cui all'articolo 7 comma 6 del DPCM n. 180/2019 è calcolato sulla base dell'importo medio pro capite mensile di euro 950, oltre a oneri riflessi.

calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto interministeriale 25.6.2021, che prevede tre distinte fasce, con importi differenziati di 1150, 900, 800 euro per dodici mensilità (€ 11.400,00 + oneri € 2.758,80 + € 969,00 = tot. € 15.127,80). Incremento indennità accessoria per n. 12 unità aggiuntive con oneri	181.533,60
---	------------

Il costo di euro 1.060.085 per competenze fisse e accessorie al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, per adeguare il trattamento economico da corrispondere ai responsabili e agli addetti degli uffici di diretta collaborazione, è così ripartito:

- incremento per competenze fisse al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, per adeguare il trattamento economico da corrispondere ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, per un costo pari a euro 754.638,22;
- incremento per competenze accessorie al lordo degli oneri fiscali e contributivi, sia a carico del lavoratore dipendente, sia a carico dell'amministrazione, da corrispondere agli addetti degli uffici di diretta collaborazione per un costo pari a euro 305.447,53.

TABELLA DI RIEPILOGO

Costo per n. 5 unità a tempo determinato	158.616,56
Oneri fiscali e contributivi per n. 5 unità	60.877,04
Costo indennità accessoria aggiuntiva per n. 5 unità	75.639,00
Costo n. 13 unità consulenti	538.887,05
Costo indennità accessoria aggiuntiva per n. 7 unità	105.894,60
Costo incremento competenze Capi diretta collaborazione	550.650,26
Costo oneri fiscali e contributivi Capi diretta collaborazione	203.987,96
Incremento indennità accessoria per n. 83 unità	305.447,53
TOTALE	2.000.000,00

La disposizione prevede che, ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3, del d.lgs. n.117/2017.

La disposizione, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono ricompresi nei limiti dello stanziamento a regime di cui al predetto articolo 53. comma 3, del d.lgs. n.117/2017 già oggetto di riparto con DM del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In materia di limiti della spesa di personale trova applicazione l'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto trattasi di risorse etero-finanziate di che non determinano riflessi a carico dei bilanci degli enti.

La disposizione di modifica del comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 19 prevede che per l'anno 2024 le risorse a disposizione dei Ministeri per le assunzioni di personale di cui alla lettera a) del comma 891, possano essere destinate al conferimento di incarichi ad esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché alle convenzioni con università e formazione di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite



massimo del 50 per cento. In pari misura, la quota residua è accantonata e resa indisponibile per la gestione al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La disposizione estende anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio regionale, la possibilità di assumere i tirocinanti della regione Calabria che l'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, limitava alle sole amministrazioni comunali della medesima Regione. Contestualmente, viene prorogato al 31 agosto 2024 il termine per la comunicazione delle unità da assumere, al fine di consentire anche alle altre amministrazioni interessate di accedere al contributo, nei limiti delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

L'ampliamento della platea delle amministrazioni che potranno richiedere il contributo assunzionale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ciò non comporta un maggior fabbisogno finanziario ma unicamente una diversa ripartizione delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

La disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4 del DL 1/2001 percepita dal personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MASAF. Lo stanziamento incrementale di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024, sarà così ripartito nell'ambito del CdR 4 del Ministero:

- 1.507.159 sul capitolo 23, pg 6;
- 364.732,00 sul capitolo 23, pg 5;
- 128.109,00 sul capitolo 2409 pg 2.

Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere a tempo indeterminato, nell'anno 2024, 40 unità di personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali, di cui 30 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nel dettaglio nei prospetti seguenti. Si precisa che gli oneri assunzionali sono stati calcolati ipotizzando che il predetto contingente di personale pari a 40 unità, tenuto conto dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, sia immesso in servizio non prima del 1° luglio 2024. Nell'autorizzazione di spesa si è pertanto distinto l'importo da sostenere nell'anno 2024 da quello da sostenersi invece a regime.

TABELLA A

AGEA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,30%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio "medio" lordo Stato (32,70%)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 I-F+G+H	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2024 (luglio-dicembre)	Oneri complessivo (a regime dal 2025)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	1.752,72	27.213,14	10.444,40	37.657,55	19.241,50	56.899,05	3.288,77	60.187,81	30	902.817,15	1.805.634,30
Assistenti	19.351,97	1.612,66	1.524,72	21.489,35	8.631,41	31.120,77	17.914,50	49.035,27	2.834,24	51.869,51	10	259.347,55	518.695,10
											TOTALE	1.162.164,70	2.324.329,40
AGEA	Spese concorso anno 2024	Spese funzionamento anno 2024	Spese funzionamento a regime dal 2025	Buoni pasto 2024	Buoni pasto 2025								
Spese concorso e funzionamento	56.000,00	132.000,00	8.000,00	19.320,00	37.800,00								
TOTALE ONERI COMPLESSIVI													
TOTALE ONERI 2024						1.369.484,70							
TOTALE ONERI 2025						2.370.129,40							

TABELLA B



altri oneri a carico dell'Agenzia

buoni pasto anno 2025	
3 giorni a settimana (2 smart working)	
45 settimane (7 ferie)	
unità	40
costo buono pasto € 7,00	
costo unitario annuo	945,00
costo complessivo	37.800,00

assicurazione anno 2025	
costo unitario annuo	193,26
unità	40
costo complessivo	7.730,40

costo unitario concorso (*)	27.816,00
(*) spesa sostenuta per concorso analogo	
concorsi	2
costo complessivo	55.632,00

buoni pasto anno 2024	
3 giorni a settimana (2 smart working)	
23 settimane (3 ferie)	
unità	40
costo buono pasto € 7,00	
costo unitario annuo	483,00
costo complessivo	19.320,00

assicurazione anno 2024	
costo unitario annuo	193,26
unità	40
costo complessivo	7.730,40

postazione informatica	
costo unitario	1.600,00
unità	40
costo complessivo	64.000,00

postazione di lavoro	
costo unitario	1.500,00
unità	40
costo complessivo	60.000,00

Il comma 42 autorizza per l'anno 2024 la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle attività ad alto contenuto specialistico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo

Le attività in conto terzi per le quali è previsto lo stanziamento di euro 270.000 sono quelle obbligatorie svolte dalla Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (DGSCERP) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che è composta, tra gli altri, da 15 uffici periferici, detti Ispettorati Territoriali (II.TT.). Il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da circa 250 unità. Per il 2024 è stato stimato un ammontare di 10.307 ore di straordinario per le attività obbligatorie di cui sopra sul totale di tutti gli IITT. Come tariffa media di 1 ora di straordinario si è utilizzato l'importo di euro 19,74. L'ammontare di 270.000 euro è così composto: euro 49.239,00 contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie; euro 203.466 competenze accessorie al personale per attività in conto terzi; 17.295,00 IRAP sulle competenze accessorie per un totale di 270.000 euro.

Il comma 43 introduce una disposizione che si rende necessaria per garantire la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica in applicazione di specifiche previsioni normative in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando la loro integrazione sulla infrastruttura ad alta affidabilità del Governo (Polo Strategico Nazionale). La previsione consente di gestire i sistemi informativi richiamati nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il Dipartimento della funzione pubblica provvede allo sviluppo e alla gestione di una serie di applicativi che danno attuazione a quanto previsto da una serie di provvedimenti normativi in ambiti finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa della PA, tra cui il reclutamento, la formazione del personale e, in generale, il pubblico impiego, di seguito sinteticamente elencati:

1) PerlaPA: sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti delle PP.AA. gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e nello specifico:

- Anagrafe delle prestazioni (art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165): incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti;

- Permessi ex lege 104/92, (art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010): dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi;



- GEDAP (art. 54 del decreto legislativo 29/1993): dati relativi a distacchi, permessi e aspettative sindacali nonché a permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive, concessi ai dipendenti pubblici;
 - GEPAS (art. 5 L. 146/1990): comunicazioni in materia di scioperi relativi al pubblico impiego;
 - Procedimenti disciplinari (art. 55-bis del d.lgs. 165/2001): comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
- 2) Syllabus (direttiva Ministro della pubblica amministrazione del 23 marzo 2023): piattaforma che offre ai dipendenti pubblici una formazione personalizzata, in modalità e-learning, a partire da una rilevazione dei fabbisogni formativi, al fine di rafforzare le conoscenze, la produttività e la capacità digitale nelle amministrazioni;
- 3) Performance (d.lgs. 150/2009 e D.L. n. 90 del 2014): raccolta e consultazione di dati e documenti relativi al Ciclo della performance pubblicati dalle singole amministrazioni. Gestione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV);
- 4) InPA (D.L. 80/2021): portale unico per il reclutamento di personale nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 35-ter d.lgs. 165/2001; 5) Lavoro Pubblico:
- Contributo per i segretari comunali (art. 1, comma 828 della legge 29 dicembre 2022, n. 197): acquisizione delle candidature dei Comuni fino a 5000 abitanti ai fini della definizione della graduatoria per il riparto delle risorse destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali, in attuazione del DPCM del 1° maggio 2023;
 - Anticipo TFS/TFR (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 e art. 2, co. 1, lettera b del DPCM 51/2020): anticipazione indennità di fine servizio, trattamento di fine rapporto, indennità di premio di servizio, indennità di buonuscita, indennità di anzianità e le altre indennità di fine servizio o indennità equipollente corrisposta una-tantum spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego;
 - Monitoraggio delle graduatorie concorsuali delle PA (art.1, co. 147, L.160/2019 e Circolare DFP n. 5/2013): le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;
 - Monitoraggio esigenze assunzionali (art. 31 bis co.5 D.L. 152/2021): area dedicata all'apposito fondo finalizzato a concorrere alla copertura degli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che si trovano in particolari condizioni di bilancio, per le assunzioni a tempo determinato di professionalità strettamente necessarie all'attuazione di tali progetti;
- 6) Portale PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) (art. 6 del D.L. n. 80/2021): documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe i Piani che le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente negli ambiti: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione; 7) Portale CUG (direttiva Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2019): strumento pensato per rafforzare il ruolo propositivo, di consultazione e di verifica dei Comitati Unici di Garanzia all'interno delle Pubbliche amministrazioni.
- 8) Consulenti Pubblici (art. 9-bis del d.lgs. 33/2013): pubblicazione dei dati relativi agli incarichi che la pubblica amministrazione conferisce sia a consulenti e collaboratori esterni che a propri dipendenti.
- 9) ParteciPA: piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica;
- 10) IatuaPA (art.60, co. 6, D.Lgs. 165/2001): segnalazioni all'Ispettorato della funzione pubblica di presunte irregolarità e inadempienze nelle pubbliche amministrazioni. Per la realizzazione di gran parte di tali applicativi si è fatto ricorso, in passato, all'utilizzo di fondi UE. Terminata o, in taluni casi, in via di esaurimento la disponibilità di tali fondi e in considerazione del fatto che le spese diverse da quelle per investimento non possono essere coperte dal bilancio UE, si rende necessario assicurare le risorse per: a) le spese di mantenimento, la gestione operativa e l'adeguamento normativo degli applicativi; b) l'integrazione tra i suddetti applicativi e le altre banche dati pubbliche, in applicazione del principio "once only"; c) la conduzione infrastrutturale e la messa in sicurezza degli applicativi e dei dati sul Polo Strategico Nazionale. La gestione corrente dei citati sistemi è in parte assicurata dalle risorse a bilancio (circa 1,2 M€ a valere sui capp. 408 e 412), ma le necessità sopra indicate alle lettere a) e c) necessitano di ulteriori risorse valutate in 6,37 milioni di euro così ripartiti:



- 3,62 M€ per la manutenzione correttiva e adeguativa, gestione operativa
- 2,75 M€ per la conduzione infrastrutturale.

Gli interventi di integrazione sopra richiamati sono funzionali, inoltre, alla piena disponibilità delle informazioni da raccogliere nell'Anagrafe dei dipendenti pubblici prevista dal Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 1° febbraio 2023.

Si tratta di applicare il principio once only alla acquisizione nel fascicolo elettronico del personale delle informazioni curriculari da parte dei candidati ai concorsi (dal portale InPA), del percorso formativo (dal portale Syllabus), dei fabbisogni assunzionali delle amministrazioni (dal portale PIAO e dalle banche dati INPS).

L'integrazione degli applicativi e la conseguente semplificazione degli adempimenti a carico degli utilizzatori (circa 12.800 istituzioni pubbliche) necessita di risorse valutabili in 2,8 milioni di euro così ripartiti:

- 1,1 M€ per la manutenzione evolutiva di InPA
- 1,7 M€ per l'interoperabilità dei portali DFP.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il fondo per la formazione è provvisto di una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 44, lettera a)**, è volto a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.

Plastic tax	Effetti finanziari			
	2024	2025	2026	Dal 2027
Imposta di consumo	-146,1	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	44,7	-19,2	0,0
IRAP	0,0	10,8	-5,0	0,0
Totale	-146,1	55,5	-24,2	0,0

In milioni di euro

Il **comma 44, lett. b)**, è volta, inoltre, a differire, dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

Sugar tax	Effetti finanziari				
	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta di consumo	-183,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
IRES	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRPEF	0,0	28,0	-10,5	0,9	0,9
IRAP	0,0	13,5	-8,7	0,4	0,0
Totale	-183,0	59,5	-39,7	-7,8	-8,2

In milioni di euro

Il **comma 45** stabilisce il ripristino delle aliquote IVA antecedenti alle modifiche operate dalla legge di bilancio per il 2023, ovvero per quanto riguarda i prodotti per l'infanzia, ovvero il latte e gli alimenti per bambini (dal 5% al 10%), i seggiolini per auto (dal 5% al 22%) ed i pannolini (dal 5% al 10%). Al fine



di valutare tale proposta sono stati analizzati gli ultimi dati disponibili (Fonte: Istat, Anno 2022) per quanto riguarda il latte e gli alimenti per l'infanzia e i seggiolini auto; per quanto riguarda i pannolini sono stati analizzati i dati per l'anno 2023 pubblicati da Federconsumatori. Applicando la medesima metodologia della norma contenuta nella legge di Bilancio 2023, il provvedimento determina un recupero di gettito pari a 120,96 milioni di euro su base annua dal 2024.

La medesima disposizione riporta gli assorbenti femminili dall'attuale aliquota del 5% al 10%.

Considerando una spesa per tali generi di prodotti di circa 833,70 milioni di euro (Consumi famiglie 2022, aggiornati al 2024 con l'ultimo documento di programmazione economica) e applicando una variazione di 5 punti percentuali, si perviene a un maggior gettito, su base annua di circa 41,69 milioni di euro.

Nel complesso, l'effetto è stimato in 162,65 milioni di euro annui.

La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del provvedimento prevede la proroga dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per la cessione del pellet relativamente al primo bimestre 2024. Sulla base degli ultimi dati disponibili del mercato del pellet, il consumo complessivo per il 2024 è stimato in circa 2,23 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali) di cui il 95% è destinato ad uso domestico. Sulla base del prezzo medio del pellet in sacchi per il 2023 (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) pari a circa 264 € per tonnellata, si stima che la modifica normativa proposta comporti una perdita di gettito IVA di circa 67 milioni euro su base annua. Considerata la ripartizione delle vendite su base annuale, che evidenzia una percentuale del 22% sul totale annuo per il primo bimestre, si stima una perdita di gettito IVA pari a 14,77 milioni di euro per il 2024.

La disposizione, in considerazione dell'evoluzione ed ampliamento delle tipologie contrattuali e dei modelli distributivi utilizzati nel settore automotive tra le case costruttrici ed i distributori autorizzati (c.d. concessionari), disciplinati dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, prevede che ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori di cui al comma 1 del predetto articolo 7-*quinquies* in relazione ai veicoli.

Il **comma 48** interviene, altresì, sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando ulteriormente il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo, rispetto a quanto già previsto dal calendario fiscale approvato dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 29,30 euro per kg (in luogo di 28,20 euro per kg) per il 2024 e a 29,50 euro per kg (in luogo di 28,70 euro per kg) a partire dal 2025.

La disposizione interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, che assume valori pari al 98,70 per cento (in luogo del 98,5 per cento) per l'anno 2024 e al 98,80 per cento (in luogo del 98,6 per cento) a partire dall'anno 2025. Tenuto conto delle immissioni in consumo congiuntamente all'andamento del mercato, nel corrente anno è presumibile stimare un consumo di circa 58 milioni di kg.

Nell'ipotesi di invarianza delle condizioni di mercato (prezzi, PMP, stabilità immissioni in consumo e analoga composizione di prodotti venduti), si stima che il gettito fiscale su base annua sia pari a circa 12 milioni di euro.

Tabella 1



Tabella 4 – Effetti sui prezzi per il 2024 a normativa vigente

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,70	4,73	0,03	0,0
4,80	4,83	0,03	4,6
4,90	4,93	0,03	12
5,00	5,03	0,03	45,8
5,20	5,30	0,10	14,1
5,30	5,40	0,10	18
5,40	5,50	0,10	19
5,50	5,60	0,10	6,3
5,70	5,80	0,10	7,8
5,80	5,90	0,10	2,7
6,00	6,10	0,10	11,9
6,20	6,30	0,10	18
6,40	6,50	0,10	0,1
6,70	6,80	0,10	0,0

Tabella 5 – Effetti sui prezzi per il 2024 rispetto ai parametri normativi del 2023

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,70	4,80	0,10	0,0
4,80	4,90	0,10	4,6
4,90	5,00	0,10	12
5,00	5,10	0,10	45,8
5,20	5,32	0,12	14,1
5,30	5,42	0,12	18
5,40	5,52	0,12	19
5,50	5,62	0,12	6,3
5,70	5,82	0,12	7,8
5,80	5,92	0,12	2,7
6,00	6,12	0,12	11,9
6,20	6,32	0,12	18
6,40	6,52	0,12	0,1
6,70	6,82	0,12	0,0

Tabacco trinciato – Punto 2

La modifica normativa prevede, per il tabacco trinciato, l'aumento dell'accisa minima da 140 euro/chilogrammo a 147,50 euro/chilogrammo per il 2024 e a 148,50 euro/chilogrammo a decorrere dal 2025 (Tabelle 6 e 7).

Il maggior gettito complessivo, su base annua, derivante dalla modifica normativa, a parità di volumi di vendita, è di circa 32,2 milioni di euro per il 2024 (Tabella 6) e di circa 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2025 (Tabella 7).

Tabella 6

PARAMETRI IPOTIZZATI 2024	
IVA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	147,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2023	Quota di mercato al 31 ago	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
			Q.F.	Accisa	IVA				
210,0	0,00	40	3,63	147,50	37,87	507	20,613	5,292	25,905
213,3	0,00	36	6,04	147,50	38,47	220	5,377	1402	6,780
216,0	0,35	17,67	7,23	147,50	38,77	24,107	2,532,125	665,562	3.197,687
216,7	12,41	615,079	8,43	147,50	39,07	5.165,116	90,724,145	24,031,05	114.755,279
220,0	0,00	37	10,83	147,50	39,67	1481	20,165	5,423	25,588
223,3	10,60	525,624	13,23	147,50	40,27	6.954,012	77,529,613	21,166,899	98.696,512
223,3	8,04	398,767	13,24	147,50	40,27	5,279,674	58,816,121	16,058,344	74,876,466
225,0	0,9	9406	14,43	147,50	40,57	135,725	1,387,351	38,1592	1,768,943
226,7	2,41	19,521	15,63	147,50	40,87	1868,118	17,629,394	4,884,836	22,514,230
228,6	102	50,784	16,99	147,50	41,22	862,818	7,490,619	2,093,311	9,583,930
230,0	2,55	26,166	18,02	147,50	41,48	2,273,871	18,612,430	5,234,194	23,846,623
232,5	2,07	102,872	19,82	147,50	41,93	2,038,924	15,173,628	4,313,425	19,487,053
233,3	40,56	2,010,902	20,42	147,50	42,08	4,1062,626	296,608,093	84,618,770	381,226,863
236,0	0,83	41338	22,34	147,50	42,56	923,482	6,097,294	1,759,328	7,856,621
237,5	1,91	94,815	23,42	147,50	42,83	2,220,571	13,985,238	4,060,934	18,046,712
238,6	0,29	14,461	24,20	147,50	43,02	349,958	2,133,007	622,115	2,755,122
240,0	3,85	80,819	25,22	147,50	43,28	4,812,461	28,145,837	8,258,656	36,404,493
243,3	12,91	640,091	27,63	147,50	43,88	17,685,701	94,413,351	28,087,172	122,500,523
TOTALI	100,00	4.958.145	-	-	-	91.779.381	731.326.401	206.248.390	937.574.791
ITTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER						-32.233.638	32.233.638	0	32.233.638

Tabella 7



PARAMETRI IPOTIZZATI 2025	
IVA	22
Aliquota di base	60
Accisa minima	148,5

Fasce di prezzo al 31 ago 2023	Quota di mercato al 31 ago 2023	Quantità presunta anno 2023	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
			Q.F.	Accisa	IVA				
210,0	0,00	10	2,83	148,50	37,87	368	20.753	5.292	26.045
213,34	0,00	36	5,04	148,50	38,47	64	54	1402	6,8
215,0	0,35	17,67	6,23	148,50	38,77	106.950	2.549.297	665.562	3.214.854
216,7	0,41	65,079	7,43	148,50	39,07	4.570.037	9.139.224	24.031.055	16.370.356
220,0	0,00	137	9,83	148,50	39,67	1344	20.302	5.423	25.725
223,3	10,60	525,624	12,23	148,50	40,27	6.428.388	78.055.238	21.668.899	99.222.06
223,3	8,04	398,767	12,24	148,50	40,27	4.880.907	59.216.888	16.058.344	75.275.232
225,0	0,9	9,406	13,43	148,50	40,57	126,39	1396,757	361,592	1.778,349
226,7	2,41	19,521	14,63	148,50	40,87	1748,597	17.748,9	4.884,836	22.633,752
228,5	10,2	50,784	15,99	148,50	41,22	812,034	7.541,403	2.083,311	9.634,7
230,0	2,55	126,866	17,02	148,50	41,48	2.117,685	16.738,6	5.234,84	23.972,899
232,5	2,07	132,872	18,82	148,50	41,93	1936,062	15.276,500	4.314,25	19.589,925
233,3	40,56	2.010,902	19,42	148,50	42,08	39.051,723	298.618,996	84.618,770	383.237,766
236,0	0,83	41,338	21,34	148,50	42,56	882,144	6.138,631	1.759,328	7.897,959
237,5	19,1	94,816	22,42	148,50	42,83	2.125,756	14.080,053	4.060,934	18.409,87
238,5	0,29	11,461	23,20	148,50	43,02	335,497	2.117,468	622,16	2.769,583
240,0	3,85	190,89	24,22	148,50	43,28	4.621,642	28.336,656	8.258,656	36.595,312
243,3	2,91	640,091	26,63	148,50	43,88	17.045,611	95.053,442	28.087,172	123.406,6
TOTALI	100,00	4.958,145	-	-	-	86.821.236	736.284.546	206.248.390	942.532,936
TUTTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO RESTANTE PER						-37.791.683	37.791.683	0	37.791.683

Appare opportuno evidenziare al riguardo come il suddetto aumento comporti, a parità di prezzi, l'assoggettamento all'accisa minima di tutti i prodotti appartenenti alle fasce di prezzo attualmente presenti sul mercato.

Le tabelle che seguono illustrano le ricadute sui prezzi potenzialmente derivanti dalla disposizione (Tabelle 8 e 9).

Tabella 8

EFFETTO SUI PREZZI 2024			
da	€/Kg.		Quota mercato
	a	Δ	
210,00	220,42	10,42	0,0
213,34	223,77	10,43	0,0
215,00	225,42	10,42	0,3
216,67	227,09	10,42	12,4
220,00	230,42	10,42	0,0
223,33	233,77	10,44	10,6
223,34	233,78	10,44	8,0
225,00	235,42	10,42	0,2
226,67	237,10	10,43	2,4
228,57	238,99	10,42	1,0
230,00	240,41	10,41	2,5
232,50	242,92	10,42	2,1
233,33	243,74	10,41	40,6
236,00	244,20	8,20	0,8
237,50	244,44	6,94	1,9
238,58	244,62	6,04	2,5
240,00	244,87	4,87	2,0
243,34	245,42	2,08	0,9

Tabella 9

EFFETTO SUI PREZZI 2025			
da	€/Kg.		Quota mercato
	a	Δ	
210,00	221,81	11,81	0,0
213,34	225,16	11,82	0,0
215,00	226,81	11,81	0,3
216,67	228,48	11,81	12,4
220,00	231,81	11,81	0,0
223,33	235,14	11,81	10,6
223,34	235,17	11,83	8,0
225,00	236,82	11,82	0,2
226,67	238,49	11,82	2,4
228,57	240,38	11,81	1,0
230,00	241,81	11,81	2,5
232,50	244,31	11,81	2,1
233,33	245,14	11,81	40,6
236,00	245,59	9,59	0,8
237,50	245,83	8,33	1,9
238,58	246,01	7,43	3,1
240,00	246,26	6,26	2,6
243,34	246,81	3,47	1,4

Tabacchi da inalazione senza combustione – lettera b)



Per quanto concerne i tabacchi da inalazione senza combustione, la disposizione prevede, a partire dal 2026, un ulteriore aumento dell'aliquota, rispetto al calendario fiscale già vigente, dal 41 per cento al 42 per cento.

Pertanto, il maggior gettito ascrivibile alla disposizione è pari a circa 20,9 milioni di euro, su base annua, a decorrere dal 2026 (Tabella 10).

Tabella 10

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2024-2026 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2024	2025	2026	
Normativa vigente	Aliquota 38%	Aliquota 39,5%	Aliquota 41%	20,9
	795,4	826,8	858,2	
Nuova proposta	Aliquota 38%	Aliquota 39,5%	Aliquota 42%	
	795,4	826,8	879,2	
Maggior gettito (milioni di euro)	0,0	0,0	20,9	

Prodotti liquidi da inalazione – lettera c)

Per quanto concerne i prodotti liquidi da inalazione, la disposizione prevede, a partire dal 2025, l'incremento di un punto percentuale delle aliquote, attualmente vigenti, dell'imposta di consumo applicata ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione contenenti o meno nicotina (Tabella 11).

Tali incrementi determinano maggiori entrate, in termini di imposta di consumo, pari a circa 3,7 milioni di euro nel 2025 e a 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2026.

La disposizione determina, altresì, maggiori entrate, in termini di IVA, pari a circa 0,8 milioni di euro nel 2025 e a circa 1,6 milioni di euro a decorrere dal 2026.

Tabella 11

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE (ANNO 2024)	NORMATIVA VIGENTE CON PARAMETRI 2024				INTERVENTO PROPOSTO 2025				Maggior gettito stimato 2025 a titolo di IMPOSTA DI CONSUMO	Maggior gettito stimato 2025 a titolo di IMPOSTA DI IVA	INTERVENTO PROPOSTO 2026				Maggior gettito stimato 2026	Maggior gettito stimato 2026 a titolo di IMPOSTA DI IVA
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di imposta IMPOSTA DI CONSUMO	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IMPOSTA DI CONSUMO	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA			Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IMPOSTA DI CONSUMO	Gettito annuo stimato (€) a titolo di IVA		
Contenenti nicotina	0,133760	382.524.974	51.166.676	11.256.669	0,142678	382.524.974	54.577.788	12.007.113	3.411.112	750.445	0,151595	382.524.974	57.988.900	12.757.558	6.822.224	1.500.889
Non contenenti nicotina	0,089174	29.283.041	2.611.273	574.480	0,098091	29.283.041	2.872.401	631.928	261.127	57.448	0,107008	29.283.041	3.133.528	689.376	522.255	114.896
Totale		411.808.016	53.777.950	11.831.149		411.808.016	57.450.189	12.639.042	3.672.239	807.893		411.808.016	61.122.428	13.446.934	7.344.478	1.615.785
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA									3.672.239	807.893					7.344.478	1.615.785

Gli effetti finanziari complessivamente ascrivibili alla disposizione in esame sono indicati nella tabella.



CATEGORIA PRODOTTO	ANNO 2024 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2025 (MILIONI DI EURO)			dal 2026 (MILIONI DI EURO)		
	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior gettito
SIGARETTE	12.206,7	12.282,7	76,0	12.241,8	12.300,4	58,5	12.241,8	12.300,4	58,5
TRINCIATI PER SIGARETTE	905,3	937,6	32,2	905,3	942,5	37,2	905,3	942,5	37,2
TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE	795,4	795,4	-	826,8	826,8	-	858,2	879,2	20,9
PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	65,6	65,6	-	65,6	70,1	4,5	65,6	74,6	8,9
TOTALE	13.973,1	14.081,3	108,2	14.039,6	14.139,8	100,2	14.071,0	14.196,6	125,5

Il comma 49 prevede che venga sospesa parte della quota deducibile dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riferibile al **2024** che passerebbe **dal 18%**, (definito dall'originario 12%, aumentato del 3% in virtù della nuova spalmatura prevista dall'art. 1, commi 712-715 della Legge 160/2019 e di un ulteriore 3% in virtù dell'art. 42 del DL 17/2022), **al 17%**, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (1%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dello 0,5%, da operare solo a saldo.

Inoltre, con il **comma 50** viene sospesa parte della quota riferibile al **2026** che passerebbe **dal 7,7%**, (definito dall'originario 10% + 3% in base alla previsione dell'art. 1, commi 712-715 della Legge 160/2019 – 5,3% in virtù dell'art. 42 del DL 17/2022) **al 4,7%**, facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (3%) sarà possibile nel 2027 e nel 2028 nella misura annua dell'1,5%, da operare solo a saldo.

Sotto il profilo degli effetti finanziari, sulla base della metodologia utilizzata nei precedenti differimenti e considerando gli ultimi dati dichiarativi disponibili, si stimano i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	112,5	0	337,5	0	-225,0	-225,0	0
IRAP	30,3	0	90,9	0	-60,6	-60,6	0
Totale	142,8	0	428,4	0	-285,6	-285,6	0

*In milioni
di euro*



I Commi 52 e 53. prevedono la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) che introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati e le quote dei fondi comuni di investimento.

Dall'analisi dei dati storici dei versamenti relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 si rileva, nonostante l'aumento delle aliquote, un elevato ricorso a tale misura con valori rideterminati medi di circa 16,3 miliardi per le partecipazioni e 0,68 miliardi per i terreni. Inoltre, da tali dati è stato possibile definire la ripartizione tra prima o unica rata e rate successive. Alla luce del breve lasso di tempo intercorso con l'ultima riproposizione, per la quale si attendono ancora i primi versamenti, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in proroga nella misura di un terzo dei valori stimati sopra.

Per quanto riguarda la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata utilizzata la medesima metodologia della relazione tecnica originaria che evidenzia una quota di partecipazioni a carico di persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) di circa il 17,3% da cui, considerando la capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi che il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico sia del 20%, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Tutto ciò premesso, considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2023, e considerando prudentialmente che l'effetto di cassa delle IIDD si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Imposta sostitutiva	655,8	171,8	171,8	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8	-121,8
Totale	534,0	50,0	50,0	-121,8						

in milioni di euro

Il Comma 54 apporta una serie di modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”.

In particolare, con la disposizione di cui alla **lettera a)**, che interviene sull'articolo 13, comma 5, si prevede che il decreto del Ministro della cultura con il quale si ripartiscono le risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo possa destinare dette risorse non a tutte le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220/2016, ma anche solamente ad alcune di esse. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera b)**, con il quale si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, prevede che il decreto di cui all'articolo 21 con il quale sono determinate le aliquote del credito di imposta debba tenere conto delle risorse disponibili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12 dalla legge n. 220/2016. In particolare, si dispone che per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento; per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale e per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale. Si fa salva la possibilità di prevedere differenziazioni dell'aliquota. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera c)**, con il quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 17, prevede che il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e



tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese l'aliquota massima può essere innalzata fino al 60 per cento. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera d)**, con il quale si sostituisce il comma 1 dell'articolo 18, prevede che, il credito di imposta per gli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercitate da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercitate da piccole o medie imprese. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera e)** apporta una serie di modificazioni all'articolo 20. In particolare, si eliminano i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dai soggetti non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo ai quali può essere riconosciuto il credito di imposta. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera f)** apporta una serie di modificazioni all'articolo 21. In particolare, si sostituisce il comma 5, prevedendo che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta, eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Inoltre, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi, ai quali, in caso di certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro; le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l'importo massimo previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base delle ulteriori disposizioni applicative contenute nei medesimi decreti.

La disposizione di cui alla **lettera g)** apporta una serie di modificazioni all'articolo 25. In particolare, si prevede che in materia di contributi automatici, i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. La disposizione si pone in termini ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui alla **lettera h)** apporta una serie di modificazioni all'articolo 26, in materia di contributi selettivi. In particolare, si eliminano i film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie dalle opere alle quali è prioritariamente destinato il contributo selettivo. Inoltre, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, anche in materia di contributi selettivi, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei



soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie

La disposizione di cui alla **lettera i)** apporta una serie di modificazioni all'articolo 27, in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, si prevede la costituzione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore con il compito di valutare la qualità artistica e il valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto del Ministro e per tali fini viene autorizzata una spesa nel limite di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, si prevede che i decreti attuativi debbano prevedere anche le modalità di certificazione dei costi e le caratteristiche delle polizze assicurative che i soggetti incaricati della certificazione sono tenuti a stipulare. Si dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano dichiarazioni infedeli. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal presente periodo sono riassegnate ad apposito capitolo della Direzione generale cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Il comma 55 modifica l'articolo 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, autorizzando la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro.

Il comma 56 modifica l'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, prevedendo l'inserimento del comma 10-ter, con il quale si designa l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale soggetto incaricato della realizzazione e gestione, anche digitale, delle carte valori e della produzione dei relativi documenti fisici.

Il comma 57 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento della realizzazione, produzione e gestione, anche digitale, dei prodotti e dei documenti fisici, considerati carte valori, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di tracciabilità di carte valori (quali, ad esempio, contrassegni). Le predette risorse occorrono al fine di promuovere e sviluppare campagne informative per favorire la massima diffusione della conoscenza e del corretto utilizzo dei sistemi di tracciabilità e anticontraffazione delle carte valore anche a favore delle popolazioni più anziane.

Il comma 58 prevede che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale possa avvalersi del supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 59 estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. *participation exemption*) alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito sono stati analizzati i dati presenti delle dichiarazioni Redditi 2022, anno di imposta 2021, specificamente nel quadro RT, rilevando una plusvalenza tassata con l'imposta sostitutiva del 26% pari a circa 48,2 milioni di euro. La corrispondente imposta sostitutiva sarebbe di circa 12,5 milioni di euro che a seguito dell'introduzione della modifica proposta concorrerebbe alla determinazione della base imponibili solo al 5%. Ne consegue che la proposta normativa, considerando la disciplina c.d. *participation exemption*, produrrebbe una perdita di gettito di circa 11,9 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario ipotizzando l'entrata in vigore dal 2024:

	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta sostitutiva	0	-11,9	-11,9	-11,9

in milioni di euro



Commi da 60 a 62. La disposizione intende realizzare una più efficiente attività di contrasto all'evasione nel settore del lavoro domestico attraverso una maggiore cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Inps. In particolare, viene previsto che l'Agenzia utilizzi i dati forniti dall'Inps per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, per l'invio delle lettere di compliance con cui segnalare anomalie ai contribuenti e per l'attività di analisi del rischio e di controllo volta a una corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.

Si precisa che all'attuazione delle predette attività le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, si ritiene che tali disposizioni siano suscettibili di determinare potenziali effetti positivi sul gettito, derivanti dall'emersione di maggiori imponibili ai fini reddituali e contributivi che, tuttavia, prudenzialmente non sono oggetto di quantificazione.

Comma 63 lett. a e b) La disposizione prevede, per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta da parte delle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, i quali esercitino l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'art. 3 del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'innalzamento dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta. L'innalzamento dell'aliquota non opera limitatamente ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

In assenza di dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche che consentano di individuare puntualmente gli importi delle locazioni in esame, si è proceduto ad una estrazione dei contribuenti con canoni di locazione a cedolare secca soggetti al 21% dichiarati nel quadro RB per l'anno d'imposta 2021, ipotizzando che le locazioni con giorni inferiori a 365 siano relative alle locazioni brevi.

Ai fini della stima sono stati considerati i contribuenti con più immobili. Dalle elaborazioni effettuate risulta che l'ammontare di detti canoni è di circa 176,9 milioni di euro. Per verificare la robustezza di queste evidenze, sono stati inoltre analizzati i versamenti effettuati con il modello F24 con codice tributo 1919.

Il codice tributo 1919 è utilizzato per il versamento della ritenuta (a titolo di imposta o acconto) del 21% applicabile al momento del pagamento al beneficiario dei canoni o corrispettivi connessi alle locazioni brevi. La ritenuta deve essere applicata da parte dell'intermediario che interviene nei pagamenti, rappresentato da un gestore (c.d. "property manager") o da un portale web.

Il codice tributo 1919 non deve essere utilizzato quando il pagamento del canone o corrispettivo derivante dalle locazioni brevi è riscosso direttamente dal beneficiario senza intervento di intermediario nella riscossione. La ritenuta sui versamenti relativa all'anno di imposta 2022 risulta di circa 80 milioni a fronte di un ammontare di canoni stimati di 376,8 milioni di euro. Da operatori del settore si stima che la quota di mercato delle locazioni brevi gestita da intermediari sia di circa il 25% del totale.

Pur considerando che una quota dei canoni rilevati per parte d'anno potrebbe non riguardare le locazioni brevi, alla luce degli approfondimenti effettuati, che mostrano un ammontare di canoni assoggettati alla cedolare secca sostanzialmente in linea con quello complessiva risultante dall'elaborazione, è stato applicato il differenziale di aliquote dal 21 per cento al 26 per cento di circa 3 milioni di euro su base annua.

Di seguito si rappresentano gli effetti complessivi della disposizione:

	2024	2025	dal 2026
Cedolare secca	0	6	3

Alla lettera b) si prevede la natura di ritenuta di acconto nella misura del 21% nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sui redditi in esame alla luce dell'innalzamento dell'aliquota al 26%.

Comma 63, lett. c) Introduce una serie di precisazioni procedurali relativamente ai soggetti non residenti che possiedono in Italia una stabile organizzazione. Alle precisazioni non si ascrivono effetti finanziari.



Al comma 64 per effetto delle disposizioni introdotte agli articoli 67 e 68 del Tuir vengono ampliate le fattispecie che possono dare luogo a plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi che danno diritto al *Superbonus* e viene potenzialmente incrementata la base di calcolo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi da *Superbonus* nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Tenuto conto che tali disposizioni sono suscettibili di determinare potenziali effetti finanziari positivi non quantificabili *ex ante*, alle stesse, prudenzialmente, non si ascrivono effetti sul gettito. Le disposizioni di cui ai **commi 64 e 65** si applicano alle cessioni realizzate dal 1° gennaio 2024.

Il **comma 67** prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei **commi 64, 65 e 66** affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A legislazione vigente, le concessioni e le locazioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 296/2005, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, possono avere una durata massima ordinariamente di sei anni e superiore a tale durata solo qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14 del medesimo decreto ossia, in base al disposto del primo periodo, “Quando l’Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l’opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni” ovvero, in base alla disposizione di cui al secondo periodo, “Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.”

La misura comporta una duplice estensione:

della platea dei soggetti che possono usufruire dell'estensione per un periodo di anni cinquanta, tra cui anche soggetti aventi natura privata ai sensi di cui della citata lettera g) dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 296/2005;

delle condizioni in base alle quali tale ampliamento può essere stabilito, ossia anche solo sulla scorta di una valutazione di opportunità.

La disposizione permette di conseguire risparmi in termini di spesa pubblica, all'attualità di difficile quantificazione, in quanto il prolungamento del termine di durata a 50 anni delle concessioni/locazione ex artt. 10 e 11 del DPR n. 296/2005 garantirebbe il mancato esborso da parte dell'Agenzia degli oneri di manutenzione/gestione del bene che rimangono in capo al concessionario/conduttore per un periodo più lungo. Ciò può consentire, al contempo, un incremento del valore del patrimonio statale facilitando la realizzazione di investimenti di riqualificazione e manutenzione di rilevante entità su beni immobili di particolare interesse storico artistico paesaggistico che necessitano di un periodo più lungo di ammortamento, agevolando, altresì, la concreta possibilità per le specifiche categorie di soggetti interessati alla valorizzazione del bene, di ottenere finanziamenti pubblici/privati da destinare al conseguimento delle rilevanti finalità e degli interessi pubblici cui gli stessi sono istituzionalmente preposti.

D'altra parte, la misura non determina oneri in termini di minori entrate non immutando le condizioni delle concessioni in essere.

La norma consente, a chi ha esercitato la disdetta o a tutti i suoi successivi aventi causa di formalizzare la volontà di rinunciare agli effetti della stessa entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Detta rinuncia, qualora accettata dall'Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto.

Ciò determina la prosecuzione dei contratti di locazione di cui all'art. 4 del D.L. 351/2001 alle condizioni contrattuali ivi stabilite, a fronte del pagamento di un canone pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare, costituiti ai sensi del medesimo articolo 4 del D.L. n. 351 del 2001, a cui si applicano, a decorrere dalla predetta scadenza, la normativa in materia di aggiornamento



alla variazione degli indici Istat nonché la riduzione del 15 per cento del canone ex articolo 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ss.mm.ii.

Tanto al fine di superare le notevoli difficoltà manifestate da alcune amministrazioni statali utilizzatrici degli immobili oggetto dei suddetti contratti ad individuare soluzioni allocative alternative e la conseguente necessità di permanere nei predetti immobili, con elevati rischi di pagamento di penali pari al 50% dell'ultimo canone pagato, in caso di soccombenza nei contenziosi già attivati (ovvero in quelli ancora attivabili) dai locatori, con conseguenti rilevanti oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa che la norma comporta comunque positivi effetti in termini di contenimento della spesa pubblica. Infatti, poiché per gli immobili di proprietà dei fondi comuni d'investimento immobiliare e dei soggetti ad essi subentrati il periodo originario di finanziamento risulta già terminato, al più tardi, non oltre la fine del 2020 o del 2022, a seconda dei soggetti finanziati, si sancisce il consolidamento per la durata contrattuale 2022/2023-2028/2029 della riduzione del 15% dell'ultimo canone convenzionalmente corrisposto prima della scadenza originaria del finanziamento, nonché l'applicazione, a decorrere dalla predetta scadenza del finanziamento, della normativa di cui all'art. 3 del DL 95/2012. Ciò vale anche per i contratti ancora in corso d'esecuzione o già rinnovati per effetto di mancata disdetta, il cui volume dei canoni dovuti è identico a quello preventivato in vista dell'applicazione, dalla data di scadenza del finanziamento originario dei fondi comuni d'investimento immobiliare, delle misure di contenimento della spesa di cui al citato art. 3 del DL 95/2012. Ne deriva, pertanto, che le risorse necessarie al pagamento di canoni di locazione trovano piena copertura negli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati. Infine la norma comporta benefici economici indiretti in termini sia di prevenzione e deflazione del contenzioso con i proprietari, sia d'incentivazione alla regolarizzazione degli utilizzi in essere nei predetti immobili, garantendo in tal modo la continuità delle funzioni pubbliche esercitate dalle Amministrazioni dello Stato ivi allocate, sia di ragionevole riconduzione del regime speciale degli immobili in questione a quello ordinario delle locazioni passive delle pubbliche amministrazioni.

Il comma novella il dettato dell'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, attribuendo la facoltà per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività progettuali. Al terzo periodo, viene prevista, altresì, l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di analisi e di monitoraggio delle attività progettuali. Atteso il carattere ordinamentale della disposizione, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione al comma 71 contiene due disposizioni di carattere interpretativo relative all'esenzione (IMU/ICI) a favore degli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali prevista dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160/2019 nonché dalle norme da questo richiamate o sostituite.

In particolare, la disposizione prevista al punto 1) del comma 71 precisa che il requisito del possesso degli immobili si realizza anche nel caso di concessione in comodato da parte di un ente non commerciale ad un altro ente non commerciale, ad esso funzionalmente o strumentalmente collegato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente un'attività non commerciale. Tale norma di precisazione è coerente con l'indirizzo interpretativo ministeriale contenuto nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 e con il successivo indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La disposizione prevista al punto 2) del comma in esame prevede invece che gli immobili si intendono utilizzati quando strumentali alle destinazioni delle attività non commerciali giudicate meritevoli dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92 anche in assenza dell'esercizio attuale delle medesime attività purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità. Anche tale disposizione si pone in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione all'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene purché non venga meno il carattere di strumentalità dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato.

Stante la natura meramente interpretativa delle disposizioni sopra indicate non si ascrivono effetti di natura finanziaria.



Il comma 72 prevede nuovi termini per l'invio al MEF e per la pubblicazione delle delibere tariffarie e regolamentari, approvate nei termini di legge, relative all'anno 2023. In particolare, i termini sono fissati, rispettivamente, al 30 novembre 2023 e al 15 gennaio 2024.

Il successivo comma 73 stabilisce, con riferimento all'IMU, che l'eventuale differenza positiva, calcolata sulla base degli atti sanati ai sensi del comma 2 della norma in commento e quella versata entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024, mentre in caso di differenza negativa si procede con il rimborso da richiedere secondo le regole ordinarie.

Al riguardo, non si ascrivono effetti di natura finanziaria, poiché la norma in esame si limita ad estendere il termine di invio e pubblicazione delle delibere, evidenziando che, in assenza di tale disposizione per l'anno 2023, nei casi di mancato invio delle delibere nei termini previsti, il versamento dovrebbe in ogni caso avvenire sulla base delle aliquote risultanti alla data del 28 ottobre 2023. Pertanto, non vi sono effetti rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, anche in relazione all'applicazione di sanzioni e interessi di cui non si prevede la riscossione.

Il comma 74 ha carattere procedurale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

Il comma 75 consente all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di procedere con celerità all'acquisto o alla locazione passiva di immobili da destinare a sedi idonee ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela dell'interesse nazionale e di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite alla medesima, anche in deroga alle disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia di acquisti e di locazione passiva degli immobili, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tale previsione non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ha natura ordinamentale e che l'Agenzia sostiene gli oneri per le proprie sedi ponendoli a carico della dotazione finanziaria, a legislazione vigente, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021.

Il comma 76 dell'articolo 18-quinquies reca disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, autorizza, nei limiti di spesa delle risorse individuate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a stipulare, con organismi pubblici o privati, previa idonea ricerca di mercato, contratti di locazione di immobili da destinare a sedi istituzionali. A tal fine la proposta prevede che agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di locazione di cui al comma 2, per un importo non superiore a euro 7.500.000,00 annui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A) iscritto – ai fini del bilancio triennale 2023-2025 - nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2023, utilizzando, parzialmente, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con riguardo a eventuali opere di ristrutturazione straordinaria, si precisa che le stesse potranno avvenire secondo le attuali disponibilità finanziarie e con le modalità e le tempistiche consentite a legislazione vigente o che comunque consentiranno le risorse nel bilancio ordinario. Al riguardo si ricorda che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a legislazione vigente, apposite risorse sono destinate alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria complessivamente superiori a 1,3 milioni di euro, disponibilità che si ritengono idonee ad affrontare anche l'ingresso in nuovo stabile per circa 1.000 postazioni di lavoro. Il medesimo comma 7-bis prevede, infine, a conclusione delle operazioni di riallocazione logistica degli uffici, la restituzione all'Agenzia del Demanio degli immobili di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è usuario, nello stato di fatto in cui si trovano.

La quantificazione degli oneri della proposta trova supporto in un'analisi di mercato avente ad oggetto la locazione di spazi uso ufficio a Roma ed effettuata con l'obiettivo di definire il valore per postazione di lavoro nel quadrante romano di Porta Pia – Termini.

I più recenti dati presenti sulle banche dati ufficiali (OMI, ADE, ecc.) e studi di settore indicano per la città di Roma un prezzo medio per la locazione di uffici al metro quadro di € 220 annuo, con un trend in crescita rispetto all'inizio dell'anno di oltre il 7% che sconta anche la situazione politica mondiale (aumento tassi inflattivi).



Tale importo di € 220/mq annuo, per le zone centrali si posiziona su un valore di circa € 360-400/mq.

A tali importi sono poi da aggiungere i costi necessari per l'utilizzo degli spazi ad uso ufficio quali *facilities*, oneri accessori, *building management*, ecc. stimati in circa € 200/mq annui.

Nel caso in questione – un immobile di oltre 15.000 mq. Per circa n. 1.000 persone – il valore stimato sarebbe in un range annuo ricompreso tra € 7.400.000 e € 9.000.000.

Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi per la valutazione del valore di mercato per una locazione ad uso ufficio di intero immobile sono state effettuate delle indagini di mercato nel corso del 2023, incontrando anche differenti operatori specializzati, per individuare immobili che presentano una superficie di almeno 2.000 mq.

L'analisi condotta ha evidenziato la scarsa disponibilità di immobili, nel quadrante considerato, che presentano caratteristiche tali da consentire di ospitare oltre 1.000 persone (superfici superiori ai 15.000 mq.).

Gli immobili valutati sono a circa 2 km dal centro storico di Roma e presentano una altissima accessibilità tramite servizi di rete locale di trasporti pubblici, in particolare, fermata delle linee autobus, metropolitana e tram.

Oltre ad una vicinanza alle principali stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina (entrambe hub dei servizi regionali e servizi AV), gli aeroporti di riferimento sono quelli di Roma Fiumicino, distante circa 30 km, e quello di Roma Ciampino, distante circa 15 km dalla zona in cui ricade il campione dell'indagine.

Il costo di locazione degli immobili che si è verificato sul mercato è ricompreso nel range annuo € 370/mq. - € 650/mq. Con un valore medio di € 470/mq.

A tale importo occorre poi aggiungere gli oneri accessori che sono stimati in circa € 200/mq. E ricomprendono i seguenti servizi:

- Facility (pulizia, facchinaggio, manutenzione impianti facility, manutenzione ascensori, manutenzione impianti security, gestione rifiuti, pulizia facciate)
- Utenze (energia elettrica e acqua)
- Varie (reception, addetti antincendio, presidi medici)
- Vigilanza
- Building management

La valutazione effettuata attraverso manifestazioni d'interesse ricevute dal mercato immobiliare per n. 7 immobili nel quadrante indicato ha consentito di determinare un valore annuo a postazione di lavoro in una "forchetta" compresa tra i € 6.800/mq. Ed i € 11.300/mq., con un valore medio rispetto a tutte le informazioni disponibili di circa € 8.500/mq. Che determinerebbero un valore complessivo per circa 1.000 postazioni di lavoro di circa € 7.500.000 annui, in linea con l'analisi effettuata sui dati dei bollettini ufficiali.

Tale importo complessivo è comprensivo degli oneri accessori, di cui sopra. Sebbene l'intenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia quella di individuare un immobile da locare a un prezzo comprensivo anche degli oneri accessori, l'ammontare della spesa derivante dalla stipula del contratto di locazione, di cui alla norma, potrebbe essere ridotto tenendo conto del solo valore medio annuo della locazione (€ 470/mq), potendo gli oneri accessori gravare sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero (consumi intermedi).

Nella tabella seguente vengono indicati i valori di dettaglio per ogni singolo immobile censito.

Immobile	Mq. ad uso ufficio	Canone annuo (€)	Valore annuo mq. (€)	Numero Postazioni	Costi Gestione (*)	Totale (€)	Valore a postazione (€)
1	4.500	2.000.000	444	400	900.000	2.900.000	7.250
2	16.800	6.200.000	369	1.200	3.360.000	9.560.000	7.967
3	2.000	1.000.000	500	180	400.000	1.400.000	7.778
4	1.900	800.000	421	170	380.000	1.180.000	6.941
5	2.000	1.300.000	650	150	400.000	1.700.000	11.333
6	5.300	2.000.000	377	450	1.060.000	3.060.000	6.800
7	5.400	3.000.000	556	370	1.080.000	4.080.000	11.027

(*) Ipotesi di € 200 mq.



Il **comma 77** interviene all'articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ridurre da 154,95 euro (300 mila lire) a 70 euro il valore delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all'uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA (il negoziante può non applicare l'imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell'imposta pagata). La riduzione della soglia del valore delle cessioni da 154,95 euro a 70,00 euro amplia la possibilità per i turisti extra UE di non pagare ovvero di chiedere il rimborso dell'IVA sugli acquisti di beni effettuati in Italia.

Sotto il profilo finanziario, sulla base dei dati e delle elaborazioni svolte dal Ministero del Turismo, l'attuale soglia minima di spesa (euro 154,94) riguarda un flusso di turisti internazionali extra UE per una spesa per lo shopping stimata di circa 3,1 miliardi di euro. Inoltre, sempre dalla stessa elaborazione risulta che la quota di tale importo esclusa dal tax free ammonta a circa 350 milioni di euro, generando un flusso di IVA pari a 51,1 milioni di euro. Tale spesa è attribuita per il 60% alle operazioni comprese tra euro 70 e 154,94, ossia un ammontare di circa 210 milioni di euro, con un corrispondente gettito IVA pari a circa 30,7 milioni di euro.

Pertanto, considerando l'entrata in vigore della misura dal 2024, si stima una perdita di gettito di 30,7 milioni di euro su base annua a decorrere dalla stessa annualità.

La disposizione stabilisce la decorrenza dal 1° febbraio 2024 della misura di cui al precedente comma 1. Sulla base dei medesimi dati utilizzati per la valutazione del predetto comma, si stima che lo spostamento della decorrenza di un mese (dal 1° gennaio al 1° febbraio 2024) determini un recupero di gettito IVA pari a circa 2,5 milioni di euro per il 2024.

Il **comma 78** prevede la possibilità di adeguare le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione a favore degli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Il **comma 79** prevede che l'adeguamento, che può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, è condizionato al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 80** prevede in particolare, in caso di eliminazione di valori:

- il pagamento dell'Iva non assolta da applicare al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con apposito decreto dirigenziale;

il pagamento di una imposta sostitutiva, con aliquota al 18%, delle imposte sui redditi e dell'Irap da applicare alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore eliminato.

Il **comma 81** prevede che in caso, invece, di iscrizione di esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento della sola imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap del valore iscritto. In tal caso, non è, invece, dovuta l'imposta sul valore aggiunto.

Il **Comma 82** prevede che l'adeguamento avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e il versamento delle imposte è effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo.

Il **Comma 84** prevede che l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il **comma 85** prevede a legislazione vigente tali operazioni di adeguamento non vengono effettuate in quanto il contribuente dovrebbe scontare sulla differenza la tassazione ordinaria, con la conseguenza che i bilanci contengono valori delle rimanenze non perfettamente corrispondenti a quelli reali rilevando in termini di risultato d'esercizio esclusivamente le variazioni delle stesse. La misura, pertanto, è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non quantificati in quanto legati sia alle "dimensioni" del fenomeno di sovrastima del magazzino sia a fattori comportamentali. In esame prevede che le predette eventuali maggiori entrate affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del



bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Comma 86 e 87. Le disposizioni non determinano maggiori oneri finanziari, trattandosi di verifiche svolte in via ordinaria dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Gli stessi, al contrario, possono avere effetti positivi sul gettito non predeterminabili, che, per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.

Il **comma 88** in argomento innalza, dall'8 per cento per cento all'11 per cento, la ritenuta che deve essere effettuata dalle banche e da Poste Italiane SPA all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

Per quantificare gli effetti positivi di gettito connessi alla modifica normativa, si stima preliminarmente un totale dei versamenti di tale ritenuta, identificata dal codice tributo 1039, sulla base degli ultimi dati disponibili nel triennio 2021-2023, di 3,25 miliardi di euro. Pertanto, l'innalzamento dell'aliquota della ritenuta di 3 punti percentuali può portare ad un maggior gettito pari a 1,22 miliardi di euro. Rispetto a tale ammontare, inoltre, occorre quantificare la quota-parte che produce effetti, in termini di cassa, solo nel primo di applicazione della nuova aliquota – venendo compensata dai minori acconti dovuti dai percipienti – e quella che corrisponde a un aumento permanente del gettito. Infatti, la ritenuta operata dai sostituti può essere scomputata dall'imposta dovuta dai sostituiti, sempreché i compensi percepiti vengano regolarmente dichiarati. Pertanto, in relazione ai contribuenti che non adempiono agli obblighi dichiarativi in maniera fedele, il maggior gettito derivante dall'aumento dell'aliquota della ritenuta può considerarsi definitivamente acquisito dall'erario, poiché in sua assenza gli importi non sarebbe correttamente assoggettati a tassazione. A tal proposito, per stimare la quota parte dei corrispettivi potenzialmente evasivi, si può utilizzare la propensione all'evasione, così come risulta dalla Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

In particolare, da tale relazione emerge che, per il 2020, la propensione media (Irpef ed Ires, calcolata in relazione ai rispettivi potenziali) all'evasione è pari al 49 per cento. Applicando tale percentuale alle maggiori ritenute in argomento, si può quantificare un maggior gettito strutturale pari a 598 milioni di euro. Di conseguenza, l'effetto puramente di cassa, che si verifica solo nel primo anno e viene compensato dai minori acconti dovuti, è quantificabile in 622 milioni di euro. A tale proposito, tuttavia, occorre considerare che, sempre dalla citata relazione, si evince che la propensione al *collection gap* (Irpef ed Ires) è pari in media al 4 per cento.

Pertanto, un ulteriore effetto strutturale della misura può essere colto rispetto alla riduzione del fenomeno dell'omesso versamento delle imposte dichiarate per un importo pari a 24 milioni di euro.

In ultimo, si rileva che per tenere conto delle tempistiche di efficacia della disposizione, per l'anno 2024 il maggior gettito è prudenzialmente quantificato in 10/12 del totale, tenuto conto che la norma entra in vigore il 1° marzo 2024.

Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

	2024	2025	2026	2027
Ritenuta	518	622	622	622
Totale	518	622	622	622

in milioni di euro

Commi 89 e 90. La disposizione modifica l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, estendendo l'istituto della ritenuta a titolo di acconto anche alle provvigioni corrisposte a fronte di prestazioni di intermediazione effettuate nel settore assicurativo, con aliquota pari al 23%. Si prevede, altresì, che detta aliquota venga applicata sul 50% dell'imponibile (ammontare delle provvigioni percepite). Detta base imponibile è ridotta al 20% nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti di avvalersi in via continuativa nell'esercizio della propria attività dell'opera di dipendenti o di terzi. L'estensione dell'ambito applicativo della ritenuta, a termini della RT consente un recupero di gettito, sia connesso all'evasione derivante dall'infedele od omessa



dichiarazione dei proventi da parte degli agenti assicurativi, sia un recupero di evasione da riscossione (i.e. somme dichiarate e non versate). Attraverso l'introduzione di un obbligo di sostituzione di imposta all'interno di un settore che ne è sprovvisto, si consente di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di intercettare i fenomeni evasivi – grazie al contrasto di interessi che si crea tra sostituto e sostituito – e rendere il sistema impositivo maggiormente conforme ai canoni della compliance by design. Per quantificare gli effetti di gettito connessi alla disposizione, in via preliminare si evidenzia che la Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva 2023, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1. ("Monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva") della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), ha stimato la propensione media al gap (Irpef ed Ires) al 49 per cento. Per utilizzare il dato da ultimo citato, è stato quantificato, tramite l'analisi dei modelli dichiarativi presentati in relazione all'anno 2021, il totale dei componenti positivi dichiarati da coloro che operano nel settore identificato dai codici ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni), 66.22.02 (Agenti di assicurazioni), 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni) e 66.22.04 (produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni). Dividendo tale valore, ammontante a 9,7 miliardi di euro, per il complemento a uno della propensione al gap (cioè 51 per cento) si ottiene il totale dei componenti positivi, inclusi quelli non dichiarati, pari a 19 miliardi. Fatto ciò, applicando alla differenza tra i componenti positivi ricostruiti e quelli dichiarati (9,3 miliardi) la ritenuta di imposta determinata nel suo ammontare medio ($8\% = [(23/2) + (23/5)]/2$), si ottiene un maggior gettito strutturale pari a 744 milioni. A tal proposito, si rileva che, rispetto ai componenti non correttamente dichiarati, la ritenuta è idonea a produrre un maggior gettito definitivo, poiché non si attiva il meccanismo dello scomputo in dichiarazione da parte del percipiente. Inoltre, rispetto ai compensi correttamente dichiarati, la ritenuta è in grado di ridurre il fenomeno del collection gap, con un conseguente maggior gettito che può essere determinato moltiplicando la propensione al gap da riscossione Irpef ed Ires (4 per cento) per l'importo della ritenuta applicata sui compensi dichiarati, ottenendo quindi un valore di 34 mln $[(0,08 * (9,7 \text{ mld})) * 0,04]$.

Tutto ciò premesso, a seguire si riportano in forma tabellare gli effetti di gettito (IRPEF), in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	583	778	778	778
Totale	583	778	778	778

Si prevede che le disposizioni di cui al **comma 89** si applicano a partire dal 1° aprile.

La disposizione di cui al **comma 91, lettera a)** innalza l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero equiparandola all'aliquota massima prevista per l'IMU per gli immobili tenuti a disposizione in Italia, tenuto conto che i comuni italiani di maggiore dimensione applicano l'aliquota massima. Pertanto, detta aliquota passa dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento. Per quantificare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla norma, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVIE dovuta per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW. Al riguardo, si evidenzia il carattere prudenziale della stima, tenendo conto che, in relazione agli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, non vi è l'obbligo di indicazione nel quadro RW (se già dichiarati in annualità precedenti).

Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigore dell'aliquota dello 0,76 per cento, un ammontare di imposta dovuta pari a 95.935.213 di euro. Tramite un calcolo proporzionale, la maggiorazione dell'aliquota disposta dalla norma ha portato ad un valore di IVIE complessiva pari a euro 133.804.376 $[95.935.213 \times (1,06 \text{ per cento} / 0,76 \text{ per cento})]$.

Pertanto, il gettito differenziale dovuto alla norma può essere quantificato in euro 37.869.163 $(133.804.376 - 95.935.213)$.

Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVIE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di



imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto. Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	75	37	37
Totale	0	75	37	37

La disposizione di cui al **comma 91, lettera b)**, modifica, raddoppiandola, l'aliquota dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute negli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche; da tale ambito, a partire dal 2024 sarà esclusa la Svizzera.

Per determinare gli effetti finanziari connessi alla modifica normativa, è stato preliminarmente determinato il valore complessivo dell'IVAFE dovuta, in relazione ai beni situati negli Stati citati (eccettuata, per quanto sopra detto, la Svizzera), per l'anno di imposta 2021, che rappresenta l'ultimo anno per il quale sono state presentate le dichiarazioni reddituali; in particolare, l'elaborazione è stata effettuata analizzando quanto riportato dai contribuenti nel quadro RW.

Tale analisi ha permesso di quantificare, in vigenza dell'aliquota del 2 per mille, un ammontare di imposta dovuta pari a euro 8.781.246. Il raddoppio dell'aliquota impositiva disposto dalla norma, quindi, può determinare un gettito complessivo pari a 17.562.492 di euro.

Per quantificare gli effetti in termini di cassa, inoltre, si è tenuto conto che la disciplina dell'IVAFE prevede che il versamento sia effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica dell'aliquota a partire dal periodo di imposta 2024 produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	17,5	8,7	8,7
Totale	0	17,5	8,7	8,7

Le disposizioni di cui al **comma 92, lettere a) e b)**, modificano l'attuale regime di tassazione degli atti costitutivi o traslativi dei diritti reali di godimento.

In particolare, viene disposto che – salvo i casi specificamente disciplinati dalle norme vigenti, il regime impositivo delle plusvalenze sia riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento che seguono la sua costituzione ad opera del proprietario, mentre i redditi ritratti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

Fatta tale premessa, per quantificare gli effetti finanziari della norma, tramite l'esame dei dati riportati negli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento del diritto di superficie, che rappresenta l'ipotesi più ricorrente di diritto reale di godimento, è stato rilevato che nell'anno 2021 il valore totale delle operazioni aventi ad oggetto tale diritto è stato pari a euro 1.383.395.579. A fronte di tali corrispettivi di vendita, le plusvalenze complessivamente dichiarate dai danti causa corrispondono a euro 60.875.127. Non essendo possibile distinguere analiticamente i negozi aventi ad oggetto la costituzione del diritto da quelli relativi alla sua cessione e considerando che i casi cessione del diritto, presupponendo la sua avvenuta costituzione, sono sicuramente inferiori in termini numerici, i negozi costitutivi sono stati prudenzialmente individuati in ragione del 50 per cento del totale. Pertanto, il valore complessivo dei redditi da sottoporre a tassazione in base alla disposizione in commento è risultato pari a euro 691.697.789. Sottraendo da tale importo le somme dichiarate dai danti causa, il reddito



differenziale è quantificabile in 630.822.663. Applicando, in via prudenziale, a tale importo un'aliquota media del 33 per cento, si ottiene una maggiore imposta pari a euro 208.171.478.

Inoltre, per declinare gli effetti positivi di gettito in termini di cassa, si evidenzia che il versamento Irpef viene effettuato tramite acconto e saldo, ove l'acconto è pari al 100 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente. Pertanto, la modifica delle regole di determinazione della base imponibile, a partire dal periodo di imposta 2024, produrrà i suoi effetti dall'anno 2025. Inoltre, in tale ultimo anno andranno a sommarsi la maggiorazione dell'importo dovuto a saldo per l'anno 2024 e il maggiore importo dell'acconto.

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	416	208	208
Totale	0	416	208	208

La disposizione di cui al **comma 92, lettera c)**, modifica le regole di determinazione della base imponibile relative alla cessione di metalli preziosi, eliminando la possibilità prevista dal vigente art. 68, comma 1, lett. d) del T.U.I.R di determinare forfettariamente nella misura del 25% – in mancanza di documentazione inerente il costo di acquisto - l'importo della plusvalenza, cosicché, ove la base imponibile non possa essere determinata in maniera analitica, la plusvalenza si presumerà nella misura dell'intero corrispettivo percepito.

Quanto alla metodologia seguita per stimare gli effetti finanziari, in via preliminare si evidenzia che non tutti i dati relativi alle compravendite di metalli preziosi sono disponibili (es. vendite tra privati) e, di conseguenza, gli importi di seguito quantificati possono considerarsi assolutamente prudenziali. In particolare, in base alle informazioni trasmesse dagli intermediari finanziari in relazione alle compravendite di metalli preziosi perfezionate con il loro intervento, risulta che il totale del valore delle vendite realizzate nel 2022 (ultimo anno intero disponibile) ammonta a euro 3.017.139.012. In base all'attuale disciplina normativa, anche considerato che la maggior parte dei beni preziosi perviene a titolo gratuito in occasione di eventi e festività familiari e, quindi, non ha un costo d'acquisto, il reddito imponibile relativo alle citate operazioni può essere quantificato in misura pari al 25 per cento del totale, cioè pari a euro 754.284.753.

Per effetto della disposizione normativa, invece, il reddito imponibile sarebbe, come anticipato, da quantificare in maniera analitica e, in assenza del costo di acquisto, corrisponderebbe all'intero valore di cessione. In via prudenziale, per quantificare la plusvalenza teorica si utilizza l'incremento percentuale del valore dell'oro – che è il bene maggiormente rappresentativo della categoria dei metalli preziosi – registrato a partire dal 2019, che ammonta a circa il 100 per cento, con conseguente plusvalenza sul prezzo di acquisto del 50 per cento. Applicando tale valore percentuale al totale dei corrispettivi, il reddito imponibile complessivo risulta pari a euro 1.508.569.506, mentre il reddito differenziale (rispetto alla base imponibile determinata con le regole previgenti) a euro 754.284.753. Considerato, altresì, che le plusvalenze in argomento sono soggette a tassazione sostitutiva con un'aliquota del 26 per cento, il maggior gettito connesso alla disposizione normativa può essere stimato in un importo pari a euro 196.114.036.

Da ultimo, per determinare l'effetto in termini di cassa, si evidenzia che l'imposta sostitutiva non prevede il versamento di acconti e, di conseguenza, il primo effetto finanziario positivo si produrrà interamente nell'anno 2025.

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	0	196	196	196
Totale	0	196	196	196

La disposizione di cui al **comma 93** ha finalità di contrasto alle frodi IVA nel settore della compravendita di autoveicoli, estendendo all'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le procedure di



versamento (tramite F24 El.IDE) e controllo previste ai commi 9 e 9-bis dell'art. 1 del D.L. 262 del 2006. Storicamente, l'immatricolazione di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino si presentava limitata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista geografico.

Dal punto di vista numerico, nella tabella che segue si può osservare il costante incremento del numero dei veicoli di provenienza sammarinese (da 2.390 veicoli nel 2018 a 8.887 veicoli nel 2022). Risulta significativo, inoltre, il numero di auto provenienti formalmente dalla Repubblica di San Marino se raffrontato con il numero di auto effettivamente immatricolate in detto Stato: negli anni 2018 e 2019 una percentuale attorno all'80 per cento era costituita da auto effettivamente immatricolate nella stessa Repubblica di San Marino e quindi geograficamente legate a questo territorio. Tale percentuale cala drasticamente negli anni dal 2021 in avanti: dal 2021 infatti è pienamente operativa la riforma di cui all'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, comportante la verifica da parte dell'Agenzia delle entrate in capo a tutte le immatricolazioni di veicoli di provenienza comunitaria. Il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ha evidentemente indotto la ricerca di nuovi canali per ottenere l'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria in frode all'IVA: si presume che il significativo aumento dei veicoli formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino, tanto più quando svincolato da un'immatricolazione nello stesso Paese, possa essere messo in relazione a un fenomeno frodatario.

Oltre all'incremento numerico, legato in massima parte ad auto della categoria di lusso (e quindi dal rilevante valore unitario), si rileva la presenza di numerosi soggetti fiscalmente evanescenti che richiedono l'immatricolazione dei veicoli. Limitatamente alle società e ai titolari di partita IVA, che hanno immatricolato auto provenienti dalla Repubblica di San Marino e che presentano un profilo fiscale a rischio, si rilevano i seguenti importi di acquisti intracomunitari: per l'anno 2021 circa € 44 milioni, per l'anno 2022 circa € 149 milioni, per l'anno 2023 (in corso) circa € 77 milioni. A detti acquisti intracomunitari, tuttavia, non corrispondono versamenti di IVA mediante il modello F24 El.Ide.: ne discende in via deduttiva la considerazione che i veicoli oggetto di tali acquisti intracomunitari siano stati immatricolati ricorrendo a procedure alternative al dovuto versamento d'imposta. Considerando l'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento si può stimare un ammanco per le casse erariali di circa € 9.680.000 per il 2021, € 32.780.000 per il 2022, € 16.940.000 per il 2023 (fino a luglio). Si consideri comunque che la quantificazione riportata è prudenziale, poiché tiene conto esclusivamente dei veicoli immatricolati a nome di soggetti passivi IVA, senza considerare le immatricolazioni effettuate da soggetti evanescenti intestando direttamente il veicolo alla persona fisica acquirente finale. Considerando i più recenti dati 2022 e 2023, tra loro coerenti quanto alla quantificazione appena operata dell'imposta non corrisposta, si può quindi stimare un maggior gettito IVA corrispondente a circa euro 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il contrasto a tale tipologia di frode, operato prevedendo l'esame della documentazione fiscale relativa all'immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria all'Agenzia delle entrate, garantisce una maggiore efficacia e pervasività del controllo. Inoltre, la procedura sarà in parte automatizzata sfruttando applicativi già in uso all'Agenzia delle entrate, da implementare con risorse in house, non determinandosi, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 94 a 99. Le disposizioni di cui al **comma 94, lettera a), al comma 97, lettera a) e al comma 98**, intervengono in materia di compensazione dei crediti.

In particolare, la proposta di cui al **comma 94, lettera a)**, di natura procedurale, interviene sull'articolo 37, comma 49-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introducendo l'obbligo per i contribuenti di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.

La proposta di cui al **comma 97, lettera a)**, stabilisce le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, che risultano diversificate in ragione delle particolarità dei due Istituti; più precisamente:

- i crediti nei confronti dell'INPS possono essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo o dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (o dalla denuncia, a seconda dei casi) da cui emergono i crediti stessi;
- i crediti nei confronti dell'INAIL, di qualsiasi importo, possono essere compensati a condizione che siano certi, liquidi, esigibili e registrati negli archivi dell'Istituto, in quanto gli unici crediti per premi



assicurativi ed accessori ammissibili in compensazione sono costituiti da importi già versati e censiti da INAIL.

Le disposizioni in esame consentiranno di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 95 e al comma 94, lettera b)**, intervengono in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione. Le medesime disposizioni, ai sensi del **comma 96**, decorrono dal 1° luglio 2024.

In particolare, la disposizione normativa di cui al **comma 94, lettera b)** pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli, accertamenti esecutivi superiore ad euro centomila. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che compulsa al versamento di imposte iscritte a ruolo i contribuenti che hanno un forte interesse, in base a un comportamento razionale, a mantenere la possibilità di operare la compensazione con le imposte dell'anno di competenza, altrimenti inibito dalla disposizione, sono stati preliminarmente individuati i contribuenti che, per l'anno 2022, sarebbero ricaduti, avendo carichi residui superiori a euro 100.000, nel nuovo divieto e quantificate le compensazioni dagli stessi effettuate.

In tal modo è stato possibile simulare gli impatti che la norma avrebbe prodotto qualora fosse già entrata in vigore nel suddetto anno.

Perimetrata la platea di riferimento, con lo scopo di individuare solo i soggetti che presentano un elevato profilo di rischio fiscale, sono stati prudenzialmente espunti tutti gli enti pubblici e le società di grandi dimensioni, per i quali la presenza di carichi pendenti non si può considerare fisiologica. Inoltre, sono stati eliminati tutti i contribuenti che, pur presentando carichi residui, hanno nel tempo effettuato dei pagamenti per importi superiori a euro 100.000, poiché in tal caso è improbabile che il carico debitorio permanga sino al 2024.

A questo punto, sono stati selezionati i contribuenti per i quali gli importi compensati risultano inferiori rispetto al carico residuo, agendo quindi subordinatamente all'ipotesi che, in tale situazione, il contribuente non procederebbe alla compensazione poiché l'alternativa possibile, cioè il pagamento del carico debitorio, risulterebbe maggiormente onerosa.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle minori compensazioni connesse alla norma è stato quantificato in euro 251.000.000. A tal ultimo riguardo, per dare conto della prudenza della stima, si evidenzia che per i soggetti che presentano un importo delle compensazioni superiori a quello dei carichi residui, aderendo all'ipotesi di razionalità sopra evidenziata, si sarebbe potuto stimare un maggior gettito, pari a 500 milioni di euro, derivante dall'estinzione delle posizioni debitorie. Tenuto conto, tuttavia, che tale ipotesi richiederebbe una condotta attiva dei soggetti interessati, l'importo in questione non viene ascritto alla disposizione. Inoltre, considerato che l'attuazione della norma richiede dei tempi tecnici di adeguamento delle procedure informatiche, il valore di 251.000.000 di euro viene ridotto della metà e imputato, prudenzialmente, al solo anno 2024.

Tutto ciò premesso, a seguire si espongono in forma tabellare gli effetti di gettito declinati in termini di cassa:

Importi in milioni di euro	2024	2025	2026	2027
Effetti di gettito	125	0	0	0
Totale	125	0	0	0

Le disposizioni di cui al **comma 97, lettera b)**, e al **comma 99**, intervengono anch'essi in materia di contrasto alle frodi, mediante compensazioni di crediti utilizzati da imprese "apri e chiudi". In particolare, la proposta di cui al **comma 99** inasprisce il divieto di operare la compensazione ex art. 15 del D. lgs. 241/1997, da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (già



onerati di presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) al ricorrere dei presupposti stabiliti dai commi 15-bis e 15-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendolo anche alle ipotesi in cui il contribuente abbia comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività, con finalità di contrasto all'evasione fiscale e contributiva correlato al fenomeno delle imprese "apri e chiudi". Le due norme, in funzione antifrode, producono effetti di gettito positivi prudenzialmente non quantificati.

Il **comma 98** prevede che le modalità attuative delle disposizioni di cui ai **commi 94, lettera a) e 97** siano assunte d'intesa fra i Direttori dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, INAIL.

Comma 100. Il nuovo articolo 75-ter del citato DPR n. 602 del 1973 è diretto a migliorare i risultati della riscossione coattiva ed è pertanto privo di effetti negativi per la finanza pubblica. Viceversa, allo stesso è ascrivibile un maggior gettito della riscossione a mezzo ruolo, la cui quantificazione tiene in considerazione i seguenti elementi.

Prudenzialmente, è stato ipotizzato che, in attesa di poter rendere compiutamente operative le nuove modalità di recupero coattivo, quelle attuali continueranno ad essere adottate per tutto il 2024 e saranno completamente sostituite dalle nuove nel secondo semestre dell'anno 2025.

L'intervento consentirà, grazie al ricorso a forme di cooperazione applicativa e a ogni altro strumento informatico disponibile, di acquisire, sin dalla fase propedeutica a quella di avvio della procedura esecutiva, i dati e le informazioni necessari al buon esito dell'azione di recupero, da chiunque detenuti (cfr. comma 88) e di rendere così più efficiente la procedura, con particolare riguardo a quella mobiliare. Tali informazioni, proprio grazie alla cooperazione applicativa e ai suddetti strumenti informatici, potranno, infatti, diversamente dal passato, essere più puntuali ed aggiornate.

Prendendo a riferimento i valori consolidati nel 2022, preminentemente relativi all'azione esecutiva mobiliare, è stata stimata la riscossione derivante dall'azione predetta a legislazione previgente e quella derivante dall'applicazione del nuovo processo.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2024	2025	2026
<i>A. Riscossione da esecuzione mobiliare a legislazione previgente</i>	570,70	570,70	570,70
<i>B. Riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B1+B2)</i>	570,70	918,00	1.265,40
<i>B1. Riscossione da esecuzione mobiliare con modalità previgenti</i>	570,70	285,30	0,00
<i>B2. Riscossione da esecuzione mobiliare con nuove modalità</i>	0,00	632,70	1.265,40
<i>Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzione mobiliare con intervento di modifica del relativo processo (B – A)</i>	0,00	347,30	694,70

Tuttavia, tenuto conto della formulazione della norma, che demanda ad uno o più decreti ministeriali le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni e ai dati funzionali all'attivazione di procedure esecutive mobiliari, si è ritenuto di ridurre prudenzialmente del 30% tale stima, non potendo conoscere, a priori, le soluzioni applicative che il predetto decreto/i, emanato/i sentito anche il Garante delle Privacy, renderà/renderanno fruibili.

<i>Importi in milioni di euro</i>	2024	2025	2026



Incremento di gettito derivante dalla riscossione da esecuzioni mobiliari con intervento di modifica del relativo processo (stima prudenziale)	0,00	243,11	486,29
---	-------------	---------------	---------------

di cui:

<i>Erario</i>	<i>0,00</i>	<i>162,63</i>	<i>325,30</i>
<i>Enti Previdenziali</i>	<i>0,00</i>	<i>59,74</i>	<i>119,50</i>
<i>Altri Enti</i>	<i>0,00</i>	<i>20,74</i>	<i>41,49</i>

Commi 101- La disposizione prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendosi per tali eventi i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Per contribuire alla gestione del portafoglio gestito dalle compagnie assicurative per la copertura dei predetti danni SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore degli assicuratori e riassicuratori, a condizioni di mercato, copertura fino al 50 per cento degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte **del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le obbligazioni di SACE S.p.A. per la copertura di cui sopra sono assistite dalla garanzia dello Stato. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La copertura finanziaria degli impegni assumibili da SACE a valere sull'istituenda sezione speciale, **con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro** del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dotata di autonoma evidenza contabile e in ogni caso entro il limite massimo di 5 miliardi di euro **per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, all'importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo**, insiste sulle risorse disponibili sul menzionato Fondo (art. 1, comma 14, DL n. 23/2020) le cui disponibilità ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 23 miliardi di euro. **Tali disponibilità risultano pertanto** sufficienti a coprire le potenziali escussioni attese, dal momento che data la natura onerosa e a mercato della garanzia, queste verranno alimentate da premi quantificati secondo una metodologia idonea ad assicurare la piena auto sostenibilità del regime. Non risulta pertanto necessario un rifinanziamento del Fondo. Dal punto di vista degli effetti sul gettito, la disposizione è foriera di determinare due effetti di segno opposto. L'obbligo a carico delle imprese di assicurarsi contro tali rischi determinerà in primo luogo un incremento delle imposte sui premi assicurativi. D'altra parte, il costo sostenuto dalle imprese rientra tra le spese inerenti e quindi è un costo deducibile nella determinazione del reddito. Per prassi, tali effetti non vengono rilevati in sede di valutazione in quanto legati alla redditività dei soggetti interessati. In questo caso, tuttavia, c'è un obbligo per legge, circostanza che appare suscettibile di determinare una maggiore spesa a carico delle imprese, che però in sede di determinazione del reddito potrebbero agire in senso riduttivo su altri costi, mantenendo un livello di reddito inalterato. Per questi motivi, non appare necessario stimare effetti e, in ogni caso, considerando tutti e due gli effetti sopra richiamati, la valutazione complessiva della norma dovrebbe andare nella direzione di una sostanziale invarianza considerando gli effetti compensativi tra la maggiore imposta sui premi assicurativi e la perdita sulle IIDD per la deducibilità dei premi corrisposti.

Il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. DL Liquidità), al fine di potenziare il sostegno pubblico all'esportazione e far fronte alla grave crisi economica innescata dall'emergenza COVID-19, ha apportato, all'articolo 2, modifiche sostanziali all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sostituendo il previgente quadro di regole e prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti



dall'attività assicurativa di SACE S.p.A. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento.

È stato inoltre previsto, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che, alla data della entrata in vigore del medesimo decreto, fosse riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea e che il novanta per cento degli attivi costituenti le connesse riserve tecniche fosse trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze da SACE S.p.A..

L'articolo 2, comma 6, ha inoltre disposto che, a sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possano procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

La disposizione chiarisce quindi che, a fronte del trasferimento al MEF degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, è riconosciuta a SACE la retrocessione dei costi sostenuti in relazione all'acquisizione degli impegni ceduti allo Stato, quantificabili sulla base dei bilanci e/o dei prospetti contabili della società medesima. Ciò, anche in linea con quanto avviene nel mercato assicurativo e previsto per strumenti analoghi in cui vi sia affidamento a SACE S.p.A. di connesse attività di gestione. Inoltre chiarisce il riconoscimento per SACE della retrocessione dei costi sostenuti, in relazione all'acquisizione degli impegni ceduti allo Stato, quantificabili sulla base dei bilanci e/o dei prospetti contabili della società medesima, a fronte del trasferimento al MEF degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, in conformità e all'esito delle verifiche previste dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

La norma in esame riguarda entrate attualmente non scontate nei saldi di finanza pubblica, in quanto saranno note con certezza solo all'esito delle menzionate verifiche e, pertanto, la decurtazione delle stesse per tenere conto dei costi sostenuti da SACE non comporta effetti peggiorativi relativamente a tali saldi.

Commi 113-122. La disposizione introduce il nuovo Capo VI-bis al Titolo XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – “CAP”), al fine di promuovere l'istituzione da parte degli operatori del settore assicurativo, e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un fondo a garanzia degli assicurati nel ramo vita. L'intervento ha la finalità di rafforzare il comparto assicurativo anche alla luce dei recenti eventi, garantendo la stabilità del sistema finanziario con i conseguenti positivi effetti sul sistema economico. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Comma 123. Si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una **dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.** Con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, in particolare, ad individuare le risorse di cui al primo periodo da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 41 decreto legge 50 del 2017 (acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile) e al sostegno dei comuni colpiti dal sisma 2009 per interventi volti a favorire forme di viabilità alternativa.

Per tale ultima finalità, al **comma 124** viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi di parte corrente, al fine di sostenere e favorire forme di viabilità alternativa nei territori dei comuni colpiti dal sisma 2009.

Comma 125. La disposizione è diretta, per i soggetti che accedono al pensionamento con il trattamento liquidato interamente con il sistema contributivo (soggetti con il primo accredito contributivo dal 1/1/1996) a:



- a) ridurre da 1,5 volte l'assegno sociale a 1 volta l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 754,91 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento di vecchiaia al requisito anagrafico di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 201/2011 (SRA, Statutory retirement age, nel 2024 pari a 67 anni) e 20 anni di contributi (si prescinde dall'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale in presenza di un'età pari a SRA+4 e un'anzianità contributiva minima di 5 anni);
- b) aumentare da 2,8 volte l'assegno sociale a 3,0 volte (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) l'assegno sociale la soglia (dal 2012 rivalutata con la media mobile quinquennale della variazione del PIL nominale, nel 2023 a normativa vigente tale soglia è pari a 1.409,16 euro) di importo pensionistico da maturare per accedere al pensionamento anticipato al requisito anagrafico inferiore di 3 anni rispetto a SRA in presenza di un'anzianità contributiva di 20 anni. E' altresì previsto:
- l'adeguamento del requisito contributivo di 20 anni agli incrementi della speranza di vita;
 - il posticipo di tre mesi della decorrenza del trattamento pensionistico una volta maturati i complessivi requisiti previsti;
 - Il riconoscimento del trattamento pensionistico per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per vecchiaia.


Le disposizioni hanno un effetto opposto, il quale, combinato, non pregiudica gli andamenti a normativa vigente di medio-lungo periodo della spesa pensionistica in rapporto al PIL, la sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico.

L'effetto della modifica di cui alla **lettera a)** è diretto a consentire, rispetto alla normativa vigente, l'anticipo al pensionamento di soggetti che non avrebbero maturato l'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale o l'avrebbero maturato successivamente al compimento di SRA combinata con l'anzianità contributiva minima di 20 anni. Questo comporta un maggiore onere per anticipo del pensionamento e, qualora ne sussistano i presupposti, un maggiore onere anche per integrazioni di importi che, a normativa modificata, risulterebbero più bassi per i soggetti in condizione di beneficiare di tali integrazioni. Essendo una misura diretta ad anticipare il pensionamento la stessa comporta una diminuzione della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico, adottati anche a livello comunitario, la misura comporta un peggioramento dell'adeguatezza per prestazioni.

L'effetto della modifica di cui alla **lettera b)** è diretto complessivamente a posticipare il pensionamento dei soggetti che accedono, a normativa vigente, al pensionamento tre anni prima della maturazione di SRA mediante le complessive misure sopra descritte. Questo comporta un minore onere derivante dal posticipo del pensionamento e, sostanziandosi in una misura diretta a posticipare il pensionamento, la stessa comporta un aumento della crescita potenziale. Sul piano dei parametri di valutazione del sistema pensionistico adottati anche a livello comunitario la misura comporta un miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni.

Sul piano specifico degli effetti finanziari gli stessi, attesa la tipologia degli interventi, sono valutabili sostanzialmente nel medio lungo periodo e di seguito si rappresenta fino al 2060 l'indicatore della maggiore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL derivante dai due interventi separatamente (pensionamento di vecchiaia e pensionamento anticipato) e dall'intervento complessivo.





Al 2040 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di abbassamento della soglia per l'accesso al pensionamento di vecchiaia è pari a 0,5 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di revisione dei requisiti per l'accesso e la decorrenza è pari a 0,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2040 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una maggiore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,1 punti percentuali di PIL.

Al 2060 la maggiore incidenza cumulata della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla **lettera a)** è pari a 1,2 punti percentuali di PIL e la minore incidenza cumulata in rapporto al PIL della spesa pensionistica in rapporto al PIL dovuta all'intervento di cui alla **lettera b)** è pari a 1,4 punti percentuali di PIL. L'effetto complessivo della disposizione in esame al 2060 con riferimento all'indicatore in considerazione evidenzia una minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL pari a 0,2 punti percentuali di PIL. Ciò consente di neutralizzare a tutto il 2060 l'effetto complessivo sul debito pubblico in rapporto al PIL.

In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito all'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL, al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.

In merito agli effetti finanziari limitati al primo decennio di applicazione, peraltro molto parziale della disposizione in esame che per caratteristiche intrinseche esplica i propri effetti nel medio-lungo periodo si rappresenta quanto segue:

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia)	Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro)				
		Totale oneri pensionistici	TFR settore privato	TFR settore privato	Effetti finanziari complessivi al lordo degli effetti fiscali	Effetti finanziari complessivi al netto degli effetti fiscali



			al lordo effetti fiscali	al netto effetti fiscali		
2024	5	27	28	21	55	48
2025	7	45	14	11	59	56
2026	8	60	13	9	73	69
2027	12	76	24	18	100	94
2028	16	102	31	23	133	125
2029	19	115	24	18	139	133
2030	24	115	29	22	144	137
2031	30	137	37	27	174	164
2032	32	102	28	21	130	123
2033	33	111	34	25	145	136

Commi 126-130 La disposizione concede la facoltà di riscatto, per il biennio 2024-2025, nella misura massima di cinque anni, di periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Si precisa che, quale base dati, è stata assunta una rilevazione di carattere amministrativo; nel periodo 2019-2021 sono state evidenziate – per il complesso delle gestioni- 5.500 domande con accoglimento (con una stima – considerate le domande in istruttoria- di circa 6.600 domande nel complesso) per le quali è stato accertato un periodo medio di riscatto pari a circa 2 anni e un onere medio da riscatto pari a 18.300 euro pro capite.

Poiché la proposta in esame riprende quanto già disposto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019 si ritiene che nel biennio 2024-2025:

- verranno accolte complessivamente circa 1.200 domande derivanti:
 - a) da domande residuali rispetto a quanto già rilevato (trattasi di coloro che non hanno presentato domanda nel periodo 2019-2021 e che lo faranno in caso di accoglimento della proposta normativa),
 - b) da nuove domande provenienti da nuovi assicurati;
- che la durata del riscatto sia pari a 24 mesi per lavoratori dipendenti e 12 mesi per lavoratori autonomi
- che l'onere medio da riscatto sia pari a 19.620 euro;
- che tutti gli interessati optino per la rateizzazione decennale.

Di seguito la proiezione decennale delle maggiori entrate contributive.

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa
Biennio 2024-2025
(complesso dei lavoratori)

Effetti positivi per finanza pubblica (+)/Effetti negativi per finanza pubblica(-)
 (in milioni di euro)

Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco
2024	600	1,11
2025	600	2,24
2026	0	2,24
2027	0	2,24
2028	0	2,24
2029	0	2,24



2030	0	2,24
2031	0	2,24
2032	0	2,24
2033	0	2,24

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di periodo da valutare con il sistema contributivo (e quindi corsi di studio post 1995), si riferiscono, implicitamente, ad iscritti “giovani” i cui corrispondenti oneri pensionistici saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

Comma 131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l’INPS sono tenute a trasmettere, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, all’Istituto nazionale di previdenza sociale esclusivamente le denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Va evidenziato che i contributi omessi riferiti a periodi ante 2005 e non accertati (e notificati) entro il termine del 31 dicembre 2023 saranno da considerarsi prescritti stante la disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335 così come modificata dall’articolo 9, comma 1, lett. a) del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14 (cd. “Milleproroghe 2023”).

L’esigenza di una disposizione di questo tenore deriva dalle difficoltà riscontrate nella ricostruzione dei dati contributivi per i periodi ante 2005 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle gestioni ex-INPDAP, periodi nei quali la comunicazione delle informazioni ai fini contributivi è stata effettuata con sistemi diversi nel tempo che hanno dato luogo a notevoli criticità.

Con l’introduzione, dal gennaio 2005, del sistema delle denunce mensili di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la verifica della contribuzione versata e la conseguente alimentazione delle posizioni assicurative è stata standardizzata e messa a regime.

La norma, dichiarando assolti gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, fa decadere la pretesa creditoria dell’INPS (ex-INPDAP) nei confronti dei datori di lavoro pubblici che può essere stimata nell’ammontare di 200 milioni di euro in riferimento all’anno 2022. La stima include anche la quota di contributi a carico del lavoratore correttamente trattenuta dal datore di lavoro pubblico al momento del pagamento della retribuzione.

Tale ammontare annuo di introiti da regolarizzazioni potrà essere considerato esigibile solo se accertato entro la fine del corrente anno, in relazione al termine di sospensione della prescrizione (31/12/2023) stabilito dall’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14.

Nell’ipotesi in cui la contribuzione da regolarizzazione sia considerata dovuta anche negli anni successivi al 2023, si può stimare che tali somme ammontino a 200 milioni di euro annui per il prossimo decennio. Si evidenzia che la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione, non assistiti dal versamento dei contributi. Non sorgono quindi ulteriori oneri pensionistici legati al riconoscimento dei periodi oggetto di regolarizzazione. L’Inps è tenuto a erogare la pensione indipendentemente dal versamento dei contributi come se lo stesso fosse avvenuto regolarmente; pertanto, gli effetti sono già previsti nel bilancio dell’Istituto e sono scontati sui tendenziali di finanza pubblica.

Gli importi dovuti a titolo di regolarizzazioni sono da considerarsi neutri ai fini dei saldi di finanza pubblica considerando la Pubblica Amministrazione nel suo complesso perché trattasi di regolazioni fra pubbliche amministrazioni. Non lo sono per il singolo Ente, che difatti si trova sgravato dell’obbligo di versare contribuzione risalente nel tempo a fronte di avvisi di addebito emessi dall’INPS.

La disposizione comporta oneri per minori entrate contributive con effetti sul solo saldo netto da finanziare per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

Commi 132 e 133. Le disposizioni prevedono che i risparmi derivanti dall’applicazione del **comma 131** costituiscono economie di spesa per le amministrazioni interessate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.



Commi 134 e 135. Le disposizioni sono dirette a ridurre parzialmente il grado di indicizzazione previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 197/2022, nell'anno 2024 esclusivamente per le pensioni complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS portandolo da 32 punti percentuali a 22 punti percentuali.

Dalle disposizioni derivano effetti positivi per la finanza pubblica. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che prevedono strutturalmente un contenimento disavanzo pubblico, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, mantenendo comunque un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico.

Tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2022):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,1%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,7%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,3%;
 - d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 9,0%;
 - e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,2%;
 - f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,7%
- b) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – ai fini della indicizzazione 2024 – stima anno 2023: circa 313,8 mld di euro;
- c) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2023 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2023. In particolare, l'indicizzazione 2024 è computata in base ad un tasso del 5,6 per cento (previsione tasso di inflazione, variazione indice foi nt per l'anno 2023);

derivano i seguenti effetti finanziari:

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(135)	(135)	(135)	(134)	(133)	(131)	(130)	(128)	(126)	(123)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	77	77	77	76	75	74	73	72	71	69

Commi 136 e 137. Le disposizioni sono dirette a prorogare per l'anno 2024 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge n. 232/2016 prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2022 che evidenziano una generazione di beneficiari di circa 16.600 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2024, stimati in circa 12.500, conseguendone i seguenti maggiori oneri:



	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (mgl di unità)	Oneri (mln di euro)
2024	12,5	85
2025	11,1	168
2026	8,0	127
2027	3,4	67
2028	0,0	24
2029	0,0	0

Comma 138. La disposizione intende prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge n. 197/2022 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2022, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2023 modificando tali requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023, che viene elevato a 61 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2024 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2023. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio, ancorché parziali (anche per l'operare del regime delle decorrenze e un accesso graduale nel tempo), relativi alla prestazione di cui al comma 292 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022 che a tutto settembre 2023 registrano domande pari a 2.228, nonché dell'incremento del requisito anagrafico di un anno.



Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			/risparmio (-) TFS (mln €)		
			lordo fisco	netto fisco	
2024	2,2	16,1	0	0	16,1
2025	3,0	44,9	0	0	44,9
2026	4,0	59,8	17,1	14,2	74,0
2027	3,0	59,9	20,9	17,4	77,3
2028	2,0	46,8	14	11,6	58,4
2029	1,0	25,3	5,1	4,3	29,6
2030	0,0	1,2	-0,7	-0,5	0,7

Comma 139. La disposizione in esame consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente comma. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 anche per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. 1 TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a tre mesi).

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a sei mesi). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) del 2023, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

In via innovativa rispetto alla misura c.d. Quota 103 del 2023 (per la quale è previsto che la pensione anticipata possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo, limite applicato in via temporanea fino alla maturazione del requisito di cui all'articolo 24, comma 6 del DL n. 2021/2011), per la c.d. Quota 103 del 2024 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato ridotta a 4 volte il trattamento minimo rispetto al valore di 5 volte il trattamento minimo previsto per chi matura i requisiti nel 2023..

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore.

Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41



anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi inferiori a 1 anno e 10 mesi per gli uomini (per effetto del differente regime delle decorrenze l'anticipo massimo si riduce rispetto al differenziale tra i requisiti di accesso in misura pari al differenziale tra i regimi delle decorrenze in vigore per le due tipologie di pensionamento) e inferiori a 10 mesi per le donne (per lo stesso motivo sopra rappresentato) la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, può condizionare le scelte comportamentali.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2024	17,0	112,0	50,0	37,0	149,0
2025	25,0	804,0	42,0	31,0	835,0
2026	3,0	414,0	-79,0	-59,0	355,0
2027	0,0	-151,0	-12,0	-9,0	-160,0

Comma 140. La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2024 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.



(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2024	-14,0	5,3	-8,7	0	0	0	-8,7
2025	-28,6	10,9	-17,7	0	0	0	-17,7
2026	-29,2	11,1	-18,1	0	0	0	-18,1
2027	-29,8	11,3	-18,5	0	0	0	-18,5
2028	-30,4	11,6	-18,8	0	0	0	-18,8
2029	-15,5	5,9	-9,6	4,4	-1,5	2,9	-6,7
2030	0	0	0	8,9	-3,1	5,8	5,8
2031	0	0	0	9,0	-3,2	5,8	5,8
2032	0	0	0	9,1	-3,2	5,9	5,9
2033	0	0	0	9,2	-3,2	6	6,0

Comma 141. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in aggiunta alle risorse ivi previste, è autorizzata la spesa massima di euro 10,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 10,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 2,4 milioni per l'anno 2027. (trattamento di pensione lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023). Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della, legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma 6-bis del medesimo articolo 1.

Il limite di spesa è determinato come segue.

L'articolo 500 comma 1 della legge 160/2019 ha introdotto una deroga al prepensionamento dei lavoratori poligrafici, limitatamente agli anni 2020-2023, consentendo l'accesso al trattamento di pensione con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

La disposizione in esame istituisce nel perimetro della norma un ulteriore stanziamento che consente il pensionamento con le medesime regole previste dall'art. 1 c. 500 L. 160/2019, ad un collettivo di soggetti stimato in circa 400 unità con decorrenza del trattamento 1/1/2024. Tali soggetti sulla base degli attuali andamenti risultanti dal monitoraggio, resterebbero altresì esclusi a causa del raggiungimento del limite di stanziamento previsto dalla norma originaria.

Sulla base dei dati di monitoraggio risultano presentate per gli anni 2020-2023 circa 3.400 domande di pensionamento secondo le regole stabilite dall'art. 1 c. 500 L. 160/2019. La tabella successiva sintetizza l'esito delle domande:

Numero domande pervenute	Numero domande accolte	Numero domande respinte	Numero domande giacenti ¹
2.751	2.409	103	239

L'importo medio mensile delle pensioni liquidate è pari a 1.880 euro e la durata massima dell'anticipo è risultata pari a circa 3 anni e mezzo (1.280 giorni).

Ai fini della valutazione degli oneri derivanti dalla norma sono state fatte le seguenti ipotesi:

¹ Oltre alle domande giacenti bisogna considerare il numero dei nominativi contenuti nei contratti siglati non ricompresi nelle domande presentate. Tale collettivo è pari a 669 unità.



- numerosità della generazione pari a 400 soggetti;
- importo medio di pensione pari a 2.000 euro;
- numero medio di anni di anticipo pari a 3;

Per la valutazione degli effetti finanziari, è stato calcolato unicamente il maggiore onere pensionistico derivante dall'anticipo di pensione maturata al compimento del requisito utile secondo la proposta di modifica normativa, rispetto ai requisiti previsti dal DPR157/2013 o se precedente al requisito di vecchiaia. Prudenzialmente non sono stati valutati i risparmi derivanti dal minor ricorso ai periodi di CIGS. Sulla base delle ipotesi precedentemente descritte si riportano nella successiva tabella i risultati della valutazione, che costituisce limite di spesa.

Prepensionamento lavoratori poligrafici
Effetto dell'aumento dello stanziamento di cui all'art.1 c. 500 L.
160/2019

(importi in milioni di euro – numeri in migliaia di unità)

Anno	Numero interessati	Onere
2024	0,4	10,4
2025	0,4	10,5
2026	0,4	10,5
2027	0,4	2,4

Comma 142-155. Le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2024 la prestazione ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità è riconosciuta in presenza dei seguenti requisiti:

- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023;
- c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.



I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.

L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo di cui non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.

L'indennità è comunque riconosciuta nell'ambito del limite di spesa corrispondente agli oneri riportati nella sottoindicata quantificazione. Per far fronte a tali oneri per gli assicurati in esame è comunque previsto un contributo pari a 0,35 punti percentuali dall'anno 2024. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. L'erogazione dell'indennità è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

Considerando i seguenti parametri:

- a) spesa per prestazioni consuntivo 2022: 12 mln di euro
- b) Stima numero beneficiari annui: 4.500
- c) Monte reddituale (2022): 6,4 mld di euro. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Derivano i seguenti effetti finanziari:

ISCRO – Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa				
Proiezione decennale dei contributi e della spesa per indennità secondo la proposta di stabilizzazione				
Anno	Contributi (lordo fisco)	Contributi (netto fisco)	Oneri	Risultato di esercizio oneri (-)/risparmio (+)
	<i>(milioni di euro)</i>			
2024	18,8	13,3	16	-2,7
2025	25,5	21,7	20,4	1,3
2026	25,8	20,8	20,8	0
2027	26,5	21,2	21,2	0
2028	27,2	21,8	21,6	0,2
2029	28	22,4	21,7	0,7
2030	28,8	23	22,1	0,9
2031	29,6	23,7	22,5	1,2
2032	30,4	24,4	23	1,4



2033	31,3	25	23,4	1,6
------	------	----	------	-----

Comma 156. Il lavoro marittimo è caratterizzato da una disciplina speciale sia del contratto di lavoro che dell'indennità di malattia come di seguito sintetizzato:

Prestazione	Descrizione
Malattia fondamentale (Art. 6 RDL n. 1918/1937, convertito in legge 24 aprile 1938, n. 831)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale è erogata ai componenti degli equipaggi assicurati nel caso di malattia che si manifesta durante l'imbarco impedendo la prosecuzione della navigazione. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia complementare (art. 7 RDL 1918/1937, convertito in legge n. 831 del 1938)	L'indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare è erogata, per le malattie insorte entro 28 giorni dallo sbarco, ai componenti degli equipaggi delle categorie dei natanti di cui all'articolo 7 del RDL n. 1918/1937 medesimo. La misura è pari al 75% della retribuzione percepita nei 30 gg precedenti lo sbarco. Viene concessa per la durata massima di un anno.
Malattia per marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) sono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato	I marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita hanno diritto, oltre alla indennità di malattia fondamentale e di malattia complementare, alla corresponsione di un'indennità giornaliera per inabilità temporanea da malattia che si manifesta dopo il 28 giorno ed entro il 180° giorno dallo sbarco. La misura è pari al 50% per i primi 20 gg, al 66,66% dal 21° al 180° gg della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.
Temporanea Inidoneità all'imbarco (Legge Focaccia legge 16 ottobre 1962, n. 1486)	Destinatari sono i marittimi di I e II categoria che, al termine di un periodo di inabilità per malattia o infortunio siano giudicati temporaneamente non idonei all'espletamento dei servizi della navigazione.

Il regime speciale di indennità di malattia si presenta più favorevole, sia nell'ammontare che nella durata, rispetto alla malattia comune. In genere, infatti, l'indennità di malattia per i lavoratori non marittimi varia



tra il 50% e il 66% della retribuzione giornaliera, mentre per i marittimi l'importo è pari al 75% (105 euro al giorno rispetto ai 40 dei lavoratori non marittimi).

Le differenze e le caratteristiche di tale prestazione sono di seguito riassunte:

- per malattia si intende l'inabilità e non l'incapacità, come per la malattia ordinaria, al lavoro;
- esistono quattro distinte tipologie di prestazione (riportate nello schema sopra esposto) cui possono accedere i lavoratori marittimi in base al contratto di lavoro sottoscritto con l'armatore;
- l'aliquota in media è pari al 2,2%. Si precisa che le aliquote per il contributo dell'indennità economica di malattia sono in misura variabile in base al settore dal 2,22% al 3,21%;
- l'assistenza sanitaria al personale navigante è attribuita al Ministero della salute che le assicura in Italia dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e, ove mancanti i predetti uffici, attraverso il conferimento di incarichi ad una rete di medici fiduciari; all'estero le funzioni sono assicurate attraverso i soli incarichi attribuiti ai medici fiduciari (articolo 3 del D.P.R. n. 620 del 1980). L'assistenza sanitaria è assicurata per il tramite di ambulatori USMAF-SASN e di medici fiduciari ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al contrario, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro; per tale ragione, il lavoratore cessa di essere assistito dall'USMAF-SASN e, sul piano dell'assistenza sanitaria, viene preso in carico dal SSN (o dalla corrispondente istituzione sanitaria estera).

Modifica normativa

Al fine di arginare possibili abusi nella fruizione della prestazione ed equiparare le regole della malattia dei marittimi a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, garantendo, comunque il rispetto delle peculiarità di tale attività lavorativa la disposizione modifica la disciplina della malattia fondamentale di cui all'art. 6 della legge 24 aprile 1938 n. 831 e di quella complementare di cui al successivo art. 7 della medesima legge, intervenendo esclusivamente sull'importo della stessa.

Si prevede, infatti, alla **lettera a)**, che l'indennità giornaliera sia commisurata al sessanta per cento della retribuzione.

Si modifica, inoltre, alla **lettera b)**, la retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell'indennità sia quella percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per la sola parte riguardante le componenti fisse della retribuzione.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali INPS, sono state estrapolate le informazioni con riferimento ai pagamenti delle indennità di malattia dei lavoratori marittimi avvenuti entro il 31/12/2022. Per l'anno 2021 le informazioni sono sintetizzate nella tabella seguente distintamente per malattia complementare e fondamentale.

Sbarchi avvenuti nell'anno 2021 - Pratiche pagate al 31/12/2022

Anno 2021	Malattia complementare	Malattia Fondamentale	Complesso
N° lavoratori	15.038	4.668	19.706
N° giorni medi indennizzati	68	73	69
Retribuzione complessiva media mensile (euro)	4.869	3.086	4.446
- componenti fisse	1.963	1.431	1.837
- componenti variabili	1.500	832	1.342
- ratei mensili	1.287	742	1.158
- indennità di navigazione	113	77	104
- panatica	6	4	5
Importo lordo medio malattia pro-capite (euro)	8.614	6.966	8.224
Indennità media giornaliera malattia (euro)	127	95	119
Importo complessivo erogato (milioni di euro)	129,6	32,5	162,1

Nella quantificazione degli oneri si è ipotizzata l'invarianza della platea e la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2024. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di



Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 deliberato il 27 settembre 2023.

Nella tabella seguente è riportato il minor onere, rispetto alla normativa vigente, derivante dall'applicazione della disposizione in esame che consiste nella nuova misura della prestazione di malattia per i lavoratori marittimi (**60% della retribuzione per le sole componenti fisse**):

LAVORATORI **MARITTIMI**
Minor onere derivante dalla nuova misura dell'indennità di malattia

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Malattia Complemen- tare	Malattia Fondame- ntale	Minor onere al lordo degli effetti fiscali	Minor onere al netto degli effetti fiscali
2024	90,6	21,1	111,7	86,0
2025	101,3	23,6	124,9	96,2
2026	103,6	24,1	127,7	98,3
2027	105,7	24,6	130,3	100,3
2028	107,8	25,1	132,9	102,3
2029	110,0	25,6	135,6	104,4
2030	112,2	26,1	138,3	106,5
2031	114,4	26,6	141,0	108,6
2032	116,7	27,1	143,8	110,7
2033	119,0	27,6	146,6	112,9

Commi 157-161 Le disposizioni intendono modificare le percentuali di rendimento pensionistico contenute nella “Tabella A” della Legge n.965/1965 per le Gestioni pensionistiche ex-INPDAP (CPDEL, CPS, CPI) e nella “Tabella A” della Legge n.16/1986 per la Gestione degli Ufficiali giudiziari (CPUG). La finalità della disposizione è quella di assicurare una proporzionalità fra l'anzianità utile e la percentuale di rendimento pensionistico per le anzianità inferiori ai 15 anni che con l'introduzione del sistema cosiddetto “misto” ad opera della Legge n.335/95, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità utile inferiore ai 18 anni.

I valori contenuti nelle tabelle A delle Leggi n.965/1965 e n.16/1986, che tra l'altro hanno gli stessi valori fino all'anzianità di quindici anni, partono da un valore in corrispondenza dell'anzianità zero di 23,865%. Il criterio previsto dalla disposizione in esame, invece, garantisce uno sviluppo graduale e proporzionato rispetto all'incremento dell'anzianità utile, calcolato come prodotto fra la percentuale su base annua del 2,5% e il numero di anni posseduti fino all'anzianità di quindici anni, con applicazione proporzionale ai mesi per le frazioni di anno.

**Nuovi e vecchi valori contenuti
nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)**


anz	L.n.965/65	Nuove aliquote
0	23,865%	0,000%
1	24,456%	2,500%
2	25,093%	5,000%
3	25,775%	7,500%



4	26,502%	10,000%
5	27,275%	12,500%
6	28,093%	15,000%
7	28,956%	17,500%
8	29,865%	20,000%
9	30,819%	22,500%
10	31,819%	25,000%
11	32,865%	27,500%
12	33,955%	30,000%
13	35,091%	32,500%
14	36,273%	35,000%
15	37,500%	37,500%

La percentuale annua utilizzata è pari ad un quindicesimo del coefficiente previsto al quindicesimo anno $37,5\%/15 = 2,5\%$ e corrisponde a quella media complessiva prevista su 40 anni di anzianità $100\%/40 = 2,50\%$.

Grafico – Nuovi e vecchi valori contenuti nella Tabella A (L.n. 965/65 e L.n.16/86)



La nuova tabella non prevede modifiche per le anzianità superiori a 15 anni tenuto conto delle disposizioni introdotte dalla Legge n.724/94 ai fini dell'allineamento delle percentuali di rendimento dei fondi esclusivi con quelle vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, si applicheranno i nuovi coefficienti per la determinazione degli oneri di riscatto da calcolarsi secondo il sistema retributivo per i quali è previsto l'applicazione della Tabella A della Legge n.965/65.

Il differenziale delle quote retributive sarà via via più consistente al diminuire dell'anzianità utile posseduta al 31.12.1994.

Per quanto concerne l'utilizzo delle nuove aliquote di rendimento ai fini del calcolo degli oneri di riscatto per le quote retributive, il costo dei riscatti subirà un aumento rispetto alla normativa vigente, in relazione alla più accentuata dinamica di crescita dei coefficienti al crescere dell'anzianità. Tali maggiori entrate in via cautelativa, non sono state quantificate nella stima degli effetti finanziari della norma.

I risparmi derivanti dall'applicazione delle nuove aliquote sono riportati in milioni di euro con segno negativo nella tabella che segue, con una proiezione ventennale

Nell'ultima colonna figurano i valori complessivi al netto della tassazione IRPEF e relative addizionali considerando un'aliquota marginale media del 35%.



**Effetti conseguenti alla modifica
della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
Onere (+) /risparmio (-) (mln €)**

Anno	CPDEL	CPS	CPI	CPU G	COMPL ESSO	COMPL ESSO
					(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-10,3	-7,1	-0,2	-0,1	-17,7	-11,5
2025	-45,1	-20,2	-0,7	-0,4	-66,4	-43,2
2026	-106,9	-39,8	-1,7	-0,7	-149,1	-96,9
2027	-180,9	-59,5	-2,8	-1,1	-244,3	-158,8
2028	-280,8	-85,8	-4,2	-1,7	-372,5	-242,1
2029	-402,5	-113,2	-5,6	-2,3	-523,6	-340,3
2030	-555,1	-148,1	-7,5	-3	-713,7	-463,9
2031	-722,9	-182,8	-10	-3,8	-919,5	-597,7
2032	-918,2	-230,7	-13,5	-4,7	-1.167,1	-758,6
2033	-1.123,40	-272,2	-17,4	-5,7	-1.418,7	-922,2
2034	-1.359,30	-319,8	-21,7	-6,8	-1.707,6	-1.109,9
2035	-1.597,80	-358,8	-26	-8	-1.990,6	-1.293,9
2036	-1.839,20	-405,6	-30,1	-9,2	-2.284,1	-1.484,7
2037	-2.049,60	-437,5	-33,6	-10,2	-2.530,9	-1.645,1
2038	-2.232,10	-462,9	-36,5	-11,2	-2.742,7	-1.782,8
2039	-2.368,40	-487,4	-39,2	-12,1	-2.907,1	-1.889,6
2040	-2.489,20	-516,2	-42	-12,9	-3.060,3	-1.989,2
2041	-2.588,00	-546,6	-44,4	-13,7	-3.192,7	-2.075,3
2042	-2.708,50	-595,1	-47	-14,4	-3.365,0	-2.187,3
2043	-2.805,20	-634,8	-49,3	-14,9	-3.504,2	-2.277,7

Il numero delle pensioni vigenti interessate alla modifica della tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86 è riportato anno per anno nella tabella che segue.

**Numero delle pensioni vigenti interessate dalla modifica
della Tabella A della L.n.965/65 e della Tabella A della L.n.16/86
(numeri in migliaia)**

Anno	CPDE L	CPS	CPI	CPUG	COMPLESS O
2024	27,1	3,8	0,4	0,2	31,5
2025	72,9	7,3	1	0,3	81,5
2026	132,8	12,3	1,8	0,4	147,3
2027	179,5	16,3	2,5	0,6	198,9
2028	233,7	20,6	3,1	0,7	258,1
2029	282,7	23,9	3,7	0,8	311,1
2030	333,5	27,5	4,4	1	366,4
2031	377,6	30,7	5,1	1,1	414,5



2032	424,2	34,3	6	1,3	465,8
2033	464,2	37,2	6,7	1,4	509,5
2034	508,1	40,3	7,5	1,5	557,4
2035	544	43	8,1	1,7	596,8
2036	579,5	45,7	8,7	1,8	635,7
2037	607,6	47,7	9,1	1,9	666,3
2038	632,9	49,5	9,4	2	693,8
2039	646,8	51	9,6	2,1	709,5
2040	653,9	52,1	9,8	2,1	717,9
2041	659	53,3	10,1	2,2	724,6
2042	662,6	54,9	10,2	2,2	729,9
2043	664,2	55,6	10,3	2,2	732,3

Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 161 sono dirette a:

- **limitare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, ai soli casi di accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica;**
- **escludere in ogni caso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento entro 31 dicembre 2023;**
- **escludere in ogni caso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, commi da 1 a 4, i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;**
- **prevedere che la riduzione del trattamento pensionistico come sopra rideterminata sia a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri. Ciò al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.**

Dalle modifiche in esame derivano, rispetto all'attuale testo dell'AS 926, i seguenti maggiori oneri e la conseguente rideterminazione delle economie di spesa rispetto alla legislazione vigente:



(+ maggiore spesa rispetto a AS 926; valori in mln di euro)

Anno	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	15,4	10,0
2025	45,3	29,4
2026	81,7	53,1
2027	117,6	76,5
2028	164,2	106,6
2029	217,7	141,4
2030	288,8	187,7
2031	364,1	236,6
2032	460,7	299,5
2033	555,6	361,2
2034	667,5	433,8
2035	771,7	501,5
2036	890	578,5
2037	995,4	646,9
2038	1105,4	718,5
2039	1207,1	784,6
2040	1330,2	864,6
2041	1448,8	941,7
2042	1612,2	1047,9
2043	1740,2	1131,1

(- minore spesa rispetto a legislazione vigente; valori in mln di euro)

	COMPLESSO	COMPLESSO
	(lordo fisco)	(netto fisco)
2024	-2,4	-1,5
2025	-21,2	-13,8
2026	-67,3	-43,8
2027	-126,8	-82,4
2028	-208,3	-135,5
2029	-305,9	-198,9
2030	-424,9	-276,2
2031	-555,3	-361
2032	-706,3	-459,1
2033	-863,1	-561
2034	-1040	-676,1
2035	-1219	-792,4
2036	-1394	-906,1
2037	-1535,6	-998,2
2038	-1637,3	-1064,2
2039	-1700	-1105
2040	-1730,2	-1124,6
2041	-1744	-1133,6
2042	-1752,8	-1139,3
2043	-1764	-1146,6

Commi 162-163. Le disposizioni sono dirette a prevedere una revisione del sistema delle decorrenze per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive dell'AGO e che siano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). In particolare, rispetto alla legislazione vigente, per i soggetti sopra indicati è previsto un posticipo della decorrenza di 1 mese se maturano i requisiti nel 2025, di 2 mesi se maturano i requisiti nel 2026, di 4 mesi se maturano i requisiti nel 2027 e di 6 mesi se maturano i requisiti dal 1° gennaio 2028.

Da tale disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

(effetti finanziari; valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica;
- effetti negativi per la finanza pubblica)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
effetto complessivo	0	44	96	248	416	532	652	368	445	278
di cui										
spesa pensionistica	0	44	96	171	300	357	372	353	354	333
TFS lordo fisco	(0)	(0)	(0)	(94)	(142)	(213)	(341)	(18)	(111)	-(67)
Effetti fiscali indotti	0	0	0	-17	-26	-38	-61	-3	-20	12



Vanno, peraltro, tenuti in considerazione gli effetti di medio lungo termine, che rilevano in termini di minore incidenza della spesa in rapporto al PIL (in particolar modo per la spesa pensionistica e la spesa age-related): in termini cumulati, guardando alla dinamica del debito pubblico in rapporto al PIL e alla relativa sostenibilità, si riscontra un sostanziale complessivo equilibrio tra la versione originaria della disposizione di cui ai commi 157-161 e quella che deriva dalle modifiche apportate con le relative fonti di copertura e compensazione tra cui quelle del comma in esame. Infatti, se da un lato si genera una maggiore spesa pensionistica per il venir meno di parte delle riduzioni dei trattamenti pensionistici previste dalla versione originaria della disposizione di cui ai commi 157-161, dall'altro lato la previsione di un parziale posticipo strutturale della decorrenza del pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica genera, come tutti gli interventi finalizzati a posticipare il pensionamento, oltre a economie di spesa, come evidenziate nella proiezione pluriennale, un effetto strutturale di incremento della crescita potenziale con conseguenti miglioramenti nella dinamica e nel livello del prodotto interno lordo e, conseguentemente, della sostenibilità del sistema pensionistico e delle finanze pubbliche. La minore incidenza cumulata della spesa in rapporto al PIL, anche per effetto delle altre modifiche previste a copertura della predetta modifica, nei primi venti anni di previsione consente la sostanziale compensazione, in termini di incidenza del debito in rapporto al PIL, per l'intero periodo di previsione. In tali termini il complessivo intervento conferma gli andamenti a legislazione vigente in merito al grado di sostenibilità delle finanze pubbliche e del debito pubblico e dei relativi indicatori.

Comma 164. La disposizione prevede tenuto conto di quanto previsto dai commi da 157 a 163 e dal comma 165, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Dalla disposizione, diretta a consentire il posticipo del pensionamento, non derivano complessivamente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 165. La disposizione consente all'Inps e all'Inail di autorizzare ai propri medici dipendenti il trattenimento in servizio, in deroga al limite ordinamentale di età, e non oltre il 70esimo anno di età. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica considerato che non si modificano i fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate.

Comma 166. La disposizione, utilizzando gli effetti migliorativi che derivano dalle predette modifiche, incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

Comma 167. La disposizione prevede che siano ridotte le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – Missione 29 – Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4., sia in termini di competenza che di cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.



Comma 168. L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

La misura risulta già finanziata con risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione nei quattro anni precedenti.

In particolare:

a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, per un importo pari ad euro 20.000.000,00 ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080,00 per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;

b) per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari ad euro 20.000.000,00 ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;

c) per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di euro 20.000.000,00 ed una spesa autorizzata di euro 11.525.128,81;

d) per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 327, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un importo di euro 10.000.000,00 ed una spesa autorizzata al 31 luglio 2023 di euro 6.216.043,51.

La disposizione prevede il finanziamento per 10 mln di euro anche per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

Comma 169. L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico ed al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La misura finanziata fino al 2020, con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e liquidata attraverso i funzionari delegati delle 15 Direzioni marittime, è risultata insufficiente a garantire l'indennità giornaliera, prevista in 30 euro, per le annualità 2020, 2021 e 2022, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nelle somme stanziare dalle relative leggi di bilancio.

La disposizione prevede anche per il 2024 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

Comma 170. L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, perseguendo l'intento di semplificare, in un'unica disposizione di carattere generale, tutti gli interventi susseguiti nel tempo che fanno riferimento all'art. 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, ha consentito, per il 2021, di utilizzare le risorse stanziare (180ml) nonché i residui di precedenti finanziamenti, per tutti i trattamenti che traggono origine dall'articolo in parola.

Sono stati, pertanto, prorogati e rifinanziati, sebbene non esplicitamente citati, anche i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga previsti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e di Torino, introdotti dall'articolo 1, comma 492, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il trattamento di CIGS di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con



modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi, stipulati ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'accordo interessato dall'estensione prevista dalla norma sopra richiamata è l'“*Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni*”.

Sono stati altresì prorogati e rifinanziati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, riguardanti i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017).

La stessa *ratio* è stata adottata dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234, che, all'articolo 1, comma 127, ha prorogato le misure per il 2022, prevedendo lo stanziamento di 60 ml di euro, e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, articolo 1, comma 325, che, per il 2023, ha stanziato ulteriori 70 ml di euro.

L'articolato in esame, nel solco della medesima formulazione tecnica, prevede la proroga e il finanziamento, per il 2024, di tutte le misure sopra richiamate, esplicitando, in aggiunta, la possibilità di utilizzo di residui di precedenti finanziamenti, come da prassi consolidata.

Le misure per il 2024 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze regionali.

Comma 171. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “*Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161*”, all'articolo 1 ha introdotto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione. Il trattamento, originariamente previsto per la durata complessiva di 12 mesi nel triennio 2018-2020, è stato prorogato per il triennio 2021-2023, alle medesime condizioni, dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2020, n.178, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'articolato in esame propone la proroga della misura per il triennio 2024-2026.

Le risorse finanziarie di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020, come disposto dal comma 1 dell'articolo 7, sono state ripartite nella misura del 50% tra il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 e l'indennità di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2.

Con decreto interministeriale n. 2 del 29 marzo 2019, sono stati assegnati, pertanto, euro 3.500.000 per gli anni 2018 e 2019 ed euro 3.000.000 per l'anno 2020, per finanziare il trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 284, ha prorogato il trattamento in questione, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni, prevedendo che al relativo onere si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Considerato che, ad oggi, la spesa inerente al triennio 2021-2023 risulta, complessivamente, inferiore a 1 milione di euro, si propone di finanziare la misura per il triennio 2024-2026 in misura ridotta, per 0,7



milioni di euro annui per ciascun anno 2024-2026 a valere sulle risorse del Fondo per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità.

Comma 172. La disposizione prevede, per l'anno 2024, un finanziamento dell'intervento in esame pari ad euro 50 milioni, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Per l'anno 2024, si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di euro 50 milioni.

Gli oneri derivanti, pari a euro 50 milioni per l'anno 2024, sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 173. L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.

I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente n. 2131 lavoratori, di cui n. 1808 dipendenti da Ilva, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.

È pertanto determinato un limite di spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 174. L'incremento delle risorse economiche destinate alla copertura dell'intervento è formulata sulla base del monitoraggio dell'impegno di spesa degli anni 2022 e 2023.

Per l'anno 2022 risultano infatti emessi n. 68 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a euro 158.765.144.

Per l'anno 2023 (fino al mese di agosto 2023) risultano emessi n. 36 provvedimenti di autorizzazione al trattamento di proroga della CIGS per un impegno di spesa pari a circa euro 56.003.287.

Pertanto, il limite di spesa è incrementato per l'anno 2024 di 50 milioni di euro e i relativi oneri sono a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 175-176. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 2.500 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal limitatamente allo stabilimento di Taranto. Tale numerosità è in linea le autorizzazioni di cassa pervenute. Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea fino al 31 dicembre 2024. Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell'onere annuo:

Importo medio mensile CIGS (euro)	2024
- Prestazione	1.314,04
- Copertura figurativa	795,50
TOTALE	2.109,54

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
importi in milioni di euro

CIGS	2024
- Prestazione	-39,4



- Copertura figurativa	-23,9
TOTALE	-63,3

Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento effettuato in **Sezione II**.

Commi 177-178. Sulla base dell'attività di monitoraggio per il maggiore utilizzo progressivo della misura di supporto in esame si registra la necessità di incrementare il limite di spesa dal 2024 per consentire l'accesso al beneficio previsto a legislazione vigente. Nel 2023 si sta infatti prefigurando sulla base degli elementi a disposizione una spesa attorno ai 700 mln di euro e prudenzialmente si stima una crescita ulteriore dal 2024, peraltro come dinamica già inclusa nel profilo del limite di spesa a legislazione vigente.

Pertanto, il nuovo limite di spesa, a parità di legislazione, verrebbe rideterminato come segue:

	(valori in mln di euro)		
	Limite spesa normativa vigente	maggiori esigenze a finanziarie per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazione vigente
2024	575,8	170	745,8
2025	586,8	160	746,8
2026	597,8	160	757,8
2027	609,8	160	769,8
2028	621,8	160	781,8
Dal 2029	633,8	160	793,8

Le disposizioni incrementano il beneficio con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 in nuclei con ISEE entro i 40.000 euro e in presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, portando per i nuclei con ISEE fino a 40.000 euro il buono a 3.600 euro dal precedente valore rispettivamente di 3.000 euro (fino a 25.000 euro) e di 2.500 euro (da 25.001 a 40.000 euro).

Considerando nel 2023 una spesa in crescita e una previsione aggiornata di spesa per 700 mln di euro (per una previsione di un numero di beneficiari stimato in circa 515.000 per un importo medio di circa 210 euro per circa 6,5 mensilità) si stima che a regime, che si raggiunge in tre anni attesa la limitazione ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'innovazione normativa in esame possa riguardare circa 210.000 soggetti per un maggiore onere mensile medio pari a 70 euro per 6,5 mensilità per un totale di 455 euro e un maggiore onere di 96 mln di euro annui, prudenzialmente arrotondato a 100 milioni di euro.

Per tener conto dell'effetto attrattivo che potrebbe avere l'applicazione della norma sulle fasce di reddito ISEE fino a 40 mila euro, si è ipotizzato che un ulteriore 10% di bambini con fratelli di età inferiore a dieci anni potrebbe frequentare in futuro un asilo nido. Assumendo che questi nuovi soggetti abbiano le stesse caratteristiche dei precedenti, il numero di nuovi beneficiari è stimato in circa 21 mila bambini con un importo medio mensile pari a 280 euro e un numero medio di mensilità pagate pari sempre a 6,5; il maggior onere, calcolato come nuove rate in pagamento, sarebbe quindi pari a circa 38 milioni di euro, prudenzialmente arrotondato a 40 milioni di euro: nel complesso il maggior onere a regime risulterebbe quindi pari a 140 milioni di euro, da conseguire in tre anni (il primo anno sono state adottate ulteriori prudenzialità, atteso lo sviluppo dell'istituto, ritenute assorbite negli anni successivi dalla dinamica di spesa già scontata).

Pertanto, derivano gli oneri sottorappresentati da cui consegue il necessario incremento del limite di spesa



(valori in mln di euro)

	A) Limite spesa a normativ a vigente	maggiori esigenze finanziari per limite di spesa	Totale limite di spesa per applicare il beneficio a legislazi one vigente	stima maggiore onere modifica normativa	B) Totale compless ivo limite spesa	B-A) maggi oneri (mln di euro)
2024	575,8	170	745,8	70	815,8	240
2025	586,8	160	746,8	94	840,8	254
2026	597,8	160	757,8	140	897,8	300
2027	609,8	160	769,8	142	911,8	302
2028	621,8	160	781,8	144	925,8	304
dal 2029	633,8	160	793,8	146	939,8	306

Comma 179. La disposizione mira a integrare quanto già disposto dall'articolo 1, comma 359 della legge n. 197/2022 prevedendo in aggiunta all'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento per un ulteriore mese, con ulteriore incremento solo per il 2024 della percentuale del 60 per cento all'80 per cento.

Sulla base delle basi tecniche adottate in sede di legge n. 197/2022 (il tempo intercorso dalla prima modifica è troppo contenuto per avere informazioni consolidate di monitoraggio sull'applicazione della prima disposizione, tenuto anche conto dei tempi di attuazione), si stimano i seguenti oneri.

(valori in mln di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Maggior e spesa per prestazio ni	122	149	153	155	157	159	161	163	165	167
Maggior e spesa per contribuz ione figurativ a	16	26	26	26	26	26	27	27	27	27
Totale	138	175	179	181	183	185	188	190	192	194

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere



conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Comma 180-182. Le norme prevedono, per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio di età inferiore, la riduzione del 100 per cento dei contributi IVS a carico della lavoratrice, fino al limite massimo annuo di 3.000 euro calcolato su base annua. In via sperimentale per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al compimento del decimo anno di età del figlio di età inferiore. L'esonero non è riconosciuto per i rapporti di lavoro domestico.

Dagli archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con tre o più figli, di cui almeno di età inferiore a diciotto anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 110.470;
- retribuzione media mensile: 1.970 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 390;
- retribuzione media mensile: 1.825 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8

Dai medesimi archivi gestionali INPS è stata desunta, per l'anno 2022, la seguente platea di lavoratrici con due o più figli, di cui almeno un minore con età inferiore a dieci anni, rientrante nel campo di applicazione della norma in esame:

Lavoratrici non agricole settore privato a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 569.000
- retribuzione media mensile: 2.030 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 10

Lavoratrici agricole a tempo indeterminato:

- n° lavoratrici: 1.475;
- retribuzione media mensile: 1.818 euro
- n° medi mesi lavorati nell'anno: 8

Ai fini della quantificazione dell'onere si è ipotizzata prudenzialmente l'invarianza della platea nel periodo oggetto della valutazione e l'effetto di compensazione tra i nuovi ingressi e le uscite per raggiungimento del diciottesimo anno del figlio minore.

Sono stati inoltre utilizzati i seguenti parametri:

- decorrenza della norma: 1° gennaio 2024.
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente non agricola: 9,19%;
- aliquota contributiva a carico della lavoratrice dipendente agricola: 8,84%.

Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (27 settembre 2023).

Per quanto attiene l'onere derivante dall'applicazione della norma alle lavoratrici nel settore pubblico la stima è stata predisposta sulla base delle osservazioni relative alla distribuzione per età delle lavoratrici del settore pubblico rapportata a quelle del settore privato e immaginando una uguale distribuzione dei figli per età si è ipotizzato una maggiorazione dell'onere del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della norma nel settore privato.

La valutazione è stata effettuata al netto degli effetti dell'applicazione della norma relativa al cuneo fiscale che riduce mediamente l'aliquota generale a carico della lavoratrice di cinque punti percentuali.



Sono stati considerati, infine, gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 24% alle lavoratrici (sulla base delle nuove aliquote Irpef in vigore dal 2023).

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Onere derivante dall'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice dipendente del settore privato agricolo e non agricolo e del settore pubblico con 3 o più figli fino al 18-simo anno del figlio più piccolo nel limite annuo di 3.000 euro calcolato su base annua per gli anni 2024-2026 e, per il solo anno 2024, per le donne con 2 o più figli fino al 10° anno di età del figlio più piccolo

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Ann o	Sgravio lavoratrice non agricola privata e pubblica			Sgravio lavoratrice agricola			Totale		
	One re di sgra vio al lord o effe tti fisc ali	Effet ti fisc ali	Onere di sgravi o al netto effetti fiscali	One re di sgra vio al lord o effe tti fisc ali	Eff etti fisc ali	Onere di sgravi o al netto effetti fiscali	Onere di sgravi o al lordo effetti fiscali	Effet ti fisc ali	Oner e di sgrav io al netto effett i fiscal i
2024	- 746, 0	179, 1	-566,9	-1,1	0,2	-0,9	-747,1	179, 3	- 567,8
2025	- 262, 2	62,9	-199,3	-0,5	0,1	-0,4	-262,7	63,0	- 199,7
2026	- 268, 2	64,3	-203,9	-0,5	0,1	-0,4	-268,7	64,4	- 204,3
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Commi 183-184. Le disposizioni escludono ai fini del calcolo dell'Isee, fino al valore complessivo di 50.000 euro, il valore dei titoli di stato nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato per la determinazione del patrimonio. Tale disposizione produce l'effetto di far diminuire il valore dell'Isee con conseguenze in termini di maggiori spese per prestazioni legate alla prova dei mezzi misurata attraverso l'Isee.



La maggior parte delle prestazioni legate alla prova dei mezzi prevedono livelli di Isee decisamente contenuti e tali da considerare trascurabile l'effetto di riduzione dell'Isee per effetto dell'esclusione dei titoli di stato dal patrimonio. In tali casi l'effetto in termini di finanza pubblica è da considerarsi trascurabile. Diversamente per l'assegno unico considerata l'universalità della prestazione e la granularità delle classi di Isee cui corrispondono livelli di prestazioni diverse si determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Dagli archivi amministrativi si rileva che l'effetto dell'esclusione dal patrimonio di tali investimenti ha un peso irrilevante per valori di Isee bassi, che cresce al crescere dell'Isee; tuttavia, il peso stimato risulta contenuto e mediamente quasi dello 0,7% con incidenza in media sull'importo della prestazione dello 0,23%. Si determina quindi una maggior spesa per prestazione pari a circa 44 milioni di euro annui. Pertanto, dalla disposizione derivano nuovi e maggiori oneri per 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 185. La disposizione prevede che le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementate di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Comma 186. La disposizione istituisce il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel predetto fondo confluiscono anche le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".

Comma 187. La disposizione prevede un incremento del fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 per la messa a regime del reddito di libertà, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e anche al fine di incrementare la misura attualmente prevista. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Comma 188. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la disposizione prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Comma 189. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, la disposizione prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità sia incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Comma 190. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, la disposizione prevede che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, sia incrementato di euro 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Commi 191-193. Le disposizioni prevedono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumano donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di favorire il percorso di uscita dalla violenza di queste donne attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro. L'esonero è pari al 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui e riguarda le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026. In sede di prima applicazione, il beneficio contributivo viene riconosciuto anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.



Per quanto concerne invece la durata dell'esonero, il dettato normativo in esame prevede che sia modulata in relazione alla diversa tipologia del contratto di lavoro e più precisamente:

- sia pari a dodici mesi qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- sia prolungata fino al diciottesimo mese qualora il contratto sia trasformato a tempo indeterminato;
- sia pari a ventiquattro mesi qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con riferimento alla platea sopra individuata, la quantificazione delle norme in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- la platea individuata è valevole per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
- soltanto il 40% di tale contingente è oggetto di assunzioni e queste avvengono nello stesso anno della fruizione;
- le assunzioni relative alle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di libertà nell'anno 2023 avvengono nel 2024;
- il 50% delle assunzioni avviene con contratto a tempo indeterminato;
- il restante 50% del contingente viene assunto con contratto a tempo determinato e soltanto un ulteriore 50% viene successivamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
- le platee si distribuiscono in maniera uniforme all'interno di ciascun anno;
- la retribuzione media mensile adottata per il 2024 è pari a 1.500 euro, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, approvata il 27 settembre 2023;
- si è utilizzata un'aliquota contributiva media per il datore di lavoro pari al 31%;
- sono stati considerati gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame utilizzando una aliquota media del 23%.

Onere derivante dall'esonero contributivo del 100% concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzione di donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà - Anni 2024-2026

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per assunzioni a tempo determinato e trasformazioni Lordo effetti fiscali	Onere per assunzioni a tempo indeterminato Lordo effetti fiscali	Onere complessivo Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere complessivo Netto effetti fiscali
2024	-0,7	-0,7	-1,5	0,0	-1,5
2025	-1,8	-2,3	-4,0	0,6	-3,4
2026	-1,2	-2,6	-3,8	1,3	-2,5
2027	-0,8	-1,7	-2,5	0,8	-1,7
2028	0,0	-0,7	-0,7	0,4	-0,3
2029	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2030	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Comma 194. La disposizione prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Dalla disposizione derivano pertanto maggiori oneri per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Comma 195. La disposizione prevede la riduzione di 2 milioni di euro relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a decorrere dall'anno 2024.

Comma 196. La disposizione prevede che a decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro annui per il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione, nel monitoraggio e nell'analisi degli interventi di cui alle lettere da d) a r) dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 197. La disposizione prevede l'incremento proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativo al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, destinandolo, in particolare, a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Commi 198 e 199 Le disposizioni si propongono l'obiettivo di risolvere criticità fortemente segnalate dalle Regioni e sono finalizzati a semplificare ed uniformare le modalità di monitoraggio e rendicontazione del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare, assicurando che il mancato utilizzo di tutte le risorse assegnate in ragione di una parziale spesa effettivamente sostenuta non interrompa la gestione e i trasferimenti successivi delle risorse destinate ad anziani e disabili. Fermo restando il necessario impegno delle Regioni a garantire il monitoraggio, e laddove necessario, l'esercizio dei poteri sostitutivi, le risorse restituite sono riassegnate per le medesime finalità e con i medesimi criteri di riparto, nel rispetto della norma di riferimento, secondo modalità previste per ciascun esercizio relativamente al Fondo di riferimento.

Le disposizioni, di natura procedurale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 200. La disposizione prevede che le regioni provvedono alle attività di monitoraggio indicate nei commi 198 e 199 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 201. La disposizione riguarda il sistema dei controlli sulle imprese sociali. Al riguardo, giova evidenziare che l'articolo 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la funzione di controllo sulle imprese sociali, il cui esercizio, nella forma dell'ispezione sull'impresa medesima, è demandato dal Ministero medesimo all'Ispettorato nazionale del lavoro; l'attività di controllo può altresì essere svolta mediante avvalimento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di enti associativi riconosciuti, cui aderiscono almeno duemila imprese sociali, o delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo. Il comma 4 dell'articolo citato demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione della disciplina di dettaglio relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva (da svolgersi almeno una volta all'anno), al riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e alla determinazione del contributo da porre a carico delle imprese sociali per la copertura delle spese connesse all'attività ispettiva. In attuazione della disposizione recata dalla fonte primaria, è stato adottato il D.M. 29 marzo 2022 (pubblicato nella GURI del 30 aprile 2022), il quale, all'articolo 23, dopo aver fissato la misura del contributo annuo che le imprese sociali sono tenute a versare per il funzionamento del sistema di vigilanza, prevede due diversi canali di versamento del predetto contributo. Il primo inerte alle imprese sociali aderenti alle associazioni riconosciute o autorizzate ad effettuare i controlli sulle imprese sociali: in tale caso, il contributo è versato dalle imprese sociali direttamente alle associazioni, secondo le modalità stabilite da queste ultime. La seconda fattispecie prende in considerazione le imprese sociali che non aderiscono ad alcuna associazione riconosciuta o autorizzata: in questo caso, i contributi sono di pertinenza di questo Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate. Con il D.I. del 20



luglio 2022 (pubblicato nella GURI del 1° agosto 2022) sono state stabilite le modalità di versamento di detti contributi. I contributi di spettanza di questa Amministrazione sono destinati alla copertura delle spese connesse con i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, nonché alla formazione di personale qualificato per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni e sono trasferiti annualmente all'INL e, in via residuale, alle associazioni che hanno sottoscritto apposite convenzioni con questa Amministrazione per lo svolgimento dei controlli ordinari anche nei confronti delle imprese sociali non aderenti ad esse. Destinatari dei trasferimenti potranno altresì essere la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano (dove non esistono strutture territoriali dell'INL), con cui saranno sottoscritti accordi di collaborazione al fine di garantire l'uniforme svolgimento, in detti territori, dell'attività di controllo sulle imprese sociali. L'integrazione normativa che si propone di apportare all'articolo 15 del d.lgs. n.112/2017 si rende necessaria al fine di dare attuazione alla normativa sopra riportata, e consentire lo sviluppo dell'iter procedimentale finalizzato all'istituzione del capitolo di entrata sul quale far affluire detti versamenti e consentirne la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di intervento non genera nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il sistema di vigilanza è alimentato dalla contribuzione posta a carico delle imprese sociali.

Comma 202. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le relative disponibilità per la finalizzazione indicata.

Comma 203. La disposizione prevede pertanto il rifinanziamento della relativa autorizzazione di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026, per un importo annuo di 20 milioni di euro conseguendone un maggiore spesa per prestazioni corrispondente agli oneri per indennità una tantum previste per le fattispecie in esame.

Comma 204. Agli oneri derivanti dal comma 204 in termini di maggiori prestazioni per 20 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2026 si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante la riduzione per 28,6 mln di euro per ciascuno degli anni 2024-2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le relative disponibilità. Da tale riduzione derivano infatti economie per prestazioni per 20 mln di euro annui a compensazione dei predetti oneri.

Commi 205-206. Le disposizioni comportano minori entrate contributive per CIGS derivante dalla disapplicazione delle disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 con riferimento ai lavoratori dell'Agenzia del Demanio. Dagli archivi dell'Istituto relativi al periodo luglio 2022- giugno 2023, vengono desunti i seguenti dati relativi ai Monti Retributivi medi mensili 2022 e 2023 riferiti ai lavoratori per i quali sorge l'obbligo del versamento della contribuzione CIGS da parte dell'Agenzia del Demanio:

- Anno 2022: 3,7 milioni di euro;
- Anno 2023: 3,8 milioni di euro;

L'aliquota contributiva CIGS applicata ai fini della quantificazione dell'impatto finanziario della norma è pari a 0,90% (di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,30% a carico del lavoratore). L'articolo 1, comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti). Pertanto, per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

La stima delle minori entrate contributive è stata predisposta considerando l'invarianza della platea dei lavoratori e le scadenze di pagamento dei contributi dei datori di lavoro. I monti retributivi sono stati rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023, deliberato il giorno 27 settembre 2023. Nell'anno 2024 viene riportata la somma delle contribuzioni relative al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024. Sono state considerate le aliquote medie fiscali del datore di lavoro pari al 23% e del lavoratore pari al 24%.

Nella tabella seguente sono riportati gli oneri derivanti dalla norma:



**Onere derivante dalla esclusione dell’Agenzia del Demanio, ente pubblico economico,
dall’applicazione delle norme di cui al titolo I del D. Lgs 148/2015**

*(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in migliaia di euro)*

Ann o	Minori entrate contributive a carico del datore di lavoro			Minori entrate contributive a carico del lavoratore			Minori entrate contributive complessive		
	CIGS	Effetti fiscali	Onere totale al netto effetti fiscali	CIGS	Effetti fiscali	Onere totale al netto effetti fiscali	Onere totale al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere totale al netto effetti fiscali
2024	-642,8	0,0	-642,8	-321,4	77,1	-244,3	-964,2	77,1	-887,1
2025	-313,6	251,3	-62,3	-156,7	37,6	-119,1	-470,3	288,9	-181,4
2026	-320,9	19,1	-301,8	-160,4	38,5	-121,9	-481,3	57,6	-423,7
2027	-328,3	75,0	-253,3	-164,1	39,4	-124,7	-492,4	114,4	-378,0
2028	-335,8	76,7	-259,1	-167,9	40,3	-127,6	-503,7	117,0	-386,7
2029	-343,5	78,4	-265,1	-171,8	41,2	-130,6	-515,3	119,6	-395,7
2030	-351,4	80,2	-271,2	-175,8	42,2	-133,6	-527,2	122,4	-404,8
2031	-359,5	82,1	-277,4	-179,8	43,2	-136,6	-539,3	125,3	-414,0
2032	-367,8	84,0	-283,8	-183,9	44,1	-139,8	-551,7	128,1	-423,6
2033	-376,3	85,9	-290,4	-188,1	45,1	-143,0	-564,4	131,0	-433,4

Agli oneri derivanti dal comma 205, valutati in euro 887.100 per l’anno 2024, euro 181.400 per l’anno 2025, euro 423.700 per l’anno 2026, euro 378.000 per l’anno 2027, euro 386.700 per l’anno 2028, euro 395.700 per l’anno 2029, euro 404.800 per l’anno 2030, euro 414.000 per l’anno 2031, euro 423.600 per l’anno 2032 ed euro 433.400 annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Commi 207-209. Le disposizioni prevedono che presso il Ministero della Salute sia istituito il Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltretché nell'acquisto di farmaci veterinari. Possono accedere al Fondo i proprietari di animali d'affezione con età superiore ai 65 anni ed ISEE inferiore a 16.215 euro. La dotazione del Fondo è pari a 250.000 euro annui per il triennio 2024-2026.

Il comma 210 ed il comma 216 provvedono, rispettivamente, all’incremento della dotazione del «Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità», in misura pari a euro 320.369.969 per l’anno 2024, e alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Al riguardo, si rammenta che le risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità – a legislazione vigente pari, per l’anno 2024, a 350 milioni di euro – sono finalizzate a dare copertura ai nuovi e maggiori oneri derivanti a carico della finanza pubblica dall’attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “delega al Governo in materia di disabilità”.

Per l’anno 2024, peraltro, i decreti legislativi approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, in attuazione della citata legge di delegazione, comporteranno oneri non superiori a 29.630.031 euro, come da quantificazioni operate nelle relative relazioni tecniche. Inoltre, per la fase in cui entrerà pienamente a regime il decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, in esito al completamento della preliminare procedura di sperimentazione,



l'articolo 40, comma 5, del disegno di legge di bilancio ha stanziato ulteriori risorse, pari a 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Da qui la possibilità, in applicazione della richiamata legislazione, di destinare le risorse inutilizzate del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, pari a 320,4 milioni di euro per l'anno 2024, nell'istituendo Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, senza pregiudicare l'attuazione della legge delega n. 227 del 2021.

Si segnala altresì che il conferimento delle risorse in esame nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità:

(i) rappresenta una soluzione coerente con la destinazione originaria delle risorse medesime, che era comunque legata, ai sensi delle norme sopra richiamate, agli interventi di competenza dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità e alle finalità di riordino e di sistematizzazione delle politiche di sostegno che il Fondo unico è parimenti volto a perseguire;

(ii) si rende necessaria per dare continuità agli interventi sin qui attivati a valere sul Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 41 del 2021, che a partire dall'anno 2024 dovranno essere finanziati dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, oltre che per il potenziamento degli interventi negli ulteriori ambiti individuati dal comma 3 dell'articolo 40 del disegno di legge di bilancio.

Comma 211. La disposizione individua ulteriori risorse che possono essere utilizzate per l'attuazione delle finalità proprie del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità. In particolare, si prevede che possano essere destinate a tali finalità, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, anche le risorse non utilizzate di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al riguardo, si rammenta che tali risorse sono state destinate originariamente al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore e di altre tipologie enti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. Le risultanze della procedura di assegnazione dei contributi, tuttavia, hanno determinato un importo di economie pari a non meno di 147.096.343,72 euro, come evidenziato nella relazione del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità. Il comma 4-bis dell'articolo 40, consente di reimpiegare tali risorse per l'attuazione delle finalità proprie del citato Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, a decorrere dall'anno 2024. Il secondo periodo del comma 4-bis in commento autorizza, a valere sulle risorse non utilizzate di cui sopra, nel limite della relativa disponibilità e fino ad esaurimento delle stesse, la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.

Comma 212. La disposizione abroga le disposizioni istitutive dei seguenti fondi:

a) «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» istituito dall'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

b) «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità» istituito dall'art. 1, comma 179 e 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare» istituito dall'art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia» istituito dall'art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 213. La disposizione individua una o più finalità del Fondo preordinato a dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Nel dettaglio il fondo sarà preordinato a realizzare:

a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;



- c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile per le persone con disabilità;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e video interpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
Promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Le modifiche apportate hanno finalità di coordinamento e non sono quindi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 214 La disposizione demanda a uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, e previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'utilizzo del fondo.

Comma 215. La disposizione prevede che, a decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità siano sottoposti a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio.

<i>Autorizzazione di Spesa</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione Capitolo</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>dal 2028</i>
<i>Art. 34 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»</i>	2081	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	0	0	0	0	0
<i>Art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità»</i>	2080	SOMMA DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	200.00 0.000	200.0 00.00 0	200.0 00.00 0	200.00 0.000	200.000.0 00
<i>Art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare»</i>	2090	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI	25.807 .485	25.80 7.485	25.80 7.485	25.807 .485	25.807.48 5



		ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE					
Art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia»	2121	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOCUSIA	6.000. 000	6.000 .000	6.000 .000	6.000. 000	6.000.000
		Totale Generale NUOVO "Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità"	231.80 7.485	231.8 07.48 5	231.8 07.48 5	231.80 7.485	231.807.4 85

Comma 216. La disposizione prevede il decremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità è ridotto di 320.369.969 per l'anno 2024 e incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 (vedi comma 210).

Comma 217. La disposizione, al primo periodo, prevede l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il livello del finanziamento risulta capiente ai fini della copertura delle misure onerose di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 44, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3. Anche le disposizioni introdotte dagli articoli 43 e 45, pur non essendo onerose, sono attuate a valere sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come rideterminato ai sensi del presente articolo.

Il secondo periodo riduce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, di 293 milioni di euro per il 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, derivandone corrispondenti economie per la finanza pubblica.

Commi 218-221 Le disposizioni di cui ai commi da 218 a 221 prevedono di applicare, fino al 31 dicembre 2026, le tariffe orarie per le prestazioni aggiuntive introdotte dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 34/2023 solo per il personale medico ed infermieristico per il settore dell'emergenza urgenza, nonché di estendere tali tariffe dal 2024 al 2026 a tutto il personale medico e al personale sanitario del comparto sanità operante presso le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, viene previsto, per il personale sanitario del predetto comparto, che la tariffa oraria possa essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Per tale finalità la norma prevede che per il medesimo periodo 2024-2026 sia autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il personale medico e di 80 milioni di euro annui per il personale sanitario del comparto. Ai predetti oneri, pari complessivamente a 280 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come incrementato dal comma 417. Nell'allegato III è indicato il riparto tra le Regioni e le Province autonome dei già menzionati importi che costituiscono limite massimo di spesa comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione.

Comma 222 La disposizione prevede che l'Organismo Paritetico regionale – istituito a seguito dell'adozione del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa di cui all'Intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21.02.2019-presenti una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia al Comitato LEA. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Comma 223. La disposizione prevede la rideterminazione dei vigenti tetti della spesa farmaceutica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 234/2021, al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nel mercato dei medicinali e nei canali distributivi. In particolare, a decorrere dal 2024, si dispone un incremento dello 0,2 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e la contestuale riduzione, nella stessa misura, del tetto della spesa farmaceutica convenzionata. In tali termini, poiché il valore complessivo della spesa farmaceutica programmata resta costante, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Comma 224. La disposizione non comporta effetti finanziari, limitandosi a fissare nel 31 marzo 2024 il termine entro il quale l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla revisione del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT). Trattasi di attività che comunque l'AIFA effettua periodicamente ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 147/2013.

Commi 225-228 I commi dispongono in merito all'introduzione di un nuovo sistema di remunerazione dei farmacisti che prevede in favore degli stessi:

- una quota percentuale ridotta, rispetto a quella attualmente prevista, pari al 6% del prezzo del farmaco (**comma 225, lettera a**);
- una quota fissa per ciascuna confezione venduta, che varia in relazione al prezzo del farmaco (**comma 225, lettere b), c) e d)**);
- una quota fissa aggiuntiva nel caso di vendita di farmaci inseriti nelle liste di trasparenza (**comma 225, lettera e**)). Tale quota è pari a 0,1 euro per l'anno 2024 e pari a 0,115 euro a decorrere dall'anno 2025;
- ulteriori quote aggiuntive per farmaci erogati da farmacie con fatturato inferiore alla soglia stabilita dal **comma 227, lettere a) e b)**, ovvero erogati da farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell'IVA inferiore a 450.000 euro;
- la soppressione degli sconti previsti a normativa vigente (**comma 228**).

Ai fini di una valutazione dell'impatto finanziario della nuova remunerazione, il Ministero della salute, con l'ausilio di AIFA, ha effettuato una valutazione sull'anno 2022, applicando la nuova remunerazione ai farmaci venduti dalle farmacie in tale anno. Per effetto della nuova remunerazione, il margine dei farmacisti si incrementerebbe di circa 227 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al netto della remunerazione aggiuntiva introdotta dall'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 197/2022.

Comma 229 La disposizione prevede l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico per la verifica della sostenibilità del sistema. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 230 Ai fini di una valutazione complessiva degli effetti della nuova remunerazione di cui ai **commi da 225 a 228**, occorre tenere conto che il **comma 230** della disposizione, sopprime la predetta remunerazione aggiuntiva attualmente vigente, che comporta un onere annuo pari a 150 milioni di euro. In tali termini l'effetto netto complessivo determinato dalla disposizione è pari a 77 milioni di euro annui, che per l'anno 2024 sono rideterminati in 53 milioni di euro, tenuto conto della data di entrata in vigore della norma e della circostanza che la quota di cui al **comma 225, lettera e)**, è inferiore a quella prevista a regime. I suddetti oneri sono coperti dall'incremento del fabbisogno sanitario di cui al **comma 217**.

Comma 231 La disposizione di cui al **comma 231** non comporta effetti finanziari in quanto diretta a prevedere che il Ministero della salute elabori linee guida che consentano alle regioni un uniforme e più tempestivo aggiornamento dei propri prontuari farmaceutici regionali, anche per le finalità di cui all'articolo 8 del decreto-legge 347/2001 concernente particolari modalità di distribuzione dei medicinali.

Comma 232. La disposizione è diretta a consentire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, anche nell'anno 2024, l'utilizzo di strumenti diretti a garantire il pieno recupero delle liste di attesa, così come previsto nei piani operativi regionali. In particolare, le stesse regioni possono avvalersi delle prestazioni aggiuntive, il cui finanziamento è stato incrementato ai sensi **dal comma 218** e possono, altresì, coinvolgere per tale finalità anche gli erogatori privati accreditati, anche in deroga al tetto vigente, peraltro incrementato ai sensi **del comma 233**. Per l'attuazione di tali misure le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2024, come incrementato **dal comma 217**.



Comma 233 La disposizione prevede un graduale innalzamento del tetto per l'acquisto di prestazioni erogate da privati accreditati. Sulla base dei dati di Conto Economico delle regioni, l'onere per l'anno 2024 è pari a circa 123 milioni di euro, quello per l'anno 2025 è pari a 368 milioni di euro e quello a regime a partire dal 2026 è pari a 490 milioni di euro. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **al comma 217**.

Comma 234. La disposizione intende prorogare anche per l'anno 2024 la disciplina già adottata negli ultimi anni finalizzata all'erogazione in favore delle regioni della quota premiale di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Trattandosi di una componente del finanziamento del Servizio sanitario nazionale annuo, la norma non comporta effetti finanziari.

Comma 235. La disposizione prevede di vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei LEA, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556 della legge 208/2015. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **al comma 217**.

Comma 236.La disposizione prevede la proroga al 31 dicembre 2025, dell'autorizzazione concessa alla Regione siciliana di incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attività sanitaria dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Regione deve corrispondentemente conseguire risparmi su altre aree della spesa sanitaria.

Comma 237 Le disposizioni stabiliscono che i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ed i loro familiari che utilizzano il servizio sanitario italiano sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al SSN, da definirsi annualmente a cura della medesima regione, compresa tra un valore minimo del 3 per cento ed un valore massimo del 6 per cento da applicare a decorrere dal 2024 sul salario netto percepito in Svizzera. Le somme affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del **comma 239**.

Il comma 238 stabilisce che la regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento **attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato**, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239.

Comma 239. La disposizione demanda ad apposito decreto interministeriale, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, la definizione delle modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle regioni interessate, al predetto personale.

Dalle disposizioni non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che il trattamento accessorio da riconoscere al citato personale sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità.

Comma 240 La disposizione modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 286/1998 in materia di contributo volontario richiesto ad alcune categorie di cittadini stranieri per usufruire dell'assistenza del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la norma prevede che:

- a) per tutti i lavoratori che intendano iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale il contributo è stabilito in misura non inferiore a 2.000 euro. A normativa vigente tale contributo è



calcolato in ragione di una aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a 20.658,28 euro e di un'aliquota del 4% sugli importi eccedenti ai 20.658,28 e fino al limite dei 51.645,69 euro. Il contributo non può comunque essere inferiore a 387,34 euro. Si stima che in media il contributo pagato dai cittadini stranieri fino al 2022 fosse di circa 1.200 euro. Va considerato che la spesa sanitaria pubblica pro-capite in Italia nel 2022 è stata pari a 2.102 euro. Pertanto, l'aggiornamento disposto dalla norma è coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale;

- b) per i cittadini stranieri, regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo passa dagli attuali 149 euro ad un valore non inferiore a 700 euro;
- c) per i cittadini stranieri collocati alla pari il contributo passa dagli attuali 219 euro ad un valore non inferiore a 1200 euro.

Prudenzialmente, alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.

Comma 241. La disposizione interviene unicamente sulle modalità di versamento del suddetto contributo.

Comma 242. La disposizione modifica l'articolo 11 della legge 1228/1954, in particolare incrementando le sanzioni ivi previste in caso di inosservanza agli obblighi anagrafici e stabilendo, altresì che l'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore. In via prudenziale, alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Comma 243 La disposizione introduce i commi 9-ter e 9-quater all'articolo 6 della legge 470/1988 riguardante l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero. In particolare, tali commi dispongono che le pubbliche amministrazioni che, nell'esercizio delle funzioni, acquisiscono elementi rilevanti che indicano la residenza di fatto all'estero da parte di un cittadino italiano, li comunicano al comune di iscrizione anagrafica e all'ufficio consolare competente per territorio per i rispettivi provvedimenti di competenza. Prevedono, altresì, che il comune comunichi le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero all'Agenzia delle entrate per i controlli fiscali di competenza. Alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.

Comma 244. La disposizione prevede di incrementare il livello di spesa massima autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ciò, tenuto conto dell'importanza delle misure di potenziamento dell'assistenza territoriale previste dal PNRR, con particolare riferimento all'esigenza di reclutamento del personale. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **al comma 217**.

Comma 245. La norma dispone un incremento di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle risorse del fabbisogno sanitario attualmente destinate all'attuazione della legge 38/2010 concernente *“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”*. A legislazione vigente si prevede che una quota non inferiore a 100 milioni di euro annui sia vincolata per tale finalità. A distanza di oltre tredici anni dall'approvazione della citata legge, si dispone quindi un incremento delle risorse del 10 per cento. L'onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **al comma 217**.

Comma 246. La disposizione prevede che una quota del fabbisogno sanitario, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 310 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 vada ad incrementare, nell'ambito del fabbisogno sanitario, la quota destinata al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 662/1996. Anche in tal caso, l'onere trova copertura nell'ambito dell'incremento dal fabbisogno sanitario di cui **al comma 217**.

Comma 247. La disposizione è diretta ad incrementare il Fondo per l'Alzheimer e le demenze di 4.900.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Comma 248 La disposizione è volta a migliorare il processo di gestione delle risorse pubbliche necessarie per l'implementazione del Contributo Export a valere sul Fondo 295/73, nel prevedere che il Gestore proceda, in linea con le migliori pratiche di mercato di gestione del rischio, alla quantificazione degli accantonamenti necessari per la copertura a vita intera del rischio di variazione dei tassi di interesse e di cambio per gli impegni in essere e per quelli da assumere annualmente, e ad effettuare gli accantonamenti necessari ad assicurare la copertura delle uscite di cassa attese per il triennio successivo, tenuto conto delle risorse disponibili sul Fondo a legislazione vigente, non reca nuovi oneri per lo Stato ma razionalizza ed efficientia l'utilizzo delle predette risorse. La medesima ratio soggiace alla previsione che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze ad effettuare, laddove lo ritenga opportuno, operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della



Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, al fine di sterilizzare la volatilità del rischio di tasso di interesse e di cambio, con conseguente minor assorbimento di risorse disponibili sul Fondo e funzionali alla copertura della componente di stress alla quale la misura è esposta.

La disposizione, oggetto di novella al **comma 249**, prevedeva l'utilizzo delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, demandando a un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la puntuale individuazione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione da destinare alla concessione dei crediti d'imposta che avrebbero, quindi, costituito il limite di spesa della misura.

Con la novella in esame si sostituisce integralmente il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, stabilendo il limite massimo di spesa della misura in 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, prevedendo che tale importo venga versato alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente si demanda al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la sola definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

I commi 250 e 251 prevedono l'erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo. Si tratta di prestiti cambiari a tasso agevolato – pari a zero – in regime «*de minimis*», fino ad un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario – come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata – e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.

Lo strumento in parola risponde all'esigenza di sostenere in maniera concreta le imprese del comparto ortofrutticolo, che, nel contingente momento storico, si trovano ad operare in un mercato duramente turbato dal rincaro delle materie prime e dei costi per l'energia e sono continuamente minacciate dagli eventi meteorologici avversi.

Al comma 252, in un'ottica di ottimizzazione ed efficiente impiego delle risorse pubbliche, viene previsto che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvederà, fino ad esaurimento, con le risorse del Fondo per il sostegno delle imprese agricole di cui all'art. 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21, pari a 19,3 milioni di euro assegnate sempre ad ISMEA, nell'ambito delle “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”, per il rilascio di garanzie per la rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari.

Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, la norma propone di attingere, fino a 5 milioni di euro, al Fondo per il credito alle imprese agricole di cui all'art. 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, su cui residuano idonee disponibilità, istituito per la concessione, sempre da parte di ISMEA, di garanzie a titolo gratuito nel medesimo regime *de minimis* al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole.

La disposizione, pertanto nel suo complesso non genera nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto utilizza somme che hanno già determinato i loro effetti sui saldi di finanza pubblica nel momento in cui le risorse sopra richiamate sono state trasferite ad ISMEA.

Comma 253: La proposta novella l'articolo 54, comma 1, prevedendo un incremento delle risorse per i “contratti di sviluppo”, istituiti dall'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, (capitolo bilancio MIMIT 7343), per un importo complessivo di 600 milioni. In particolare, è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

Il comma 254 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al **comma 253**, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo. Tale disposizione ha carattere procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Al fine di compensare i diversi effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 253, il comma 255 prevede la compensazione degli stessi effetti, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il comma 256 incrementa l'autorizzazione di spesa, destinata all'attuazione della misura cosiddetta Nuova Sabatini, di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 257 incrementa di 110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Comma 258 La disposizione stabilisce che le cooperative operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano che connettono clienti non soci, siano considerate fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, tra le cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche (TICOOP).

Il TICOOP prevede uno specifico status regolatorio per le cooperative storiche al fine di assicurare una specifica forma di tutela nei confronti di alcune specifiche modalità con cui il servizio elettrico (di distribuzione e fornitura) si è realizzato in alcune specifiche aree geografiche del Paese e in alcuni momenti storici.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto impatta, in maniera del tutto esigua, sulla tariffa dell'energia elettrica.

Commi 259-268. La disposizione istituisce una nuova misura di garanzia a condizioni di mercato e gestita da SACE S.p.A. in favore di imprese, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà, finalizzata a supportare gli investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, in particolare nei settori nei quali è presente un fallimento, anche parziale, del mercato.

Le garanzie sono concesse in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.

Tra le operazioni garantite rientrano i finanziamenti, anche di rango subordinato, concessi sotto qualsiasi forma. Le garanzie possono essere altresì rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato.

In particolare, la norma introduce un nuovo schema di coassicurazione pubblica per effetto del quale gli impegni sono assunti nella misura dell'80% dallo Stato e nella misura del 20% da SACE S.p.A., quota rispetto alla quale è accordata di diritto la garanzia dello Stato nei **limiti di seguito riportati**. La durata dello strumento è indicata in 6 anni, ovvero fino al 2029, ed è fissato un importo massimo di impegni assumibili da parte dello Stato e di SACE di 60 miliardi di euro, con un limite di flusso annuale, fissato per l'anno 2024 ex lege, in 10 miliardi di euro e da definire per gli anni successivi in legge di bilancio. Le garanzie rilasciate sui titoli di debito non possono però superare il 10 per cento del predetto importo di flusso fissato annualmente in legge di bilancio, salva una possibile rideterminazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti di impegno massimo assumibili.

Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in caso di fidejussioni, cauzioni e altri impegni di firma, richieste alle imprese dalla normativa di riferimento in caso di affidamento di contratti pubblici a garanzia della corretta esecuzione dei medesimi. La percentuale massima è ridotta al 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

Il rilascio della garanzia e delle coperture assicurative per singole operazioni finanziarie di rilevanza e di importo significativo è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..



Le garanzie sono rilasciate da Sace a titolo oneroso e a tal riguardo è previsto che i premi a titolo di remunerazione siano quantificati in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, oltre che sulla base della loro natura e degli obiettivi perseguiti.

Ai potenziali oneri per lo Stato derivanti dal rilascio delle predette garanzie, nella misura dell'80% e di quelli correlati alle esposizioni di SACE, si provvede mediante le disponibilità residue sul Fondo di cui all'art. 1, comma 14, del DL 23/2020, a valere sulle quali sono attualmente coperti gli impegni assunti in relazione alle garanzie di cui alle misure di Garanzia Italia, Riassicurazione Crediti Commerciali, ex articolo 35 del DL 34 2020, SupportItalia e Riassicurazione Crediti Energia, ex articolo 8, comma 3, del DL 21/2022, per un ammontare complessivo, al 30 giugno 2023, pari a circa 47 miliardi di euro.

Pertanto, tali impegni per lo Stato, fissati in un massimo di 60 miliardi di euro e, per l'anno 2024, in un flusso di massimo 10 miliardi di euro, costituiscono il plafond complessivo di garanzie assumibili a valere sulle disponibilità residue sul predetto Fondo, rispetto alle quali si deve tener conto di tutte le esposizioni assunte a valere sulle misure già in essere, sopra citate, e i cui portafogli già sono o stanno entrando in fase di ammortamento e di quelle assumibili ai sensi **dei commi da 101 a 111** in relazione ai rischi catastrofali.

A livello sistematico, il plafond risulta quindi unico ma al contempo mobile, nella misura in cui l'integrale rimborso delle esposizioni assunte in relazione agli schemi di garanzia spirati, comporterà la liberazione di spazi per il rilascio di nuove garanzie ma fermo restando che le esposizioni tempo per tempo in essere non potranno superare i 60 miliardi di euro.

In aggiunta, si rappresenta che dal punto di vista del trattamento statistico contabile, le garanzie rilasciate a valere sul presente schema presentano le caratteristiche per essere classificate come one off ai fini dei conti nazionali: ciò in considerazione di alcuni elementi strutturali delle stesse, quali l'esclusione delle piccole e medie imprese e delle imprese in difficoltà, la previsione di un'istruttoria ad hoc da parte di SACE sulle singole operazioni e la presenza di un presidio rafforzato del MEF per le operazioni rilevanti. Sulla base di quanto premesso, trattandosi di garanzia onerosa e considerato che le disponibilità del Fondo, anche tenuto conto della riserva di 5 miliardi di euro di cui ai **commi da 101 a 111** in materia di rischi catastrofali, ammontano, al 30 giugno 2023, a circa 18 miliardi, la disposizione non richiede un rifinanziamento del fondo e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

Comma 269 Con riferimento alle garanzie cosiddette green, la norma dispone la proroga dell'operatività al 2024, fissando un limite massimo di flusso annuale pari a 3 miliardi di euro. Tenuto conto dell'esposizione in essere che, al 30 giugno 2023, ammonta a circa 4,4 miliardi di euro di garanzie perfezionate e dei relativi assorbimenti, rendicontati da SACE, alla medesima data, pari a circa 200 milioni di euro, i potenziali oneri derivanti dall'estensione dell'operatività nei limiti predetti risulta sufficientemente coperta dalle risorse disponibili sul Fondo e già versate o da versare entro il 31 dicembre 2023 sull'apposito conto corrente di tesoreria, per un importo complessivo pari a circa 2 miliardi di euro, senza necessità di rifinanziamento del Fondo stesso. Trattandosi di una garanzia one-off, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 270** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate e su cui esercita il controllo analogo, prevedendo che con apposito disciplinare da sottoscrivere con le predette società siano stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle attività di natura amministrativo-contabile di supporto alle strutture del Ministero coinvolte in tali attività. Si prevede che alle predette potrà essere riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo non superiore a 500.000 euro annui lordi. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261, per assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A. stipulano un'apposita convenzione, avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie di cui al presente comma ovvero di quelle di cui all'articolo 58, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e relative disposizioni attuative, delle modalità di comunicazione e informativa,



riguardante i predetti interventi, al Ministero dell'economia e delle finanze e delle procedure operative inerenti le attività di originazione, di istruttoria, gestione, indennizzo e recupero delle predette garanzie, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede alla copertura a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pari a circa 55 milioni di euro e nel limite delle risorse destinate alla copertura dei costi di gestione dello stesso pari al 2%.

Il comma 272 al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, prevede una autorizzazione di spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.

Tale stanziamento, unitamente a quello complessivo di cui al comma 273 di 2.318 milioni di euro e all'importo di 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale sociale della società Stretto di Messina SpA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2023, assicura l'integrale copertura finanziaria del costo dell'intervento (escluse le opere a terra di competenza di RFI) determinato in 12 miliardi di euro sulla base dei criteri previsti all'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto legge.

In particolare, ai sensi della citata disposizione, il costo complessivo di 12 miliardi di euro è stato determinato escludendo:

- gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, non coerenti con l'impianto finanziario delineato dal richiamato dl 35 del 2023;
- gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo d.l.

Il comma 273 autorizza la spesa di:

a) 718 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 1) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria dalla delibera Cipess n. 25 del 2 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 2) della legge n. 178 del 2020.

Comma 274: si prevede che, negli accordi per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 tra la Regione Siciliana e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sia data evidenza degli importi annuali a destinazione delle risorse alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 273, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al comma 273, lettera b).



Comma 275: si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, presenti al CIPESS un'informativa sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Viene inoltre stabilito che, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS con proprie delibere attesti la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 272 e la relativa articolazione annuale.

Il **comma 276** è finalizzato a semplificare le procedure per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la nomina di due distinti Commissari straordinari che operano a titolo gratuito:

- il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. (nominato ai sensi del comma 3);

- il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario (nominato ai sensi del comma 7-bis).

Concentrare in un'unica figura Commissariale le funzioni sopra descritte, e attualmente previste dal citato articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 in capo a due distinti Commissari straordinari, consentirebbe una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività.

Si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, al Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario di cui al citato articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis. Tali attività riguardano in particolare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a.

La disposizione precisa che per lo svolgimento di tali attività il Presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, già Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari il cui compenso può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri, quantificati nel limite massimo di euro 265.400, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, sono posti a carico delle risorse di cui all'**allegato V** alla presente legge. La quantificazione è stata effettuata:

- assumendo come periodo di operatività di tali figure commissariali il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 94-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativo al Commissario di cui al medesimo comma 7-bis (il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nominato con il compito di provvedere ad eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalità tecnica di detta funivia, nonché all'individuazione di un nuovo concessionario e provvedere, altresì, alla gestione diretta dell'impianto funiviario);

- sulla base di quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che prevede che il compenso dei commissari o sub commissari è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Al riguardo, si precisa



che l'eventuale nomina dei sub-commissari appare funzionale ad una più celere realizzazione degli interventi ed un più efficiente e sinergico svolgimento delle attività, ivi incluse quelle finalizzate al recupero della piena funzionalità tecnica della funivia.

Conseguentemente si prevede che dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cessa le proprie funzioni, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Per quanto attiene alla attività in corso e, in particolare, alle scadenze indicate dall'attuale comma 7-bis dell'articolo 94-bis del citato decreto-legge n. 18 del 2020, si evidenzia che la tempistica di 24 mesi per la realizzazione degli interventi, risulta, sulla base dello stato di avanzamento delle attività, ancora congrua e coerente con il cronoprogramma degli interventi in corso di realizzazione per il ripristino della operatività dell'impianto. Si precisa che le procedure per l'individuazione del nuovo concessionario saranno avviate, nei termini previsti dal sopra richiamato comma 7-bis, a completamento dei sopra detti interventi e comunque entro il 31 dicembre 2024.

Comma 277. Prevede per il finanziamento degli interventi di cui all'**allegato V** alla presente legge l'autorizzazione di spesa di 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni per l'anno 2025, 176 milioni per l'anno 2026, 70 milioni per l'anno 2027, 60 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038.

In particolare, si tratta di:

- euro 265.400 per l'anno 2024 per l'attuazione di quanto previsto al comma 2;
- 30 milioni nell'anno 2024, 24 milioni di euro nell'anno 2025, di 16 milioni di euro nell'anno 2026 e di 10 milioni di euro nell'anno 2027 per la realizzazione del nuovo Campus dell'Università degli studi di Milano nell'ex sito EXPO 2015;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 destinata al sito di Genova Erzelli;
- 40 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 55 milioni di euro per l'anno 2026, per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio;
- 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 45 milioni di euro per l'anno 2026 per le finalità indicate all'articolo 9, comma 5-bis del decreto legge n. 4 del 2022, vale a dire "la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità". Per tali finalità la predetta disposizione reca un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. La finalizzazione delle complessive risorse disponibili è effettuata in maniera unitaria nell'ambito del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 4/2022, e da approvarsi, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- 50 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per i finanziamenti istituito presso l'Istituto per il credito sportivo;
- 10 milioni di euro per l'anno 2024 per il sistema di allarme pubblico IT-Alert, il quale, per essere pienamente operativo, necessita di una serie di adeguamenti tecnologici anche da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche della rete mobile, pure in considerazione dell'inclusione nel perimetro della sicurezza cibernetica nazionale del sistema;
- 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 a favore del comune di Milano, a titolo di contributo alle spese di rimborso dei prestiti derivanti dalle operazioni di project financing riguardanti le due linee metropolitane M4 e M5 e determina corrispondenti oneri sui saldi di finanza pubblica. Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivano dall'ampliamento della capacità di spesa del comune di Milano che utilizzando il contributo statale per il rimborso del prestito, può destinare risorse di pari importo al finanziamento di altre spese.



Il **comma 278** apporta modifiche all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023, al fine di precisare le condizioni per il finanziamento delle varianti in corso d'opera emerse dal confronto tra soggetto attuatore e contraente generale per l'intervento relativo alla linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare:

- la **lettera a)** reca modifiche di mero coordinamento normativo tra le previsioni del secondo e del terzo periodo del richiamato articolo 18, comma 2;
- la **lettera b)** chiarisce che le modifiche contrattuali autorizzate dalla disposizione possono essere congiuntamente negoziate e sottoscritte in relazione a cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Le suddette disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 279** incrementa l'autorizzazione spesa per il finanziamento delle varianti di cui all'articolo 18, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, per un importo complessivo pari a **825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 175 milioni di euro per l'anno 2027.**

Viene, conseguentemente, previsto il definanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021 relativa alla linea ferroviaria AC/AV adriatica per 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 280** prevede la nomina di un commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea ferroviaria adriatica. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo espressamente previsto che il suddetto commissario e gli eventuali sub-commissari da questi nominati non percepiscono compensi né rimborsi spese.

Il **comma 281** prevede che con Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

Commi 282, 283 e 284 Viene istituito il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di **50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono dettate le linee guida e definite le modalità attuative, ivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Comma 285 Viene autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di assicurare il completamento della realizzazione degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra (FCU).

Il **comma 286** prevede un'autorizzazione di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione dell'intervento di rigenerazione dell'ambito Bovisa – goccia e del nuovo campus del politecnico 'campus Nord' a Bovisa – Milano.

Ai relativi oneri, si prevede di far fronte per 16 milioni per il 2024 mediante riduzione corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché per 19 milioni per il 2026, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Comma 287: si prevede un'autorizzazione di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali.

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.



Comma 288 Si prevede in favore della Provincia di Isernia, che ha stipulato con ANAS una convenzione in data 26 novembre 2020, un'autorizzazione di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo, al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia.

Al relativo onere, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Comma 289: Viene determinata nello 0,7 per cento del valore attuale dei quadri economici degli interventi la quota massima da destinare al supporto tecnico dei commissari straordinari nominati per la realizzazione dei progetti relativi alla "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" e al "Collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse".

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi al supporto tecnico dei commissari, come sopra evidenziato, sono posti a carico del quadro economico degli interventi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del d.l. n. 32/2019.

Comma 290: Viene determinata nello 0,7 per cento del valore attuale del quadro economico dell'opera la quota massima da destinare al supporto tecnico del commissario straordinario nominato per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)", secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri relativi al supporto tecnico del commissario, come sopra evidenziato, sono posti a carico del quadro economico degli interventi, in coerenza con l'articolo 32, comma 5, del d.l. n. 32/2019.

Comma 291 Al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede per l'effettuazione dei controlli anti doping, si prevede un'autorizzazione di spesa 18 milioni di euro per l'anno 2024 a favore della società Sport e Salute.

Comma 292 Prevede l'incremento delle seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi riportati in milioni di euro:

cap	Autorizzazioni	Descrizione	tot	2024	2025	2026	2027	2028
CAP 7281	LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 523	piano straordinario urgente propedeutico al piano invasi	450	-	-	-	300	150
CAP 7002	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 397	contratto di programma anas 2021-2025	645	-	-	-	535	110
CAP 7361	LB n. 234 / 2021 art. 1, comma 405	somme destinate alle infrastrutture stradali sostenibili di regioni, province e città metropolitane	75	-	-	-	50	25
CAP 7258	DL n. 40 / 2010 art. 4, comma 6	fondo per le infrastrutture portuali	355	55	-	-	130	170
CAP 7309	LS n. 147 / 2013 art. 1, comma 89	spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica	100	-	-	-	100	-



Comma 293 La disposizione assegna un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per lavori finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale delle strade della Provincia di Vibo Valentia. Gli interventi da finanziare, che devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP), nonché i relativi cronoprogrammi e i casi e le modalità di revoca delle risorse sono individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta della Provincia di Vibo Valentia. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5, art. 10 del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004.

Comma 294 La disposizione prevede, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del polo siderurgico di Piombino, la possibilità di dare in concessione agli operatori economici interessati le aree appartenenti al demanio pubblico, ricadenti nel perimetro della suddetta area del polo, per la realizzazione dei programmi di investimento. La durata delle concessioni non può essere superiore a trent'anni e il canone annuo, che è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare, non può essere, per ciascun anno, inferiore all'importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per mq in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree.

Tenuto conto di quanto sopra, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 295 La disposizione modifica l'articolo 19 del decreto-legge n. 124/2023, recante il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, disponendo che le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle 2.200 unità di personale previste siano effettuate anche in deroga ai vincoli assunzionali, e comunque, nei limiti delle vigenti dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri la cui dotazione organica è incrementata di settantuno unità di categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto la copertura finanziaria degli oneri correlati alle predette assunzioni è già prevista dal comma 8 del citato l'articolo 19 del decreto-legge n. 124/2023.

Comma 296 La disposizione estende il contributo alle spese di acquisto di carburanti del primo trimestre 2022 (già previsto dall' art. 14, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 144 del 2022, conv. dalla legge n. 175 del 2022) dalle imprese di trasporto merci su strada, anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022.

Relativamente alle modalità di fruizione del contributo, è prevista la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, conv. dalla legge n. 175 del 2022.

La copertura dell'onere, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, è prevista a valere sulle risorse residue a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate per il primo trimestre 2022, di cui all'art. 14, comma 1, lettere a), terzo periodo, del decreto-legge n. 144 del 2022, conv. dalla legge n. 175 del 2022.

Alla compensazione dei maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il comma 297 prevede disposizioni in ordine all'acquisto di efficacia della disposizione di cui al comma 296 che viene stabilita nella data di pubblicazione della presente legge nella GURI.



Comma 298. Si prevede che le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, commi da 375 a 377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e non impiegate, possono essere utilizzate negli anni 2024 e 2025 ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e 377, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 14,105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 299, 300, 301 Si prevede la destinazione di un importo fino a 15 milioni di euro a favore di una nuova area di crisi industriale insistente sul territorio comunale di Caivano, attingendo alle risorse già destinate alle aree di crisi industriale non complessa.

In particolare, le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi industriale non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

In sede di provvedimento di assestamento di bilancio per l'anno finanziario 2022, le suddette risorse sono state variate in diminuzione per un importo di euro 100.000.000,00. In particolare, è stata ridotta di 100 milioni di euro la dotazione assegnata per l'annualità 2022 al Fondo per la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi ai sensi della legge 181 del 1989, già ripartita con il menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021.

Considerato che le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono state già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, a seguito del predetto provvedimento di assestamento la dotazione disponibile per le aree di crisi industriale non complessa è stata rideterminata in euro 351.642.835,66. Le risorse in argomento sono state ulteriormente ridotte dall'art. 20-undecies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L'art. 20-undecies prevede infatti l'applicazione della legge n. 181/1989 nei territori colpiti dall'alluvione, disponendo a tal fine lo stanziamento di un importo fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle aree di crisi industriale non complessa dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021.

Infine, con l'articolo 18 del decreto-legge 181 del 2023 è stato disposto l'utilizzo fino a un massimo di 50 milioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione in Toscana di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023

Ciò posto, a oggi è disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di euro 201.642.835,66, nell'ambito dei quali si provvede alla destinazione di risorse per la presente disposizione.

Comma 302. Prevede l'istituzione di un Fondo con dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 con finalità di ristrutturazione di infrastrutture e per il riequilibrio socioeconomico dei territori. È previsto un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per la ripartizione del Fondo.

Il comma 303 alla lettera a) prevede che le risorse finanziarie derivanti da eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, come determinate a seguito di collaudo dell'intervento, nonché gli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono essere destinati a compensazione degli aumenti dei prezzi per interventi del medesimo programma oltre che per nuovi bandi per le



medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027.

Alla lettera b) prevede la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di fine lavori per gli immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.

La lettera c) stabilisce che le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 913 sono prorogate nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.

Comma 304 La disposizione proroga il meccanismo di compensazione dell'incremento prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge n.50/2022, limitatamente ai commi riferiti ai contratti pubblici di appalto in corso di esecuzione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2024. Per le finalità di cui al primo periodo, la dotazione del *Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche* di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è incrementata di 200 mln di euro per il 2024 e di 100 mln di euro per il 2025. Al riguardo, si precisa che il riconoscimento delle risorse a titolo di compensazione in favore delle stazioni appaltanti nonché delle imprese appaltatrici avviene nei limiti della dotazione del citato Fondo.

Comma 305 La disposizione è volta ad incentivare le Amministrazioni Pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le Organizzazioni o Istituzioni internazionali o dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il richiamato articolo 54, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme che autorizzavano la contrazione da parte del Tesoro di mutui destinati a specifiche finalità, ha contestualmente disposto una specifica eccezione: la Repubblica Italiana può infatti contrarre mutui esclusivamente con organizzazioni ed istituzioni internazionali o dell'Unione europea, al cui capitale o al cui fondo lo Stato medesimo partecipi. Tali Organizzazioni però devono essere vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico.

Le organizzazioni/istituzioni internazionali o dell'Unione europea con cui lo Stato ha già stipulato mutui sono: la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), ai cui capitali lo Stato Italiano partecipa rispettivamente ai sensi dell'articolo 308 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed ai sensi dell'articolo 17 del Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa del 6 marzo 1959 e degli articoli III e IV del nuovo Statuto della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e successive modifiche del 17 dicembre 1999, del 26 novembre 2010 e del 25 novembre 2011.

La Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze (definito il "Prenditore"), e le citate Banche possono stipulare un contratto di finanziamento, denominato "Contratto Quadro" o "Accordo Quadro", in base al quale, identificato lo specifico progetto da finanziare, la Banca mette a disposizione dello Stato italiano una linea di finanziamento per un importo specifico, la cui erogazione avverrà in diverse tranches a seguito della successiva stipula di singoli "Contratti di Prestito". Il Contratto è definito "Quadro" in quanto contiene tutte le clausole contrattuali, i diritti e le obbligazioni delle parti che fanno da "cornice" alle singole erogazioni attualizzate per il tramite dei successivi "Contratti di Prestito".

Parallelamente, il "Soggetto Promotore" (ovvero colui che cura la realizzazione del progetto oggetto del finanziamento: le altre Amministrazioni Pubbliche e/o le società partecipate dallo Stato come RFI e ANAS) stipula con la Banca un diverso contratto, denominato "Contratto di Progetto" o "Accordo di Progetto", in forza del quale il Promotore assumerà per tutta la durata dell'intervento della Banca impegni di varia natura relativi al Progetto finanziato quali, tra gli altri, gli obblighi informativi e di reportistica. Ad oggi le iniziative di finanziamento da parte dello Stato italiano sono vincolate alla necessità di prevedere appositi stanziamenti di bilancio a copertura delle misure e dei progetti da realizzare. Tali stanziamenti – valutata la convenienza economica in termini di tassi di interessi e di durata delle offerte di finanziamento delle citate Banche rispetto ad analogo finanziamento tramite ricorso a BTP – possono



essere “sostituiti” con linee di finanziamento delle due Banche, il cui ammortamento è disposto a valere sui capitoli di bilancio 2223 (interessi) e 9503 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Al riguardo si rappresenta che i tassi offerti dalla BEI e dalla CEB, beneficiando del miglior rating sul mercato delle citate istituzioni, risultano molto più convenienti rispetto ad analoga provvista tramite ricorso ad emissione di BTP dello Stato italiano. A tutela dell’Erario, infatti, le proposte delle Banche vengono sottoposte a preventiva idonea valutazione di convenienza in termini di interessi ad opera delle strutture competenti del Dipartimento del Tesoro. Le operazioni finanziarie verranno concluse solo se alla data di comparazione tra i due strumenti di finanziamento emerge che, individuando il BTP con una durata finanziaria sostanzialmente pari a quella del piano di ammortamento indicato nell’offerta delle citate Banche, il costo della raccolta della Repubblica Italiana sia superiore rispetto a quello offerto su base annua dalle Banche medesime.

In considerazione della richiamata convenienza economica a contrarre i summenzionati mutui, la normativa in discorso mira a standardizzare tali operazioni di provvista incentivando a tal fine le Amministrazioni ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui della BEI e della CEB. Le Amministrazioni potrebbero così sfruttare integralmente le relative convenienze derivanti dai differenziali di interessi e durata.

Commi 306 e 307. Gli investimenti INAIL nel campo dell’edilizia sanitaria sono stati sinora ricompresi nella programmazione triennale degli investimenti dell’Istituto a seguito di specifica previsione normativa, di volta in volta emanata, che demandava l’individuazione delle iniziative da realizzare ad appositi DPCM, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 1, commi 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016 n. 232; art. 25 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; art. 56-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108).

La disposizione supera la necessità di disporre di norme primarie ad hoc prevedendo, in via generale, la possibilità per l’INAIL di destinare, nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Istituto, risorse finanziarie alla realizzazione e all’acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale. L’individuazione delle iniziative da inserire nei predetti piani viene demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli interventi oggetto della norma trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei piani triennali di investimento dell’INAIL, autorizzati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 15 del decreto-legge 78/2010.

Il **comma 308** prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo con una dotazione finanziaria pari a 35,32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, destinata allo sviluppo professionale del personale in servizio presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), l’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), il Consorzio laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA) l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – personale ex ISPEL (INAIL), l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

Il **comma 309** prevede la finalizzazione delle risorse del Fondo in misura pari a 14,52 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2024, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e in misura pari a 20,80 milioni di euro, sempre a decorrere dall’anno 2024, per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.

La quantificazione delle risorse del Fondo è stata individuata assumendo a riferimento quella definita per gli enti vigilati dal MUR, ai sensi del comma 310, lettere b) e c) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riproporzionata sulla base del personale, ricercatore/tecnologo e tecnico amministrativo, in servizio



presso gli enti non vigilati dal MUR, alla data del 31 dicembre 2022.

La quantificazione del Fondo di cui al **comma 308** tiene conto delle risorse previste dall'articolo 19-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 – recante “*Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*” – che prevede, per le medesime finalità della presente disposizione, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un fondo di 2 milioni da ripartire a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In particolare, sono stati previsti 1,5 milioni di euro annui, per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge e 0,5 milioni di euro annui finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 75/2023 ha previsto la soppressione della ANPAL e il trasferimento delle risorse umane al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

Il comma 310 prevede che le risorse del Fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 311 autorizza l'utilizzo di quota parte, pari e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle risorse di cui all'art. 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da “Expo 2025 Osaka”, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal “Commissariato EXPO 2025” e la realizzazione di programmi ed eventi innovativi afferenti all'esposizione.

Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse complessivamente stanziata a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che stabilisce che «Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo».

Ad oggi, dette risorse, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, presenti sul capitolo 7295/01 (Missione 23, Programma 5, Azione 3), del Ministero dell'università e della ricerca, risultano ancora inutilizzate e, pertanto, disponibili alla programmazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026. Peraltro, il comma 311 prevede lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

La disposizione intende utilizzare quota parte di tali risorse, destinandole al finanziamento, in favore delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM, di attività progettuali correlate alle esposizioni EXPO, senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica.

Si tratta di spesa in conto capitale per interventi di natura progettuale di diversa tipologia (investimenti, infrastrutture, etc.).

Il comma 312 prevede l'istituzione del Fondo per l'Erasmus italiano con una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di euro, così articolata: 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025.



Considerando che l'importo annuo della borsa di studio per ciascuno studente sarà pari a circa 1.000 euro, beneficeranno della predetta misura n. 3000 studenti per l'anno 2024 e n. 7000 studenti per l'anno 2025, per un numero complessivo di 10.000 studenti universitari.

Il **comma 313** prevede che i contributi di cui al **comma 312** sono esenti da ogni imposizione fiscale. La disposizione si configura pertanto come rinuncia a maggior gettito.

Il **comma 314** prevede che con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alla borsa di studio.

Il **comma 315** apporta modifiche all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. In particolare, **la lettera a)** ridenomina il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" in "Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria"; la lettera b) aggiunge il comma *6-bis* con il quale si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è annualmente determinata, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del medesimo Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria.

Il **comma 316** prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale si provvede alla ridefinizione e integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, nel rispetto dei principi elencati alle lettere da a) a i).

Dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi, tenuto conto che si tratta della ridefinizione della disciplina per l'accesso ai contributi.

Il **comma 317** stabilisce che, in sede di adozione del regolamento di ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria e dell'informazione di cui al comma 2, saranno individuate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, da abrogare.

Il **comma 318**, prevede che, a decorrere dall'anno 2024, agli oneri derivanti dall'articolo *25-bis*, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo le modalità previste dal comma *6-bis* del medesimo articolo 1.

Il **comma 319** prevede che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2023 e 2024, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

Alle disposizioni si ascrivono effetti sul gettito pari al limite di spesa previsto di 60 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2025. Le citate risorse, destinate al riconoscimento del beneficio fiscale, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

I **commi 320 e 321** prevedono una diversa modalità di attribuzione del contributo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un limite di spesa fino a 20 milioni di euro, nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo per il pluralismo.

Il **comma 322** stabilisce che restano fermi i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* destinate, rispettivamente, alle diverse forme di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica, e all'emittenza radiofonica e televisiva.

Le disposizioni di cui al comma 323, lettere a) e b) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si tratta di mere precisazioni terminologiche e, comunque, nell'ambito delle disponibilità finanziarie già previste.



Relativamente al comma 323, lettera b-bis), l'articolo 1, comma 659, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto uno stanziamento iniziale di 2 M€ per il raggiungimento delle finalità previste dal comma 658 della medesima legge di bilancio, a favore delle attività del Polo Nazionale della Subacquea (PNS). Tale somma ha consentito l'avvio dei necessari lavori di adeguamento e ammodernamento dell'area e delle infrastrutture; ma, per il completamento dei progetti previsti è stata stimata una maggiore spesa complessiva di 4,5 M€ da distribuirsi nel triennio 2024-2026 e, pertanto, in un'ottica di prudente e quanto più plausibile effettiva spendita delle risorse, si ritiene di dover aumentare lo stanziamento previsto di almeno 1 M€ su base annua, per un volume complessivo di 3 M€. La previsione consente, pertanto, di integrare il fondo di 1 milione di euro annui limitatamente al triennio 2024-2026.

Agli oneri derivanti da tale incremento del finanziamento per le esigenze del PNS, pari a 1 milioni di euro in più per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 325 stanziava un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024, per consentire l'avvio dell'operatività della Fondazione.

Le spese previste sono quelle contemplate dall'art. 15 del D.P.R. 11/09/2020, n. 195 per il compenso degli organi e del segretario generale, e per le eventuali assunzioni necessarie, nonché per le altre spese di carattere gestionale. Le somme stanziare costituiscono limite di spesa.

Il comma 326 proroga fino al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge n. 75/2023, rispettivamente, per il supporto nella realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori e per contrastare la dispersione scolastica.

Gli oneri quantificati in euro 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 sono stati stimati sulla base del costo mensile di seguito riportato.

Per la stima relativa al periodo 1° gennaio 2024 – 15 aprile 2024, sono state considerate le seguenti tabelle recanti gli oneri delle disposizioni che vengono qui prorogate.

Organico PNRR (comma 4.bis)

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 16 ottobre – 31 dicembre:

	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAMENTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/TECNICI	2.948	20,5 mln	2,7 mln
COLLABORATORI SCOLASTICI	4.235	26,7 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 10,68 (26,7/2,5) milioni di euro

ORGANICO DECRETO SUD (comma 4.bis.1)

Nel 2023 è prevista la seguente spesa per il periodo 1° novembre – 31 dicembre:



	NUMERO UNITA' DI PERSONALE	SPESA	ACCANTONAME NTO PER SOSTITUZIONI
ASSISTENTI AMMINISTR ATIVI/TECNI CI	355	1,9 mln	2,6 mln
COLLABOR ATORI SCOLASTICI	1473	7,4 mln	

Per la misura in esame, si stima pertanto un costo mensile per i collaboratori scolastici pari a 3,7 (7,4/2) milioni di euro.

Pertanto, a fronte di una spesa mensile di 14,38 milioni di euro, l'onere complessivo per il periodo 1° gennaio 2024 – 15 aprile 2024 è pari a 50,33 milioni di euro.

Il **comma 327** prevede, ai fini di cui al **comma 326**, il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis del D.L. 75/2023 di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024.

Il **comma 328** autorizza per l'anno scolastico 2024/2025 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2024 e 10.000.000 euro per l'anno 2025 al fine di consentire la realizzazione della continuità didattica degli studenti delle istituzioni scolastiche statali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso il potenziamento dell'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto Legge n. 75/2023, originariamente previste per il solo anno scolastico 2023/2024.

La quantificazione tiene conto della volontà di conferire entro il limite di spesa indicato dalla disposizione normativa incarichi di supplenza non anteriori al 1° novembre e fino al 30 giugno con una proporzione che prudenzialmente prende in considerazione il trattamento economico lordo stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado ripartito per 2/12 sul 2024 e 6/12 sul 2025.

Comma 329. Viene autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 40 milioni di euro per garantire la continuità delle azioni e iniziative a supporto degli studenti, istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, volte a:

- 65) rafforzare le competenze di base degli studenti;
- 66) promuovere misure di mobilità studentesca per esperienze fuori contesto di origine;
- 67) promuovere l'apprendimento in una pluralità di contesti attraverso modalità più flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;

d) promuovere il supporto socio-educativo.

Il **comma 330** prevede l'incremento del fondo istituito dall'art. 1, comma 561, della legge n. 197/2022 di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il **comma 331** è finalizzato ad integrare le risorse previste per il Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge n. 107/2015.

Nello specifico, l'art. 1, comma 125, della legge n. 107/2015 autorizza per l'attuazione del Piano la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A seguito del definanziamento previsto nel disegno di legge di bilancio per il 2024, sui capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito 2164 pg. 7 – 2164 pg. 8 – 2173 pg. 7 – 2173 pg. 8 – 2174 pg. 7 – 2174 pg. 8 – 2175 pg. 7 – 2175 pg. 8 del programma “*Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione*” sono disponibili 8.164.252 euro per il 2024 e 5.712.924 per il 2025.

Per reintegrare il relativo stanziamento in bilancio, vengono previste, per gli anni 2024 e 2025, risorse pari a 39,4 milioni di euro. Agli oneri si provvede:

- a) per l'anno 2024:



- quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020 - ASSE I che reca le corrispondenti disponibilità;
- quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR;
- quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2017, n. 65
- quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, priorità 01 "Scuola e Competenze (FSE+)", obiettivo specifico ESO 4.5 che reca le corrispondenti disponibilità.

b) per l'anno 2025:

- quanto a 19,4 milioni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020 – ASSE I, che reca le corrispondenti disponibilità;
- quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, priorità 01 "Scuola e Competenze (FSE+)", obiettivo specifico ESO 4.5 che reca le corrispondenti disponibilità.

Il Piano viene così integrato con le finalità e gli obiettivi indicati dalla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione in applicazione della riforma 2.2. M4C1 del PNRR."

La disposizione introdotta al comma 332 incrementa di 0,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni a regime il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (FUN). La previsione ha il solo fine di mantenere invariati, senza ulteriormente incrementare, per gli anni scolastici 2024/2025 e seguenti, i livelli delle posizioni di parte variabile individuate mediante il CCNI sottoscritto il 31 maggio 2023.

Il comma 333 autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, nonché interventi per la sicurezza e la conservazione e attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico

La disposizione del **comma 334** ha carattere di semplificazione contabile e non produce effetti finanziari. La disposizione del **comma 335** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 336 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un processo virtuoso di manutenzione ordinaria e programmata.

Il comma 337 stabilizza la sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo dedicata al piano per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali con una dotazione fino a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, senza quindi avere effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

La disposizione del **comma 338** non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio dello Stato. L'eventuale maggiore spesa prevista correlata alle acquisizioni a vario titolo dei beni culturali è finanziata, infatti, con le risorse provenienti da soggetti terzi che, partecipando a iniziative culturali (concerti, manifestazioni culturali e altri eventi) organizzate dagli uffici del Ministero della cultura dotati di autonomia o, in accordo con i soggetti interessati, dagli enti controllati o vigilati dal medesimo Ministero, incluse le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri nazionali, nonché dai teatri di tradizione, dalle istituzioni concertistico-orchestrale e dai musei accreditati al sistema museale nazionale. Una quota di tali risorse si prevede che possa essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinata alla tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

Comma 339. La disposizione prevede il conferimento annuale del titolo di Capitale italiana dell'arte contemporanea da parte del Consiglio dei Ministri, a seguito di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2024, per interventi di realizzazione e riqualificazione di aree e spazi destinati alla fruizione dell'arte contemporanea.



Comma 340. La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 1,694 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Comma 341. La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di un importo di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Comma 342 – Ai fini dell'attuazione del presente comma gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 185.310.224 per l'anno 2024. Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986) ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento pro capite giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero pro capite di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento pro capite giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo pro capite giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)² e i costi unitari giornalieri degli automezzi in leasing³, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- una tantum:
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di

² In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc..

³ Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 518.305 circa per 5.200 militari impiegati per l'anno 2024 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 64.788 circa;

- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 110.000 per l'anno 2024;
- c) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per l'anno 2024.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2024				
800 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.050.800
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.375.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 702.720
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 614.880
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 424.560
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 417.240
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.159.400
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM			€	-
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.375.280
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.159.400
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.534.680
ONERI UNA TANTUM			€	-
TOTALE GENERALE			€ 1.368.040	€ 16.534.680



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2024				
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 56.030.208
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.639.328
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.166.368
Vitto strutture civili	1.690	€ 15,00	€ 760.500	€ 9.278.100
Alloggio strutture civili	1.690	€ 35,00	€ 1.774.500	€ 21.648.900
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.029.125
Equipaggiamento/vegiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.759.640
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.196.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.325.378
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.213.403	€ 51.403.511
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 518.305
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 732.705
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.639.328
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.213.403	€ 51.403.511
TOTALE ONERI			€ 13.856.803	€ 168.042.839
ONERI UNA TANTUM				€ 732.705
TOTALE GENERALE			€ 14.589.508	€ 168.775.544
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.534.680
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 168.775.544
TOTALE PER L'ANNO 2024				€ 185.310.224

Comma 343 – Ai fini dell’attuazione del **comma 342** è autorizzata la spesa complessiva di euro 190.899.776 per l’anno 2024, di cui euro 185.310.224 per il personale delle Forze Armate ed euro 5.589.552 al personale delle Forze di polizia.

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l’impiego di 850 unità, di cui 800 unità in sede e 50 unità fuori sede.

L’onere, pari complessivamente a euro 5.589.552 per l’anno 2024, concerne il pagamento dell’indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l’indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Comma 344 – Ai fini dell’attuazione del presente comma gli oneri stimati per l’impiego del contingente integrativo, come meglio dettagliati nella scheda allegata, ammontano complessivamente a euro 34.171.409.

Per la quantificazione degli oneri sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico:** per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l’indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all’indennità di ordine pubblico prevista per



il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- **compenso per lavoro straordinario:** per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
 - **alloggio:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - **equipaggiamento/vestiario:** è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - **impiego automezzi:** in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*⁴, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
 - **una tantum:**
 - d) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 79.725 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 9.966 circa;
- acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

⁴ Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2024				
800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.620.032
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.944.512
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 15,00	€ 360.000	€ 4.392.000
Alloggio strutture civili	800	€ 35,00	€ 840.000	€ 10.248.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vegiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 424.560
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.060.302
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.321.710	€ 16.124.862
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 79.725
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 102.035
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/24 al 31/12/24 (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.944.512
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.321.710	€ 16.124.862
TOTALE ONERI			€ 2.805.310	€ 34.069.374
ONERI UNA TANTUM				€ 102.035
TOTALE GENERALE			€ 2.907.345	€ 34.171.409

Comma 345 – Ai fini dell’attuazione del **comma 344** è autorizzata la spesa complessiva di euro 34.171.409 per l’anno 2024, di cui euro 18.024.237 per gli oneri connessi con il personale ed euro 16.147.172 per gli oneri connessi con il funzionamento.

Il **comma 346** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo di conto capitale da ripartire per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture del Ministero, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato con una dotazione pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Comma 347 In ragione della specificità del ruolo e delle funzioni di cui all’articolo 19 della legge n. 183 del 2010, la disposizione in esame mira ad autorizzare la costituzione di un fondo con una dotazione pari a 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, per garantire l’incremento delle risorse destinate ai



trattamenti economici accessori del personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, sempre più impegnati in attività di carattere operativo per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale. Le citate risorse verranno poi ripartite attraverso un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia.

Il comma 348 e 349 introduce, in virtù della specificità del personale delle Forze armate, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, ulteriori misure di tutela e di welfare, attraverso la stipula di apposite polizze sanitarie e infortunistiche, complementari e integrative rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, per il personale delle Forze di polizia, e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, particolarmente esposto in ragione di peculiari compiti svolti.

L'intervento prevede, a tal fine, un'autorizzazione di spesa di 38.299.275 euro annui, per gli anni dal 2024 al 2026.

In particolare, si dispone che le risorse di cui al comma 348 sono ripartite tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

(Importi in euro)

Esercito italiano	6.948.600
Marina militare	2.217.525
Aeronautica militare	2.981.475
Capitanerie di porto	775.125
Arma dei carabinieri	8.000.550
Guardia di finanza	4.449.000
Polizia di Stato	7.426.200
Polizia penitenziaria	2.855.400
Vigili del fuoco	2.645.400

Comma 350. Si prevede un incremento della dotazione del fondo istituito con l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente per l'adozione di provvedimenti normativi di cui al successivo comma 96, lett. a) del medesimo articolo. In tal senso, la disposizione comporta un onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di incrementare la dotazione del citato fondo, esclusivamente per l'adozione dei provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'introduzione di misure compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale in fuoriuscita a partire dal 1° gennaio 2022, mediante l'aumento del



coefficiente di trasformazione del montante contributivo. Pertanto, non vengono incrementate le risorse per l'adozione di misure integrative delle forme pensionistiche complementari, di cui all'art.1, comma 96, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il cui quadro finanziario resta cristallizzato al combinato disposto dei commi 95 e 97 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per realizzare appieno la riforma auspicata sono necessarie maggiori risorse come descritto di seguito nella presente relazione. Tuttavia, in attesa dello stanziamento di risorse aggiuntive, la presente disposizione è calibrata sull'esigenza riferita agli anni 2024 e 2025, come si potrà evincere dalla tabella 14 allegata.

L'onere finanziario per realizzare la riforma a regime è stato quantificato tenendo in considerazione i seguenti parametri:

- personale in fuoriuscita nei regimi c.d. “misto” e “contributivo”;
- utilizzo anagrafiche delle Amministrazioni per definizione numerica del personale in fuoriuscita;
- assunzione di ipotesi massima di fuoriuscita per limite d'età (80%) e minima (20%) per anzianità (a 59 anni);
- equa distribuzione di personale che opta per il moltiplicatore e personale che opta per il passaggio in ausiliaria tra il personale in fuoriuscita per limite d'età (per le Forze di Polizia ad ordinamento civile ed i Vigili del Fuoco assunta solamente l'ipotesi di applicazione del moltiplicatore);
- utilizzo del tasso di capitalizzazione reale del montante contributivo dal 1996 al 2023; per il periodo a decorrere dal 2024 utilizzo di un tasso di capitalizzazione stimato sulla media aritmetica della serie storica;
- ipotesi di fuoriuscita degli Ufficiali/equiparati nel grado di Ten. Col./equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Sottufficiali – Ruolo Marescialli/equiparati nel grado di Primo Luogotenente/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Sottufficiali – Ruolo Sergenti/equiparati nel grado di Sergente Maggiore Capo QS/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita dei Graduati/equiparati nel grado di Caporal Maggiore Capo Scelto QS/equiparati;
- ipotesi di fuoriuscita per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle carriere di Vigile del Fuoco ed Ispettore Antincendi;
- ai fini del calcolo del montante contributivo:
 - sono state applicate le maggiorazioni della base pensionabile, di cui all'art. 53, co. 1 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (che verosimilmente rappresenta la componente accessoria percepita durante il servizio) e all'art. 4, co. 1, del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165;
 - relativo alla pensione di vecchiaia, il montante individuale dei contributi è stato determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165;
 - relativo alla pensione provvisoria dell'ausiliaria, si fa riferimento agli artt. 1870 e ss. del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare);
 - è stata assunta l'ipotesi che il personale sia stato percettore per tutto il periodo di contribuzione dell'indennità di impiego operativo c.d. “supercampagna” (pari al 150% della misura base), ovvero altra indennità ad essa assimilabile;
- ai fini del calcolo nel sistema c.d. “misto” è stato utilizzato il montante contributivo, a partire dal 1/1/1996, utilizzando le retribuzioni vigenti;



- per la definizione dello sviluppo finanziario è stata assunta una ipotesi di aumento dei coefficienti di trasformazione secondo il seguente schema (l'adozione di un successivo provvedimento attuativo consentirà, in ogni caso, di prevedere misure compensative a decorrere dal 2022, sulla base delle risorse già stanziare con Legge 234/2021):

ANNO	Pensione di vecchiaia	Pensione di anzianità	Ausiliaria (solo personale militare)
2022	CT + 1	CT + 1	CT + 1
2023	CT + 1	CT + 1	CT + 1
2024	CT + 1	CT + 1	CT + 1
2025	CT + 1	CT + 1	CT + 1
2026	CT + 2	CT + 2	CT + 2
2027	CT + 2	CT + 2	CT + 2
2028	CT + 2	CT + 2	CT + 2
2029	CT + 3	CT + 3	CT + 2
2030	CT + 3	CT + 3	CT + 2
2031	CT + 3	CT + 3	CT + 2
2032	CT + 4	CT + 4	CT + 2
2033	CT + 4	CT + 4	CT + 2

Nelle tabelle dalla n. 1 alla n. 7 vengono riportate le esigenze finanziarie suddivise per singola Amministrazione.

Nelle tabelle dalla n. 8 alla n. 13 viene resa evidenza dell'impatto finanziario stimato per ciascuna categoria secondo i seguenti parametri:

- per il calcolo del montante contributivo in caso di cessazione per limiti d'età, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 60 anni;
- per il calcolo del montante contributivo in caso di collocamento in ausiliaria, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 65 anni;
- per il calcolo del montante contributivo in caso di anzianità, è stato considerato l'accesso al pensionamento a 59 anni;

per il calcolo del montante contributivo in caso di decesso/infermità, è stato considerato il calcolo effettuato sull'anzianità, in quanto ipotesi massima.

ALLEGATI

Tab. 1 - Esigenza Forze Armate

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86	2.445.441,86
2023		1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04	1.628.012,04
2024			2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76	2.347.932,76
2025				3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84	3.457.906,84
2026					8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74	8.260.758,74
2027						10.245.105,90	10.245.105,90	10.245.105,90	10.245.105,90	10.245.105,90	10.245.105,90	10.245.105,90
2028							11.299.447,18	11.299.447,18	11.299.447,18	11.299.447,18	11.299.447,18	11.299.447,18
2029								14.786.288,59	14.786.288,59	14.786.288,59	14.786.288,59	14.786.288,59
2030									15.363.692,00	15.363.692,00	15.363.692,00	15.363.692,00
2031										16.388.642,66	16.388.642,66	16.388.642,66
2032											21.643.646,07	21.643.646,07
2033												23.192.921,01
TOTALE	2.445.441,86	4.073.453,90	6.421.386,65	9.879.293,50	18.140.052,24	28.385.158,14	39.684.605,32	54.470.893,91	69.834.585,91	86.223.228,57	107.866.874,64	131.059.795,65



Tab. 2 – Esigenza Arma de Carabinieri

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59	2.259.215,59
2023		1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74	1.941.785,74
2024			2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69	2.374.781,69
2025				2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22	2.774.636,22
2026					6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38	6.636.790,38
2027						7.495.196,28	7.495.196,28	7.495.196,28	7.495.196,28	7.495.196,28	7.495.196,28	7.495.196,28
2028							8.121.168,77	8.121.168,77	8.121.168,77	8.121.168,77	8.121.168,77	8.121.168,77
2029								11.433.223,57	11.433.223,57	11.433.223,57	11.433.223,57	11.433.223,57
2030									11.482.400,20	11.482.400,20	11.482.400,20	11.482.400,20
2031										11.118.027,47	11.118.027,47	11.118.027,47
2032											12.856.542,23	12.856.542,23
2033												12.413.698,84
TOTALE	2.259.215,59	4.201.001,33	6.575.783,02	9.350.419,24	15.987.209,63	23.482.405,90	31.603.574,67	43.036.798,24	54.519.198,44	65.637.225,91	78.493.768,14	90.907.466,98

Tab. 3 – Esigenza Guardia di Finanza

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41	1.352.405,41
2023		1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98	1.418.126,98
2024			1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06	1.870.671,06
2025				2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29	2.015.374,29
2026					4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36	4.921.441,36
2027						4.141.578,43	4.141.578,43	4.141.578,43	4.141.578,43	4.141.578,43	4.141.578,43	4.141.578,43
2028							4.215.843,20	4.215.843,20	4.215.843,20	4.215.843,20	4.215.843,20	4.215.843,20
2029								6.240.857,54	6.240.857,54	6.240.857,54	6.240.857,54	6.240.857,54
2030									7.163.568,47	7.163.568,47	7.163.568,47	7.163.568,47
2031										7.422.814,46	7.422.814,46	7.422.814,46
2032											10.368.456,19	10.368.456,19
2033												11.028.781,51
TOTALE	1.352.405,41	2.770.532,39	4.641.203,45	6.656.577,73	11.578.019,09	15.719.597,52	19.935.440,72	26.176.298,26	33.339.866,73	40.762.681,19	51.131.137,38	62.159.918,89

Tab. 4 – Esigenza Polizia di Stato

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06	1.912.971,06
2023		2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95	2.681.825,95
2024			3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32	3.303.368,32
2025				3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05	3.286.546,05
2026					6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95	6.753.281,95
2027						6.809.833,89	6.809.833,89	6.809.833,89	6.809.833,89	6.809.833,89	6.809.833,89	6.809.833,89
2028							6.775.824,60	6.775.824,60	6.775.824,60	6.775.824,60	6.775.824,60	6.775.824,60
2029								9.037.602,51	9.037.602,51	9.037.602,51	9.037.602,51	9.037.602,51
2030									9.032.920,37	9.032.920,37	9.032.920,37	9.032.920,37
2031										14.336.322,73	14.336.322,73	14.336.322,73
2032											17.474.708,15	17.474.708,15
2033												15.928.822,88
TOTALE	1.912.971,06	4.594.797,02	7.898.165,34	11.184.711,39	17.937.993,34	24.747.827,23	31.523.651,83	40.561.254,34	49.594.174,71	63.930.497,45	81.405.205,60	97.334.028,48

Tab. 5 – Esigenza Dipartimento Polizia Penitenziaria

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55	368.757,55
2023		858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16	858.330,16
2024			1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45	1.258.354,45
2025				1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11	1.689.125,11
2026					3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10	3.103.752,10
2027						3.180.432,79	3.180.432,79	3.180.432,79	3.180.432,79	3.180.432,79	3.180.432,79	3.180.432,79
2028							4.291.321,04	4.291.321,04	4.291.321,04	4.291.321,04	4.291.321,04	4.291.321,04
2029								6.205.523,41	6.205.523,41	6.205.523,41	6.205.523,41	6.205.523,41
2030									6.165.806,40	6.165.806,40	6.165.806,40	6.165.806,40
2031										6.026.202,06	6.026.202,06	6.026.202,06
2032											7.724.108,25	7.724.108,25
2033												5.698.555,39
TOTALE	368.757,55	1.227.087,71	2.485.442,16	4.174.567,27	7.278.319,37	10.458.752,16	14.750.073,20	20.955.596,61	27.121.403,01	33.147.605,07	40.871.713,32	46.570.268,71



Tab. 6 – Esigenza Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06	693.597,06
2023		953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05	953.693,05
2024			1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21	1.112.710,21
2025				589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73	589.183,73
2026					2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73	2.464.560,73
2027						2.453.656,04	2.453.656,04	2.453.656,04	2.453.656,04	2.453.656,04	2.453.656,04	2.453.656,04
2028							2.221.232,55	2.221.232,55	2.221.232,55	2.221.232,55	2.221.232,55	2.221.232,55
2029								3.269.133,70	3.269.133,70	3.269.133,70	3.269.133,70	3.269.133,70
2030									2.941.148,63	2.941.148,63	2.941.148,63	2.941.148,63
2031										2.890.313,45	2.890.313,45	2.890.313,45
2032											4.388.607,80	4.388.607,80
2033												3.665.576,01
TOTALE	693.597,06	1.647.290,11	2.760.000,32	3.349.184,05	5.813.744,78	8.267.400,83	10.488.633,38	13.757.767,08	16.698.915,71	19.589.229,16	23.977.836,96	27.643.412,97

Tab. 7 – Esigenza complessiva

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2022	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54	9.032.388,54
2023		9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92	9.481.773,92
2024			12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49	12.267.818,49
2025				13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24	13.812.772,24
2026					32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26	32.140.585,26
2027						34.325.803,33	34.325.803,33	34.325.803,33	34.325.803,33	34.325.803,33	34.325.803,33	34.325.803,33
2028							36.924.837,34	36.924.837,34	36.924.837,34	36.924.837,34	36.924.837,34	36.924.837,34
2029								50.972.629,32	50.972.629,32	50.972.629,32	50.972.629,32	50.972.629,32
2030									52.149.536,07	52.149.536,07	52.149.536,07	52.149.536,07
2031										58.182.322,84	58.182.322,84	58.182.322,84
2032											74.456.068,69	74.456.068,69
2033												71.928.355,64
TOT.	9.032.388,54	18.514.162,46	30.781.980,95	44.594.753,19	76.735.338,45	111.061.141,78	147.985.979,12	198.958.608,44	251.108.144,51	309.290.467,35	383.746.536,04	455.674.891,67

Tab. 8 – Esigenza Finanziaria Forze armate suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Ausiliaria	Anzianità	
2022	+ 1	459	Ufficiali	216.443,92	78.678,19	301.949,15	2.445.449,86
		2213	Sottuf. Ruolo Mar.	865.775,67	708.103,71	274.499,22	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		0	Graduati	-	-	-	
2023	+ 1	482	Ufficiali	294.492,26	386.835,89	111.967,22	1.628.012,04
		927	Sottuf. Ruolo Mar.	306.728,11	408.184,54	119.804,01	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		0	Graduati	-	-	-	
2024	+ 1	606	Ufficiali	369.129,69	485.773,15	138.589,67	2.347.932,76
		1.433	Sottuf. Ruolo Mar.	495.850,59	665.800,99	192.788,67	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		0	Graduati	-	-	-	
2025	+ 1	764	Ufficiali	475.384,26	627.294,08	179.684,79	3.457.906,84



		2.286	Sottuf. Ruolo Mar.	794.478,58	1.069.784,02	310.492,22	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		1	Graduati	287,84	388,2	112,85	
2026	+ 2	708	Ufficiali	936.448,32	1.240.655,65	355.246,48	8.260.758,74
		2.780	Sottuf. Ruolo Mar.	2.087.753,83	2.823.626,52	817.027,94	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		0	Graduati	-	-	-	
2027	+ 2	871	Ufficiali	1.185.193,01	1.574.230,62	450.692,15	10.245.105,90
		3.266	Sottuf. Ruolo Mar.	2.557.174,50	3.468.376,69	1.007.663,26	
		0	Sottuf. Ruolo Serg.	-	-	-	
		1	Graduati	645,07	875,88	254,72	
2028	+ 2	822	Ufficiali	1.153.381,53	1.535.799,25	439.786,28	11.299.447,18
		3.638	Sottuf. Ruolo Mar.	2.961.746,24	4.027.263,57	1.175.021,30	
		1	Sottuf. Ruolo Serg.	709,75	965,07	281,33	
		2	Graduati	1.677,04	2.282,82	532,99	
2029	+ 3	844	Ufficiali	1.886.731,14	1.628.104,44	727.033,77	14.786.288,59
		3.523	Sottuf. Ruolo Mar.	4.610.282,07	4.062.488,83	1.843.211,61	
		11	Sottuf. Ruolo Serg.	11.390,37	10.035,71	4.548,76	
		1	Graduati	1.078,63	951,46	431,8	
2030	+ 3	863	Ufficiali	1.982.353,88	1.714.628,07	770.222,35	15.363.692,00
		3.466	Sottuf. Ruolo Mar.	4.710.867,00	4.160.591,67	1.892.393,14	
		29	Sottuf. Ruolo Serg.	35.443,17	31.296,56	14.229,03	
		7	Graduati	8.406,13	29.727,26	13.533,73	
2031	+ 3	843	Ufficiali	1.991.603,76	1.726.431,24	777.784,69	16.388.642,66
		3.562	Sottuf. Ruolo Mar.	5.029.402,60	4.451.560,68	2.029.416,52	
		87	Sottuf. Ruolo Serg.	107.028,05	94.696,49	41.940,89	
		24	Graduati	8.717,32	90.099,17	39.961,25	
2032	+ 4	884	Ufficiali	2.964.278,76	1.869.088,79	1.157.832,86	21.643.646,07
		3.476	Sottuf. Ruolo Mar.	7.016.020,08	4.516.699,31	2.842.025,14	
		235	Sottuf. Ruolo Serg.	406.093,90	261.163,09	164.080,21	
		56	Graduati	41.095,55	248.755,94	156.512,44	
2033	+ 4	854	Ufficiali	2.944.971,74	1.860.750,97	1.155.707,71	23.192.921,01
		3.305	Sottuf. Ruolo Mar.	6.924.229,89	4.466.385,18	2.817.977,79	
		542	Sottuf. Ruolo Serg.	961.646,32	619.304,32	388.039,66	
		174	Graduati	92.839,24	590.516,25	370.551,94	



Tab. 9 – Esigenza Finanziaria Arma dei Carabinieri suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Ausiliaria	Anzianità	
2022	+ 1	220	Ufficiali	114.509,71	200.416,52	60.959,33	2.259.215,59
		1.297	Sottuf. Ruolo Mar.	383.389,62	376.228,60	114.686,43	
		907	Sottuf. Ruolo Serg.	232.749,57	157.809,33	47.958,20	
		1.393	Graduati	343.706,13	173.763,65	53.038,51	
2023	+ 1	298	Ufficiali	158.365,10	205.381,83	62.578,34	1.941.785,74
		971	Sottuf. Ruolo Mar.	296.089,33	390.856,30	119.164,72	
		471	Sottuf. Ruolo Serg.	124.303,07	163.640,69	49.731,54	
		535	Graduati	136.303,27	180.322,87	55.048,67	
2024	+ 1	265	Ufficiali	143.987,38	187.156,58	56.659,58	2.374.781,69
		1.145	Sottuf. Ruolo Mar.	360.792,83	477.644,67	145.999,99	
		632	Sottuf. Ruolo Serg.	172.371,95	227.560,74	69.059,64	
		743	Graduati	195.255,77	259.023,58	79.268,98	
2025	+ 1	261	Ufficiali	144.165,42	187.796,54	58.054,75	2.774.636,22
		1.225	Sottuf. Ruolo Mar.	398.189,63	528.592,70	161.964,44	
		738	Sottuf. Ruolo Serg.	206.976,63	273.974,38	83.959,56	
		991	Graduati	268.182,39	357.052,25	105.727,54	
2026	+ 2	244	Ufficiali	286.663,49	374.697,03	122.231,33	6.636.790,38
		1.372	Sottuf. Ruolo Mar.	951.929,19	1.268.692,36	386.051,99	
		940	Sottuf. Ruolo Serg.	561.968,81	746.792,59	226.918,44	
		1.080	Graduati	623.809,38	832.882,16	254.153,61	
2027	+ 2	221	Ufficiali	262.388,17	343.642,77	125.048,68	7.495.196,28
		1.480	Sottuf. Ruolo Mar.	1.056.884,80	1.411.952,93	431.336,35	
		945	Sottuf. Ruolo Serg.	577.728,51	770.088,23	234.715,10	
		1.398	Graduati	830.416,19	1.111.229,04	339.765,49	



2028	+ 2	186	Ufficiali	224.868,77	295.067,54	127.892,81	8.121.168,77
		1.426	Sottuf. Ruolo Mar.	1.047.153,69	1.402.143,44	429.194,23	
		1.091	Sottuf. Ruolo Serg.	684.441,79	914.355,70	279.233,55	
		1.617	Graduati	987.276,46	1.323.965,63	405.575,16	
2029	+ 3	211	Ufficiali	402.322,35	341.926,18	202.658,08	11.433.223,57
		1.537	Sottuf. Ruolo Mar.	1.797.407,20	1.559.306,15	739.915,87	
		1.198	Sottuf. Ruolo Serg.	1.194.210,47	1.033.537,08	491.081,70	
		1.658	Graduati	1.608.239,26	1.397.131,00	665.488,23	
2030	+ 3	173	Ufficiali	336.591,57	286.569,93	207.080,35	11.482.400,20
		1.511	Sottuf. Ruolo Mar.	1.814.602,70	1.577.479,08	751.103,51	
		1.177	Sottuf. Ruolo Serg.	1.205.077,69	1.045.038,84	495.330,89	
		1.653	Graduati	1.646.519,15	1.433.179,59	683.826,91	
2031	+ 3	149	Ufficiali	298.054,04	254.196,62	211.544,64	11.118.027,47
		1.397	Sottuf. Ruolo Mar.	1.725.510,88	1.502.988,08	715.572,94	
		1.087	Sottuf. Ruolo Serg.	1.146.594,53	995.535,50	472.145,03	
		1.622	Graduati	1.659.366,03	1.447.057,51	689.461,67	
2032	+ 4	148	Ufficiali	411.130,62	254.928,74	297.140,04	12.856.542,23
		1.300	Sottuf. Ruolo Mar.	2.271.026,78	1.438.515,36	945.144,25	
		948	Sottuf. Ruolo Serg.	1.409.866,06	890.098,75	584.364,78	
		1.470	Graduati	2.123.223,00	1.346.248,14	884.855,71	
2033	+ 4	210	Ufficiali	595.885,63	370.090,73	303.397,12	12.413.698,84
		1.117	Sottuf. Ruolo Mar.	2.000.916,62	1.269.572,31	833.490,04	
		901	Sottuf. Ruolo Serg.	1.371.345,95	867.266,44	568.727,52	
		1.393	Graduati	2.060.964,54	1.308.934,19	863.107,74	



Tab. 10 – Esigenza Finanziaria Guardia di Finanza suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Ausiliaria	Anzianità	
2022	+ 1	112	Ufficiali	79.246,87	100.937,30	7.076,74	1.352.405,41
		1.009	Ispettori	482.187,47	72.477,14	115.897,30	
		585	Sovrintendenti	198.056,81	23.391,38	110.158,98	
		332	Appuntati e Finanziari	74.568,93	7.350,49	81.056,01	
2023	+ 1	85	Ufficiali	41.973,12	53.617,99	15.581,39	1.418.126,98
		984	Ispettori	278.182,66	365.634,89	107.142,54	
		595	Sovrintendenti	151.371,99	199.148,87	58.376,93	
		235	Appuntati e Finanziari	54.467,77	71.637,49	20.991,36	
2024	+ 1	94	Ufficiali	48.178,77	61.732,68	18.013,92	1.870.671,06
		1.189	Ispettori	347.160,50	457.698,24	134.681,54	
		838	Sovrintendenti	220.144,97	280.314,59	82.414,49	
		339	Appuntati e Finanziari	81.382,20	107.359,74	31.589,42	
2025	+ 1	95	Ufficiali	49.178,38	63.157,40	18.486,60	2.015.374,29
		1.188	Ispettori	357.594,94	472.821,30	139.971,65	
		990	Sovrintendenti	268.679,03	355.585,80	105.083,30	
		452	Appuntati e Finanziari	111.773,44	29.411,22	43.631,23	
2026	+ 2	94	Ufficiali	103.876,45	133.882,60	39.015,65	4.921.441,36
		1.181	Ispettori	758.642,48	1.040.993,32	296.449,35	
		1.012	Sovrintendenti	586.794,46	654.640,30	388.933,35	
		582	Appuntati e Finanziari	307.124,09	407.976,53	203.112,78	
2027	+ 2	114	Ufficiali	128.297,56	165.711,22	48.429,19	4.141.578,43
		1.029	Ispettori	682.629,37	908.663,66	268.365,38	
		850	Sovrintendenti	507.428,71	676.009,46	199.708,15	



		618	Appuntati e Finanziari	335.134,12	89.327,80	131.873,82	
2028	+ 2	118	Ufficiali	133.719,28	173.071,01	51.798,58	4.215.843,20
		1.045	Ispettori	713.489,43	952.077,87	282.106,26	
		672	Sovrintendenti	413.295,23	551.910,23	275.749,94	
		721	Appuntati e Finanziari	402.012,03	107.466,05	159.147,28	
2029	+ 3	119	Ufficiali	169.012,22	281.895,22	82.254,68	6.240.857,54
		1.158	Ispettori	1.257.827,70	1.697.316,87	502.019,36	
		644	Sovrintendenti	630.866,54	171.701,75	251.470,47	
		808	Appuntati e Finanziari	717.108,59	193.692,85	285.691,28	
2030	+ 3	134	Ufficiali	193.879,31	323.998,08	94.782,01	7.163.568,47
		1.163	Ispettori	1.299.129,43	1.704.648,70	521.111,56	
		561	Sovrintendenti	563.257,22	762.242,25	225.643,83	
		968	Appuntati e Finanziari	883.024,80	237.630,33	354.220,96	
2031	+ 3	134	Ufficiali	197.596,81	330.821,68	97.013,66	7.422.814,46
		1.163	Ispettori	1.335.338,63	1.809.570,34	538.200,75	
		561	Sovrintendenti	578.932,91	785.061,00	233.026,21	
		968	Appuntati e Finanziari	907.077,81	244.596,82	365.577,86	
2032	+ 4	134	Ufficiali	458.008,26	467.778,10	176.332,02	10.368.456,19
		1.163	Ispettori	1.756.861,43	2.580.223,97	763.925,45	
		561	Sovrintendenti	816.264,91	871.707,00	329.256,14	
		968	Appuntati e Finanziari	1.281.932,97	348.187,64	517.978,30	
2033	+ 4	134	Ufficiali	466.625,90	477.410,28	180.371,91	11.028.781,51
		1.163	Ispettori	1.940.927,32	2.654.627,76	787.877,40	
		561	Sovrintendenti	835.097,35	1.142.288,60	338.109,70	
		968	Appuntati e Finanziari	1.314.469,38	357.661,96	533.313,94	



Tab. 11 – Esigenza Finanziaria Polizia di Stato suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Auxiliarie	Anzianità	
2022	+ 1	331	Funzionari	257.663,25		45.364,65	1.912.971,06
		842	Ispettori	461.759,68		85.079,04	
		1.041	Sovrintendenti	525.420,73		100.910,67	
		768	Assistenti	365.994,75		70.778,29	
2023	+ 1	379	Funzionari	314.716,95		56.472,30	2.681.825,95
		1.159	Ispettori	682.825,72		128.272,35	
		1.390	Sovrintendenti	750.473,84		146.584,73	
		986	Assistenti	503.453,61		99.026,46	
2024	+ 1	440	Funzionari	374.503,08		215.929,23	3.303.368,32
		1.176	Ispettori	714.957,59		135.382,88	
		1.662	Sovrintendenti	922.211,53		181.151,98	
		1.206	Assistenti	633.841,51		125.390,53	
2025	+ 1	437	Funzionari	380.972,28		69.392,26	3.286.546,05
		1.093	Ispettori	684.790,20		130.625,76	
		1.561	Sovrintendenti	889.760,96		175.721,38	
		1.432	Assistenti	796.112,17		159.171,04	
2026	+ 2	350	Funzionari	646.640,01		117.892,07	6.753.281,95
		1.108	Ispettori	1.479.790,75		282.536,43	
		1.416	Sovrintendenti	1.715.249,52		338.452,42	
		1.621	Assistenti	1.814.055,21		358.665,54	
2027	+ 2	266	Funzionari	503.030,73		92.320,50	6.809.833,89
		964	Ispettori	1.325.223,45		254.689,34	
		1.273	Sovrintendenti	1.582.610,72		313.810,09	
		1.930	Assistenti	2.282.329,93		455.819,13	



2028	+ 2	265	Funzionari	512.790,07		94.711,50	6.775.824,60
		877	Ispettori	1.240.294,79		239.852,31	
		978	Sovrintendenti	1.246.181,40		248.214,42	
		2.192	Assistenti	2.660.112,61		533.667,50	
2029	+ 3	171	Funzionari	523.572,62		97.481,46	9.037.602,51
		672	Ispettori	1.511.538,96		294.600,93	
		703	Sovrintendenti	1.419.626,53		284.528,74	
		2.120	Assistenti	4.082.176,44		824.076,84	
2030	+ 3	171	Funzionari	535.423,39		100.271,98	9.032.920,37
		534	Ispettori	1.234.412,37		241.938,74	
		697	Sovrintendenti	931.960,10		515.355,88	
		2.305	Assistenti	4.551.044,92		922.512,98	
2031	+ 3	171	Funzionari	551.359,65		103.045,29	14.336.322,73
		618	Ispettori	1.465.722,10		288.740,18	
		793	Sovrintendenti	4.505.090,45		602.700,88	
		2.800	Assistenti	5.666.515,09		1.153.149,11	
2032	+ 4	137	Funzionari	617.118,91		116.626,91	17.474.708,15
		556	Ispettori	1.863.234,23		368.192,71	
		880	Sovrintendenti	2.627.731,39		532.022,55	
		3.300	Assistenti	9.427.402,60		1.922.378,84	
2033	+ 4	97	Funzionari	436.938,21		82.575,26	15.928.822,88
		470	Ispettori	1.575.036,13		311.242,04	
		702	Sovrintendenti	2.096.213,00		424.408,90	
		3.199	Assistenti	9.138.866,95		1.863.542,40	



Tab. 12 – Esigenza Finanziaria Dipartimento Polizia Penitenziaria suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Auxiliarie	Anzianità	
2022	+ 1	7	Ruolo direttivi e dirigenti	6.848,35			368.757,55
		686	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	289.211,28		72.697,92	
2023	+ 1	14	Ruolo direttivi e dirigenti	15.821,75			858.330,16
		851	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	673.413,41		169.095,00	
2024	+ 1	19	Ruolo direttivi e dirigenti	21.839,21			1.258.354,45
		1188	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	989.004,20		247.511,04	
2025	+ 1	17	Ruolo direttivi e dirigenti	20.363,82			1.689.125,11
		1556	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	1.334.365,97		334.395,33	
2026	+ 2	16	Ruolo direttivi e dirigenti	30.116,32			3.103.752,10
		1735	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	2.458.908,63		614.727,16	
2027	+ 2	17	Ruolo direttivi e dirigenti	34.649,21			3.180.432,79
		1725	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	2.516.626,86		629.156,72	
2028	+ 2	19	Ruolo direttivi e dirigenti	35.714,02			4.291.321,04
		2263	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	3.404.109,68		851.497,34	
2029	+ 3	15	Ruolo direttivi e dirigenti	40.594,35			6.205.523,41
		2277	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	4.930.860,73		1.234.068,33	
2030	+ 3	12	Ruolo direttivi e dirigenti	33.449,22			6.165.806,40
		2199	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	4.905.885,74		1.226.471,44	
2031	+ 3	17	Ruolo direttivi e dirigenti	51.653,16			6.026.202,06
		2081	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	4.777.917,35		1.196.631,55	
2032	+ 4	21	Ruolo direttivi e dirigenti	80.981,66			7.724.108,25
		1981	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	6.112.187,51		1.530.939,08	
2033	+ 4	28	Ruolo direttivi e dirigenti	111.736,38			5.698.555,39
		1449	Ruolo Ass.ti - Sovr.ti - lsp.ri	4.469.455,21		1.117.363,80	



Tab. 13 – Esigenza Finanziaria Corpo dei Vigili del Fuoco suddivisa per categorie.

Anno	Incremento CT	Fuoriuscite	Categorie	ESIGENZA FINANZIARIA IN EURO			ESIGENZA ANNUA IN EURO
				Limiti di età	Ausiliaria	Anzianità	
2022	+ 1	3	Vigile del Fuoco	18.495,92		4.623,98	693.597,06
		87	Ispettore Antincendi	536.381,73		134.095,43	
2023	+ 1	39	Vigile del Fuoco	386.431,47		96.607,87	953.693,05
		38	Ispettore Antincendi	376.522,97		94.130,74	
2024	+ 1	133	Vigile del Fuoco	574.720,22		143.680,06	1.112.710,21
		73	Ispettore Antincendi	315.447,94		78.861,99	
2025	+ 1	100	Vigile del Fuoco	267.810,79		66.952,70	589.183,73
		76	Ispettore Antincendi	203.536,20		50.884,05	
2026	+ 2	30	Vigile del Fuoco	509.909,12		127.477,28	2.464.560,73
		86	Ispettore Antincendi	1.461.739,47		365.434,87	
2027	+ 2	31	Vigile del Fuoco	457.523,83		114.380,96	2.453.656,04
		102	Ispettore Antincendi	1.505.401,00		376.350,25	
2028	+ 2	57	Vigile del Fuoco	613.867,90		153.466,98	2.221.232,55
		108	Ispettore Antincendi	1.163.118,14		290.779,53	
2029	+ 3	19	Vigile del Fuoco	720.156,99		180.039,25	3.269.133,70
		50	Ispettore Antincendi	1.895.149,97		473.787,49	
2030	+ 3	24	Vigile del Fuoco	910.807,32		227.701,83	2.941.148,63
		38	Ispettore Antincendi	1.442.111,59		360.527,90	
2031	+ 3	25	Vigile del Fuoco	1.409.909,00		352.477,25	2.890.313,45
		16	Ispettore Antincendi	902.341,76		225.585,44	
2032	+ 4	55	Vigile del Fuoco	2.970.749,90		742.687,47	4.388.607,80
		10	Ispettore Antincendi	540.136,34		135.034,09	
2033	+ 4	65	Vigile del Fuoco	2.611.095,24		652.773,81	3.665.576,01
		8	Ispettore Antincendi	321.365,57		80.341,39	



Tab. 14 – Esigenza finanziaria per l'integrazione fondi in legge di bilancio.

Anno	C.T.	Esigenza Comparto (a)	LdB 2022 (b)	Integrazione LdB 2024 (c)	Rimanenza (b + c) - a + utilizzo residui
2022	+ 1	9.032.389	10.000.000	-	967.611
2023	+ 1	18.514.162	20.000.000	-	2.453.449
2024	+ 1	30.781.981	30.000.000	5.000.000	6.671.468
2025	+ 1	44.594.753	30.000.000	10.000.000	2.076.715
2026	+ 2	76.735.338	30.000.000	46.000.000	1.341.376
2027	+ 2	111.061.142	30.000.000	81.000.000	1.280.235
2028	+ 2	147.985.979	30.000.000	120.000.000	3.294.256
2029	+ 3	198.958.608	30.000.000	167.000.000	1.335.647
2030	+ 3	251.108.145	30.000.000	222.000.000	2.227.503
2031	+ 3	309.290.467	30.000.000	279.000.000	1.937.035
2032	+ 4	383.746.536	30.000.000	353.000.000	1.190.499
2033	+ 4	455.674.892	30.000.000	426.000.000	1.515.608

Comma 351. La disposizione prevede che il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025

Commi 352 e 353 La dotazione organica complessiva del personale della carriera prefettizia, contenuta nella tabella A allegata al d.P.C.M. 11 giugno 2019, n. 78, prevede un totale di 1.411 posti, così suddivisi: 139 prefetti, 700 viceprefetti, 572 viceprefetti aggiunti.

Tale modulazione della dotazione organica, anche a causa del passato blocco del turn over, ha prodotto un vuoto in organico nella qualifica di viceprefetto, non colmabile fino a quando il personale con qualifica da viceprefetto aggiunto non abbia maturato i requisiti previsti dall'attuale normativa, cui si aggiunge la tendenziale saturazione dei posti in organico previsti per la qualifica di viceprefetto aggiunto. Da tali circostanze scaturisce la necessità di rimodulare la dotazione organica del personale della carriera prefettizia.

I commi 352 e 353 prevedono quindi la rimodulazione della dotazione organica dei funzionari della carriera prefettizia, attraverso una riduzione del personale con qualifica di viceprefetto ed un contestuale aumento della qualifica di viceprefetto aggiunto a decorrere rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, dal 1° gennaio 2025 e dal 1° dicembre 2025, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nelle seguenti tabelle

RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA FUNZIONARI CARRIERA PREFETTIZIA TRA VF FASCIA E



E VPA FASCIA G (TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIORNATO AL D.P.R. 70/2012)										
01/01/2024										
Qualifica	Stipendio tabellare	Retribuzione di posizione e fissa e variabile	IVC dall' 1.7.2022	TOTALI (lordo dipendente)	TOTALI (lordo oneri Stato)	Unità di VP ridotte	Valore finanziario totale unità VP	Unità di VPA incrementate	Valore finanziario totale unità VPA	Risparmio da rimodulazione
Viceprefetto Fascia E	€ 70.711,00	€ 26.935,81	€ 353,60	€ 98.000,41	€ 135.612,97	50	6.780.648,37			
Viceprefetto Aggiunto Fascia G	€ 50.887,56	€ 16.053,83	€ 254,41	€ 67.195,80	€ 92.985,55			72	6.694.959,46	85.688,91
01/01/2025										
Qualifica	Stipendio tabellare	Retribuzione di posizione e fissa e variabile	IVC dall' 1.7.2022	TOTALI (lordo dipendente)	TOTALI (lordo oneri Stato)	Unità di VP ridotte	Valore finanziario totale unità VP	Unità di VPA incrementate	Valore finanziario totale unità VPA	Risparmio da rimodulazione
Viceprefetto Fascia E	€ 70.711,00	€ 26.935,81	€ 353,60	€ 98.000,41	€ 135.612,97	20	2.712.259,35			
Viceprefetto Aggiunto Fascia G	€ 50.887,56	€ 16.053,83	€ 254,41	€ 67.195,80	€ 92.985,55			29	2.696.580,89	15.678,45
01/12/2025										
Qualifica	Stipendio tabellare	Retribuzione di posizione e fissa e variabile	IVC dall' 1.7.2022	TOTALI (lordo dipendente)	TOTALI (lordo oneri Stato)	Unità di VP ridotte	Valore finanziario totale unità VP	Unità di VPA incrementate	Valore finanziario totale unità VPA	Risparmio da rimodulazione
Viceprefetto Fascia E	€ 70.711,00	€ 26.935,81	€ 353,60	€ 98.000,41	€ 135.612,97	30	4.068.389,02			
Viceprefetto Aggiunto Fascia G	€ 50.887,56	€ 16.053,83	€ 254,41	€ 67.195,80	€ 92.985,55			43	3.998.378,57	70.010,46

Si precisa che nel computo degli oneri per la rimodulazione di cui alle indicate tabelle non è stata valorizzata la retribuzione di risultato trattandosi di emolumento variabile connesso alla consistenza del Fondo per la retribuzione di risultato, che resta invariato.



Comma 354 La disposizione proroga di un ulteriore anno – sino al 2024 – la deroga all'ordinario meccanismo di finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze Armate.

Comma 355 La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale, per il rinnovo relativo al triennio 2024-2026. Tali risorse incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Comma 356 La disposizione incrementa di 15 milioni di euro l'importo che può essere assegnato al Fondo di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come modificato dall'art. 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n.178.

La norma si inserisce nel più ampio quadro delle procedure relative all'individuazione e conseguente ripartizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, della quota parte delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici. In tale contesto, infatti, una parte delle risorse individuate con il citato decreto ministeriale sono assegnate anche al Fondo assistenza Finanziari (istituito con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265), nelle misure indicate dall'articolo 9, comma 33, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, nonché dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, come modificato dall'art. 1, comma 999, della legge 30 dicembre 2020, n.178

Il comma 357 introduce un regime transitorio per consentire l'esercizio dell'attività dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, iscritte nei rispettivi albi ministeriali di cui all'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46, fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della medesima legge, ai sensi del quale, con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione - sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le predette associazioni professionali a carattere sindacale tra militari - sarà ripartito il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

Si prevede, in ogni caso, che il regime transitorio in argomento abbia una durata massima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regime transitorio stesso.

In particolare, l'iniziativa dispone che ai menzionati rappresentanti può essere concessa, per lo svolgimento delle attività relative alle rispettive associazioni, una licenza speciale nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e di sette rappresentanti per ciascuna associazione, tenendo conto dell'esigenza di contemperare lo svolgimento di tali



attività con le improcrastinabili esigenze di carattere operativo dell'Amministrazione di appartenenza.

Si precisa che sono trentadue le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi albi ministeriali. La definizione delle modalità applicative delle disposizioni in argomento viene rimessa alle competenti Amministrazioni.

L'onere derivante dall'introduzione del regime transitorio è stato quantificato considerando l'ipotesi massima di una sua efficacia per sei mesi e tenendo conto dei seguenti parametri:

trattamento economico medio annuo degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare (personale non dirigente), pari a 51.632 euro (lordo Amministrazione e comprensivo di tredicesima mensilità), calcolato sulla base dell'importo lordo dipendente (36.216 euro) indicato nel Conto annuale 2021;

conseguente individuazione dell'onere per singola giornata di assenza: 51.632 euro (a.) / 365 gg. = 141,45 euro;

numero dei giorni di assenza mensili per ciascun rappresentante: 9 gg.;

numero massimo di rappresentanti di ciascuna associazione a cui può essere concessa la licenza speciale in argomento: 7 unità;

numero di associazioni tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare attualmente iscritte nei rispettivi albi di cui all'articolo 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46: 32 associazioni;

numero massimo dei mesi di durata del regime transitorio: 6 mesi;

numero massimo dei giorni di assenza per tutte le associazioni: 9 gg. (c.) x 7 unità (d.) x 32 associazioni (e.) x 6 mesi (f.) = 12.096 gg.;

determinazione dell'onere massimo complessivo: 141,45 euro (b.) x 12.096 giorni (g.) = 1.710.979,20 euro.

Il comma 358 reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 356, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Agli oneri derivanti dai commi 347, 348, 351, 355 e 357, pari a 95.010.255 euro per l'anno 2024, 98.299.275 euro per l'anno 2025, 98.299.275 euro per l'anno 2026 e 60.000.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

- mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 66, comma 1, per euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2024-2026;
- mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 86, comma 2, per 50.000.000 euro per l'anno 2024, 48.288.974 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 24.989.699 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

mediante riduzione della Tabella A complessivamente per 30.010.255 euro per l'anno 2024 e 35.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2025, riducendo le voci relative al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia, al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero della difesa

Commi 359 e 360 La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle Forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e



vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade e strade extra-urbane.

La determinazione delle modalità attuative, nonché quelle concernenti la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati ed i criteri di ripartizione delle somme stanziare viene demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

La disposizione comporta oneri pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

La norma, al **comma 361** prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, nella misura della misura di **172.739.236 euro per l'anno 2024, di 269.179.697 euro per l'anno 2025 e di 185.000.000 di euro per l'anno 2026**, determinando un onere corrispondente. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Al successivo riparto del fondo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione prevede che rientri, tra le linee di finanziamento strutturali dell'INMP, il contributo annuo di 1 milione di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, da riconoscere in favore dell'Istituto medesimo a decorrere dall'anno 2024, considerato tra l'altro il ruolo rivestito dall'ente nella promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario e socio-sanitario del SSN, anche in qualità di Centro collaboratore dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'evidenza scientifica e il *capacity building* sulla salute dei migranti, che prevede l'istituzione e la conduzione di un Centro internazionale per lo sviluppo delle competenze sanitarie e socio-assistenziali del personale dipendente e convenzionato con il SSN, in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

La disposizione prevede l'inserimento dell'Istituto tra gli enti ammessi a presentare progetti di ricerca finalizzata di cui al comma 5 dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Al riguardo, giova precisare che le attività di ricerca per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà svolte dall'INMP, considerata la loro natura sovregionale, necessitano di un sistema di facilitazione rispetto all'attuale sistema che prevede, per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul predetto fondo, il necessario passaggio tramite il destinatario istituzionale della Regione in cui insiste l'Istituto, al pari delle altre strutture del SSN. Ciò risulta fortemente limitante per lo sviluppo di tali attività di ricerca che invece si ritiene necessario incrementare. L'area di ricerca per il contrasto alle patologie collegate alle migrazioni e alla povertà, infatti, attualmente, si presenta come un'area cd. Orfana rispetto ad altri settori di ricerca biomedica e, pertanto, si rileva necessario stimolare lo sviluppo della produzione scientifica in tale ambito. Stante quanto precede e considerato il carattere nazionale del predetto Istituto nell'essere individuato, all'interno del Ssn, quale Centro di riferimento della rete nazionale nel settore di propria competenza, si ritiene necessario, con la norma in questione, far rientrare l'INMP, in analogia agli altri enti di cui al comma 6 dell'art.12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra gli enti che possono presentare direttamente progetti di ricerca biomedica finalizzata, consentendogli così di candidarsi direttamente ai bandi ministeriali senza dover precedentemente passare per il predetto vaglio della regione. In assenza della predetta previsione normativa si avrebbe una perdita significativa nello sviluppo delle attività di ricerca per il contrasto alle patologie collegate con le migrazioni e la povertà.

Commi 364 e 365 Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza il Ministero dell'interno a reclutare a tempo indeterminato, per gli anni 2024- 2025, 118 unità di personale da inquadrare dell'Area dei Funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali. Gli oneri assunzionali, pari ad euro 1.766.559 per l'anno 2024 e ad euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati tenuto conto della retribuzione annua pro capite fissata dal citato C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali per il personale non dirigenziale 2019-2021. Si precisa che la suddetta retribuzione pro capite è stata maggiorata con l'incremento contrattuale del 5,78% (che assorbe l'IVC 2022-2024) relativo alla tornata contrattuale 2022-2024, come di seguito specificato nella seguente tabella:



INTERNO													
qualifica	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamentale lordo stato	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri complessivo (a regime dal 2025)	Oneri 2024 (rateo)
Funzionari	23.501,93	1.938,49	4.554,76	30.015,18	11.519,83	41.535,01	923,41	42.458,42	2.454,10	44.912,51	118	5.299,676	1.766,559

In considerazione dei necessari tempi tecnici per l'espletamento delle previste procedure di inquadramento delle 118 unità di funzionari si è ipotizzato, per il 2024, un rateo di spesa parametrato ai 4 dodicesimi della spesa complessiva a regime.

Nel prospetto seguente sono riepilogati gli oneri assunzionali e quelli correlati al reclutamento del contingente di personale di cui trattasi valorizzati, per la prima annualità (2024), per i quattro dodicesimi del corrispondente importo annuo:

	Anno 2024	Anno 2025 (regime)
	2.260.764	5.820.303
Oneri assunzionali straordinari	1.766.559	5.299.676
b. pasto	89.797	269.390
oneri concorsuali	66.080	198.240
funzionamento	250.000	-
	88.328	52.997

Pertanto, la disposizione comporta un onere complessivo pari a 2.260.764 per l'anno 2024 e 5.820.303 a decorrere dall'anno 2025

Le disposizioni di cui ai commi da 366 a 368 prevedono l'organizzazione di una sessione straordinaria del corso-concorso per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021, da svolgersi contestualmente alla sessione ordinaria e alla quale sono ammessi n. 37 candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità,

L'onere derivante dalla disposizione consegue all'erogazione delle borse di studio (€ 800,00 mensili) previste dall'articolo 13, comma 8, del D.P.R. n. 465/1997 per il periodo di 8 mesi (durata del corso) ai n. 37 partecipanti alla sessione straordinaria

L'onere per l'anno 2024, quantificato in € 236.800,00 (37*800,00*8 mesi), oltre gli oneri di legge (€ 20.128,00), per un ammontare complessivo pari a € 256.928,00.

Comma 369 La disposizione è necessaria per accelerare lo sviluppo delle procedure concorsuali bandite dalla Commissione RIPAM a favore del comune di Caivano in ogni altro caso in cui si verificano le medesime modalità di intervento a favore dei comuni di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per assicurare — sotto il profilo temporale - il raggiungimento degli obiettivi temporali fissati dal Governo. Lo scopo, infatti, è quello di ridurre i tempi delle procedure previste a legislazione vigente e di evitare anche il fenomeno, non infrequente, la rinuncia dei commissari di concorso che vengono selezionati. Circostanza, questa, che comporta un ritardo nell'avvio e per lo svolgimento delle predette procedure concorsuali.



La misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare le modalità di individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e non produce alcun effetto sulla disciplina dei compensi stabilita a legislazione vigente.

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione pari **a euro 177,47 milioni** per l'anno 2024, euro 158 milioni per l'anno 2025, euro 157 milioni per l'anno 2026, euro 152 milioni per l'anno 2027, euro 151 milioni per l'anno 2028, euro 146 milioni per l'anno 2029, euro 145 milioni per l'anno 2030, euro 138 milioni per l'anno 2031, euro 136 milioni per l'anno 2032 e euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033, destinato a finanziare la riforma della disciplina dei magistrati onorari ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Commi da 374 a 377 Per le finalità ivi previste, la disposizione autorizza l'istituzione nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, non anteriore al 1° febbraio 2024, di 1 ufficio di livello dirigenziale generale e di 1 un ufficio di livello dirigenziale non generale (da coprire mediante assunzione con le modalità previste al comma 376). Gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione (euro 403.096 per l'anno 2024 ed euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025) sono stati quantificati sulla base dei seguenti elementi retributivi, come illustrato nel seguente prospetto:

DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA											
DIRIGENTE I fascia	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA'	ONERI ANNO 2024 (dal 1° febbraio)	ONERI A REGIME DAL 2025
	60.102,87	39.803,20	77.653,67	29.409,77	77.764,42	284.733,93	16.457,62	301.191,55	1	276.092,26	301.191,55
DIRIGENTE II fascia	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA'	ONERI ANNO 2024 (dal 1° febbraio)	ONERI A REGIME DAL 2025
	47.015,77	13.345,11	22.220,13	12.587,00	35.810,54	130.978,55	7.570,56	138.549,11	1	127.003,35	138.549,11
ONERI TOTALI									2	403.095,61	439.740,67

Commi 378-379: Per le finalità ivi previste, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Di seguito, si riporta la proiezione pluriennale dell'onere annuo lordo relativo all'istituzione del nuovo posto di funzione dirigenziale generale penitenziario per la nuova struttura che si occuperà della giustizia riparativa:

DIRIGENTE GENERALE PENITENZIARIO																
UNITA'	qualificativa stipendiaria	onere stipendiario annuo			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
		base	accessorio	TOTALE	onere complessivo											



1	ASSUNZIONE	DIRIGENTE GENERALE RALE CLASSE II	16 7.855,00	53. 080,00	22 0.935,00	1 1	202. 523,75	1 2	220. .935,00	1 1	18. 411,25																	
		CLASSE III	17 1.712,00	53. 080,00	22 4.792,00							206 .059,33	1 1	224 .792,00	1 1	18. 732,67												
		CLASSE IV	17 5.570,00	53. 080,00	22 8.650,00											20 9.595,83	1 1	228 .650,00	1 2	19. 054,17								
		CLASSE V	17 9.427,00	53. 080,00	23 2.507,00													213 .131,42	1 1	228 .650,00	1 2	19. 375,58						
		CLASSE VI	18 3.285,00	53. 080,00	23 6.365,00														213 .131,42	1 1	232 .507,00	1 2	19. 697,08					
		CLASSE VI I	18 7.142,00	53. 080,00	24 0.222,00																		220 .203,50	1 1	240. 222,00			
		Totale oneri					1 1	202. 523,75	1 2	220. .935,00	1 2	224. .470,58	1 2	224. .792,00	1 2	228. .328,50	1 2	228. .650,00	1 2	232. .185,58	1 2	232. .507,00	1 2	236. .043,50	1 2	236. .365,00	1 2	239. .905,88
Totale unità	1	totale oneri				202.523,75		220.935,00		224.470,58		224.792,00		228.328,50		228.650,00		232.185,58		232.507,00		236.043,50		236.365,00		239.905,88		240.222,00

Per quanto concerne i 2 uffici dirigenziali non generali, si riporta nella tabella seguente il dettaglio dell'onere complessivo a regime (euro 284.250,56). Per l'anno 2024 è stato ipotizzato, tenuto conto dei tempi tecnici legati al conferimento degli incarichi dirigenziali, un rateo di spesa pari agli 11/12 di quella a regime (conferimento dal 1° febbraio 2024).

EMOLUMENTI	ONERI RIFLESSI								
------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--



STIPENDIO TABELLARE	RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE E FISSA	RETRIBUZIONE POSIZIONE PARTE E VARIABLE MEDI A	TOTALE LORDO DI PENDE NTE	FONDO PEN SIONE	OPERA PRE VIDEN ZA	IRAP	TOTALE	TOTALE ONERE ANNUO LORDO UNITARIO E LUMEN TI FISSI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO	ONERI SU RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO	TOTALE ONERE ANNUO LORDO UNITARIO	INCR MENTO CON TRATTO CCNL 2022- 2024	RETRIBUZIONE TOTALE PRO-CAPIT E LORDO STATO INCR EMEN TO E IVC CCNL 2022- 2024	UNI TA'	TOTALE ONERE ANNUO LORDO PER RECL UTA MEN TO DIRI GENTI I SECO NDA FASCIA
				24,2 0%	5,68 %	8,50 %						5,78 %			
47.01 5,77	13.345, 11	24.663, 23	85.024 ,11	20.5 75,8 3	4.829, 37	7.227 ,05	32.63 2,25	117.65 6,36	12.587, 00	4.115,9 5	134.3 59,31	7.765, 97	142.12 5,28	2	284.25 0,56

rateo dall'1/2/2024	260.56 3,01
------------------------	----------------

Comma 380. Per le finalità ivi previste, la disposizione prevede che, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale del Comparto funzioni centrali dell'Area Funzionari.

Comma 381. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 378, 379 e 380 la disposizione disciplina la procedura di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 382. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 379 e 380 la disposizione autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato 2 unità di personale dirigenziale non generale e 54 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari del Comparto funzioni centrali. In particolare, le predette 54 unità sono così ripartite: 9 con profili amministrativi e contabili da assegnare all'ufficio non dirigenziale di giustizia riparativa; 30 con profilo contabile da assegnare agli uffici distrettuali e con il compito di relazionarsi con le Conferenze locali della giustizia riparativa; 15 appartenenti a vari profili professionali. L'onere annuo lordo, comprensivo degli oneri riflessi (previdenziali e assistenziali), relativo all'assunzione dei citati 54 funzionari è pari ad euro 2.502.423,72 come illustrato in dettaglio nel prospetto che segue (per il primo anno è stato valorizzato un rateo di spesa pari agli 11/12 di quella a regime, in considerazione dei necessari tempi tecnici di reclutamento del contingente di personale in parola):

Area	Stipendio CCNL L 2019 - 2021	13 [^]	Ind. Am. m. 12 mesi	Totale Fondam entale	F.do pen s.	Opera pre v.	IRA P	Totale oneri rifles si	Totale Fondam entale Lordo Stato	Tratta mento econo mico accesso rio	TOTALE Retrib uzione pro- capite	INCR MENTO CONTR ATTO CCNL 2022- 2024	TOTALE Retrib uzione pro- capite	UNI TA'	TOTALE ONERE ANNUO a Regim e
					24,2 0%	5,68 %	8,50 %					5,78%			



Funzionari	23.501,93	1.958,49	4.755,52	30.215,94	7.312,26	1.716,27	2.568,35	11.596,88	41.812,82	1.996,20	43.809,02	2.532,16	46.341,18	54	2.502.423,72
														54	2.502.423,72

Rateo 2024 (dal 1° febbraio 2024)	2.293.888,41
-----------------------------------	--------------

Di seguito sono rappresentate nel dettaglio le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dalla norma da sostenere per l'anno 2024:

DESCRIZIONE SPESA	2024
Locazione locali	300.000
Commissioni e vigilanza	50.000
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	74.000
Cancelleria e stampati	6.000
Assistenza in aula	70.000
Totale	500.000

Comma 383. La disposizione autorizza la spesa complessiva derivante dall'attuazione dei commi 378 a 382. In particolare, gli oneri assunzionali, con decorrenza 1° febbraio 2024, pari ad euro 2.756.976 per l'anno 2024, euro 3.007.610 per l'anno 2025, euro 3.011.145 per l'anno 2026, euro 3.011.467 per l'anno 2027, euro 3.015.003 per l'anno 2028, euro 3.015.325 per l'anno 2029, euro 3.018.860 per l'anno 2030, euro 3.019.182 per l'anno 2031, euro 3.022.718 per l'anno 2032, e euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033, sono riepilogati nella seguente tabella:

Riepilogo oneri riorganizzazione giustizia riparativa												
Oneri	Qualifiche	unità	onere anno 2024 (decorrenza 1° febbraio 2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Dirigente generale penitenziario	1	202.523,75	220.935,00	224.470,58	224.792,00	228.328,50	228.650,00	232.185,59	232.507,00	236.043,50	236.365,00
Dirigente non generale	2	260.563,01	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	284.250,56	
Funzionari	54	2.293.888,41	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	2.502.423,72	



	Totale complessivo	57	2.756.975,17	3.007.609,28	3.011.144,86	3.011.466,28	3.015.002,78	3.015.324,28	3.018.859,87	3.019.181,28	3.022.717,78	3.023.039,28
--	--------------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

La disposizione contiene inoltre l'autorizzazione per l'anno 2024 della spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 379, 380 e 382

La disposizione di cui al **comma 384** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rilasciare la garanzia dello Stato a favore della Banca europea degli investimenti nell'ambito dell'iniziativa temporanea denominata EU for Ukraine Initiative ("EU4U Initiative"), parte del programma c.d. Ukraine Support package lanciato dall'organizzazione europea a favore dell'Ucraina per un ammontare massimo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 385– Ai relativi oneri, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la cui giacenza è pari a circa 1,96 miliardi di euro.

Comma 386 Per il pagamento delle commissioni spettanti alla Banca per le attività di gestione svolte per l'attuazione dell'iniziativa, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

La disposizione di cui al **comma 387** incrementa di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027 il contributo per la partecipazione allo strumento finanziario europeo, denominato European Peace Facility, istituito dal Consiglio europeo.

Il comma 388 autorizza la spesa di euro 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo denominato NATO Innovation Fund, previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Al comma 389 la disposizione autorizza, per l'anno 2024, la spesa di 274 milioni di euro per consentire il proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Comma 390: Viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Comma 391: viene autorizzata l'assegnazione, per l'anno 2024, nel limite di 40 milioni di euro, di un contributo forfettario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea. Al riparto del suddetto contributo ed al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 389.

Comma 392: si prevede che con ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze, le risorse disponibili allo scopo siano finalizzate alle seguenti misure che sono prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16. L'accoglienza diffusa (discendente dalla proroga per una capienza massima di 7.000 posti



per 304 giorni) determina una spesa massima di euro 70.224.000,00, pari a 33,00 €/die per 304 giorni (i primi 62 giorni dell'anno, fino al 4 marzo 2024, sono già stati finanziati con il D.L. n. 145/2023);

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 relative all'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione; la misura non necessita di un ulteriore stanziamento, essendo già disponibili sul conto di servizio aperto presso Poste Italiane S.p.A. le risorse necessarie per la sua prosecuzione nel 2024;

c) contributo forfettario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Il contributo per l'accesso al servizio sanitario nazionale di cui al comma 1-quater, lettera c) ammonta ad euro 385.000.000. Trattasi di importo calcolato sui 12 mesi, considerando l'attuale quantitativo di permessi per protezione temporanea già rilasciati dal Ministero dell'Interno (pari a 183.570 alla data del 17 novembre 2023), oltre una media di 1.000 ingressi/mese, con corrispondente assegnazione della quota forfettaria ridotta per i mesi di effettiva presenza;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina. Le spese da sostenere da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella qualità di Commissari delegati di protezione civile per attività di assistenza, ammontano a circa 40 milioni di euro, stimando un fabbisogno mensile di 4 milioni di euro per 10 mesi. Tale tipologia di spesa, relativa alle soluzioni di alloggio temporaneo, è in progressiva riduzione, grazie alla diminuzione del numero di unità ospitate in albergo, rispetto alle prime fasi della gestione emergenziale.

Il comma 393 dispone la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero sino al 31 dicembre 2024. Le attività attualmente in corso si limitano al trasporto di materiali (messi a disposizione da soggetti privati e per cui il Sistema nazionale di Protezione civile non sta sostenendo spese), i cui relativi costi sono coperti al 100% con i fondi resi disponibili dalla DG Echo della Commissione europea. La proroga quindi è necessaria al solo fine di dare copertura giuridica al coordinamento da parte del Dipartimento di Protezione civile delle offerte di assistenza nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione civile.

Comma 394. La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nella misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024.

Il comma 395 proroga al 31 dicembre 2024 la validità dei permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022. Si rappresenta che già l'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16 ha previsto la proroga dei permessi di soggiorno per protezione temporanea, estendendone la validità fino al 31 dicembre prossimo. Pertanto, l'intervento è di carattere ordinamentale e immediatamente applicabile con le risorse umane e strumentali disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 396, si evidenzia che l'ipotesi di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può aver luogo solo su istanza dell'interessato e qualora sussistano i presupposti, tra i quali la concreta disponibilità di lavoro. Per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico gli utenti, in questi casi, sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività. Inoltre, per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno da parte delle Questure, è previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione, nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del d.lgs. n. 286/98 (TUI) che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro.



Pertanto, dall'applicazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 397. La disposizione incrementa lo stanziamento per le retribuzioni del personale locale a contratto degli uffici all'estero di cui all'articolo 152 del DPR n. 18/1967 autorizzando a tale fine la spesa di 2 milioni annui a decorrere dal 2024. L'incremento costituisce un limite invalicabile di spesa. La disposizione non è pertanto suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nel testo normativo.

Comma 398. La disposizione prevede che le risorse di cui all'articolo 14, comma 26-ter, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, relative al finanziamento delle spese di natura obbligatoria di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare ai parametri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le retribuzioni del personale locale da impiegare presso gli uffici della rete estera della medesima Agenzia. L'incremento costituisce un limite invalicabile di spesa. La disposizione non è pertanto suscettibile di comportare oneri per la finanza pubblica maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati nel testo normativo.

Comma 399. La disposizione prevede l'integrazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle risorse da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani, ivi inclusi quelli di cittadinanza o di origine italiana, al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie.

La disposizione di cui al **comma 400** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento del «Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici», con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

Il **comma 401**, prevede l'istituzione di un'apposita Cabina di coordinamento per la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno, della difesa, della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, nonché dell'Agenzia del demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La disposizione pertanto, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 402**, prevede che il Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici di cui al **comma 400** sia approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale programma è declinato attraverso diverse linee di azione includendo anche il potenziamento delle attività finanziate con il fondo di cui all'art. 11, del DL 39/2009. Il Programma citato individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere. All'attuazione del Programma possono concorrere risorse europee e nazionali della coesione allo scopo destinate oltre che risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale. Trattandosi di norma procedurale, la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 403** aggiunge le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico tra quelle finanziate attraverso le risorse stanziare dal comma 465, dell'articolo 1, della legge 234/2021. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che si limita ad introdurre ulteriori finalità ferme restando le risorse già previste a legislazione vigente.

Il **comma 404** prevede l'incremento delle risorse per la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere



di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia. Si tratta comunque di personale non stabilizzabile.

La disposizione comporta un onere pari a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il **comma 405** prevede l'estensione in forma stabile del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i.

Per il Comune dell'Aquila, la previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma. Pertanto, considerare tale annualità come base di riferimento, risulta penalizzante per il Comune dell'Aquila.

Il limite di spesa previsto in euro 1 milione per l'anno 2026 è posto a valere sulle risorse di bilancio dell'ente e pertanto senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 406** stabilisce che le disposizioni già previste per le risorse stanziato fino all'anno 2020, si applicano anche ai successivi finanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al D.L. n. 39 del 2009 articolo 3, comma 1 e che quindi quota parte dei fondi possa essere destinata anche al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, delle spese obbligatorie, nonché degli interventi di sviluppo attuati nell'ambito di un nuovo Programma di sviluppo, in applicazione delle medesime procedure già adottate e pertanto in continuità con la normativa vigente.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il **comma 407** è volto a consentire ai competenti uffici del Ministero della Cultura di affidare direttamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle Diocesi le funzioni di stazione appaltante nelle procedure di ricostruzione e di riparazione degli edifici di culto, facendo ricorso allo strumento degli accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 che consente alle pubbliche amministrazioni di operare in modo sinergico svolgendo attività di interesse comune.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 408** viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna e Lombardia, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.

Al **comma 409** viene autorizzata la spesa di euro 12.200.000 per l'anno 2024, per il funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in: funzionamento: 3,3 mln di euro; assistenza tecnica: 5 mln di euro; CAS e assistenza alla popolazione: 1,4 mln di euro; interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 2,5 mln di euro.

Il **comma 410** prevede che, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2024 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 765, della legge 197 del 2022.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2024 in 8,1 mln di euro di cui 7,5 mln per la Regione Emilia-Romagna e 0,6 mln per la Regione Lombardia.

La disposizione di cui al **comma 411** è volta a consentire l'utilizzo delle risorse già assegnate, disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la Regione Lombardia anche ai fini della ricostruzione pubblica. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenzia un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata, che in attuazione della presente norma, può essere utilizzato per dare copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica senza pregiudizio per la ricostruzione privata.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 412** in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, viene stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.



Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 130 milioni di euro per l'anno 2024.

In particolare, l'incremento è destinato alle seguenti voci di spesa:

- Assistenza alla popolazione
- Costi di mobilitazione delle Componenti e Strutture Operative del SNPC per la gestione dell'emergenza
- Oneri di personale per Regioni, Province e Comuni
- Manutenzioni e indennità di occupazione SAE e MAPRE

Opere di messa in sicurezza

Il **comma 413**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa complessivo pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, così determinato:

		2024
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Strutturale Commissariale	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Al **comma 414** viene prevista la proroga all'anno 2024 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del DL 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti per 5 unità di esperti e 1 unità con funzioni dirigenziali.

Alla disposizione vengono ascritti oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2024.

Al **comma 415** viene prevista la proroga all'anno 2024 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022 e 2023, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2024.

Al **comma 416** viene previsto che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.



Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Al **comma 417** viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2024, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo

La disposizione al **comma 418** differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

La disposizione di cui al **comma 419** proroga al 31 dicembre 2024 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La disposizione di cui al **comma 420** stabilisce la proroga al 31 dicembre 2024 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2024 dei mutui e dei finanziamenti di cui al **comma 22**, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 421** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai **commi 419 e 420**, del limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2024.

La disposizione al **comma 422, lettera a)** proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

La disposizione di cui **alla lettera b), n. 1)** prevede la proroga fino all'anno di imposta 2023 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei



dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2022, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2023	2024	2025	2026
IRPEF/IRES		-3,7	1,6	
Addizionale regionale		-0,1	0	
Addizionale comunale		-0,04	0	
Totale		-3,84	1,6	

Alla disposizione di cui alla **lettera b), n. 1)** vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,84 milioni di euro per l'anno 2024.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2024 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2023, si stima una perdita IMU per l'anno 2024 pari a 15,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per IMU quota comune e 0,7 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari a 19,54 milioni di euro per l'anno 2024. La disposizione al **comma 423** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione al **comma 424** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione al **comma 425** prevede l'estensione della fattispecie prevista all'art. 1 comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per consentire la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati/rinnovati ai sensi dei commi precedenti, compresi quelli derivanti da convenzioni con società (per la Struttura commissariale sisma 2016, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 50, comma 3, lett. b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016), è necessario disporre la proroga fino al 31 dicembre 2024 della deroga ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e della deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione, al **comma 426** prevede al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dalle amministrazioni ubicate negli ambiti territoriali dei crateri interessati dai sismi 2002, 2009, 2012 e 2016 per le esigenze correlate alla ricostruzione, incrementa di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 57, del decreto-legge n. 104/2020. Contestualmente la disposizione prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, sono rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario con oneri a valere sul predetto Fondo, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

La norma al **comma 427** rfinanzia per 5 milioni di euro per il 2024 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2024, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione



di mezzi pubblicitari. Tenuto conto dei dati aggiornati, acquisiti per il ristoro delle precedenti annualità, si stima un onere per l'anno 2024 pari a 5 milioni di euro relativo alle minori entrate da ristorare agli enti locali interessati.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a 5 milioni di euro per il 2024.

La disposizione al **comma 428** prevede l'assegnazione 0,5 milioni di euro, per l'anno 2024, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del d.l. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2024:

Oneri per compenso per prestazioni di lavoro straord. Del personale	Euro 300.000,00
Oneri per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
Oneri per spese di Missioni	Euro 10.800,00
Oneri di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	Euro 500.000,00

La norma al **comma 429** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2024, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2024, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il **comma 430** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

La disposizione al **comma 431** prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2024, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondente al limite di spesa previsto.

La norma al **comma 432** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2024, a 5,05 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

- a) 1.409.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale prevista dall'articolo 31 del decreto- legge n. 109 del 2018;
- b) euro 641.000 euro per rafforzare la capacità amministrativa della struttura commissariale ai sensi dell'art. 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;
- c) 2.000.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l'intera annualità 2023.



d) 1.000.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme ai sensi dell'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000
Totale		2.050.000

Il comma 433 proroga, per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2024 l'attuale termine del 31 dicembre 2023.

La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2024 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni personale	1.660.000 euro
TOTALE area etnea	2.336.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

Il comma 434 prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.



I commi 435 e 436 intervengono sulla procedura di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 di cui all'articolo 20-sexies, comma 3 – lett. a), b), c) d), e) e g), del D.L. n. 61/2023. In particolare, si prevede una modalità alternativa per la fruizione dei predetti contributi stabilendo che, nei casi di importi superiori ai limiti indicati nel **comma 435** gli stessi possano essere erogati mediante un finanziamento agevolato.

Il comma 437 dispone che le banche, operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, possano contrarre finanziamenti agevolati della durata massima di venticinque anni, sulla base di apposita convenzione con l'Associazione bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 700 milioni di euro. È rinviata a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie statali, nonché delle modalità di monitoraggio ai fini del rispetto del sopra citato limite massimo.

Il comma 438 prevede che i contratti di finanziamento contengano specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel *dai commi da 435 a 442*. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, è prevista la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, comprensivo delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione di cui al decreto-legge 61/2023.

Il comma 439 prevede che in caso di accesso ai finanziamenti agevolati alle banche, in capo ai beneficiari matura un credito di imposta fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

Il comma 440 stabilisce che le disposizioni dei commi da *435 a 442* vengono applicate nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare, dall'articolo 50 del medesimo regolamento.

Il comma 441 dispone che i contributi di cui al commi da *436 a 439* non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Al riguardo, tenuto che gli effetti dell'eventuale inserimento dei contributi in esame nella base imponibile dei tributi sopra richiamati non risultano scontati nelle attuali previsioni di bilancio, la misura configura una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 442 autorizza la spesa di 50 milioni di euro **annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048** ai fini dell'attuazione dei **commi da 436 a 441**. La disposizione, pertanto, comporta oneri pari all'importo del suddetto onere.

La disposizione normativa prevede, al **comma 443** l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un Fondo per la gestione delle emergenze, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, con una dotazione di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Al comma 444 si prevede che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome, siano definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Il comma 445 stabilisce che agli interventi del Fondo si applicano, ove compatibili con gli aiuti di Stato, le disposizioni in ambito di credito agrario e di esonero dai contributi previdenziali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

La disposizione estende alle imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura la possibilità di accedere ai sussidi di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.



102, preordinati da un lato a indennizzare i danni alle produzioni e alle strutture, conseguenti a eventi eccezionali, cui è aggiunta la diffusione di specie aliene invasive e, dall'altro, a riconoscere alle suddette imprese agevolazioni di carattere previdenziale.

In relazione all'ampliamento della platea delle agevolazioni previdenziali, si segnala che, trattandosi di misure legate a eventi eccezionali, non è consentito ipotizzare quale impatto possa determinarsi sulle finanze pubbliche, tanto più che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, la percentuale dell'esonero è fissata in un range pari nel massimo al 50%. In ogni caso, in relazione all'ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi compensativi, si segnala che, a far data dal 2004, il numero delle imprese agricole ha subito una costante diminuzione (si veda la tabella in calce). Per effetto della presente modifica normativa, la suddetta diminuzione sarà soltanto parzialmente compensata dall'aggiunta delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Si specifica che, allo stato, la sommatoria delle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammonta a 14.000 unità. Pertanto, la platea dei beneficiari degli interventi compensativi, di fatto, non risulterà incrementata rispetto a quella originariamente prevista. Gli oneri economici connessi graveranno sulle risorse già stanziare a favore del Fondo di solidarietà nazionale.

Anno	Numero Aziende	SAU	SAT
2020	1.133.023	12.535	16.474
2010	1.620.884	12.856	17.081
2000	2.396.274	13.182	18.767
1990	2.848.136	15.026	21.628
1982	3.133.118	15.833	22.398

La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 in particolare in materia di ricerca e sperimentazione in campo agricolo.

Comma 448 La disposizione, al fine di dare attuazione al punto 9 dell'accordo in materia finanziaria sottoscritto tra il Governo e la Regione Siciliana in data 16 ottobre 2023, riconosce in favore della Regione siciliana un graduale concorso finanziario dello Stato all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento operato dall'articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione comporta oneri per 350 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per l'anno 2027, 550 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029 e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 e successivi
concorso spesa sanitaria (*)	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	600.000.000,00	630.000.000,00

(*) progressivo concorso all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento (complessivamente pari a circa 630 milioni di euro annui).

Comma 449 Nel dare attuazione al punto 1 dell'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 25 settembre 2023 – che riconosce in via definitiva l'importo complessivo di 267,74 milioni di euro alla Provincia di Bolzano e di 468,14 milioni di euro alla Provincia di Trento a titolo di ristoro del maggior concorso alla finanza pubblica sostenuto negli anni dal 2010 al 2022 per effetto delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lett. f), dello Statuto – attribuisce, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000



e alla Provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000. La disposizione comporta oneri per complessivi euro 163.970.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

	TRENTO	BOLZANO	TOTALE PROVINCE
ECCEDENZA CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA (PUNTO 2 ACCORDO)	428.140.000,00	267.740.000,00	735.880.000,00
RESTITUITO NEL 2023	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
SALDO DA ATTRIBUIRE ANNI 2024/2027 - PUNTO 1 ACCORDO	428.140.000,00	227.740.000,00	655.880.000,00
RATA ANNUALE 2024/2027 - PUNTO 1 ACCORDO	107.035.000,00	56.935.000,00	163.970.000,00

Commi 450 e 451 In considerazione degli effetti dell'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi sulla compartecipazione all'Irpef, la disposizione di cui al comma 450 riconosce alle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e alle Province autonome un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024, da ripartire secondo gli importi definiti con l'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle medesime Regioni e Province autonome. Al relativo onere, il comma 451 provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 22 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Commi 452 e 453 La norma estende agli esercizi 2024-2026 la sospensione, per le regioni colpite dal sisma 2016, della restituzione della quota capitale delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali di cui agli art. 2 e 3 del decreto-legge 35/2013. Tale sospensione è stata introdotta dall'art. 44 del decreto-legge 189/2016 e, a legislazione vigente, è prevista dal 2017 al 2023.

La norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 13 milioni di euro nel 2024, 28 milioni di euro nel 2025 e 43 milioni di euro nel 2026, corrispondenti ai maggiori interessi passivi sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle quote capitale, dal 2024 al 2026, che richiedono adeguata copertura.

Il mancato versamento al bilancio dello Stato delle quote capitale non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto:

- tali entrate sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;
- per effetto del regime di vincoli previsto a decorrere dal 2022 dall'art. 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non si determinano ampliamenti della capacità di spesa delle Regioni interessate.

Comma 454 Autorizza la spesa pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni di euro per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

Commi da 455 a 463. La norma comporta un onere annuo, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di euro 20 milioni *per gli anni dal 2024 al 2033*, in misura corrispondente al contributo annuale previsto in favore delle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, risultante dai rendiconti 2021 inviati alla BDAP entro il 15 ottobre 2023, anche su dati di preconsuntivo.

Infine, il comma 463, nella misura in cui prevede che la verifica dell'attuazione dell'accordo e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse per il ripiano del disavanzo delle Regioni ai sensi dei commi da 455 a 462, siano effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale, ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Commi da 464 a 469. La norma è volta a favorire gli investimenti diretti delle regioni a statuto ordinario per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il contributo spettante a ciascuna regione,



indicato nella tabella 1 allegata alla norma in esame, potrà essere modificato, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La norma, tenendo conto delle tempistiche dell'atto di individuazione degli interventi e dei tempi di realizzazione delle opere, comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, 35 milioni di euro nell'anno 2029 e 10 milioni di euro nell'anno 2030.

Commi da 470 a 474. La norma prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione annua di 50 milioni di euro dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono gli accordi di cui all'articolo 43, commi 2 e 8, del decreto – legge 17 maggio 2022, n. 50. Tali accordi, stipulati con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, sono sottoscritti dai comuni che intendano avviare un percorso di riequilibrio finanziario e strutturale (comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e comuni capoluoghi di provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022).

La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 e fino al 2033, in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni che sottoscrivono i predetti accordi. Il riparto è previsto, entro il 31 marzo 2024, previa adozione di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Commi 475 e 476 La disposizione è volta a consentire la possibilità di stabilizzare, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che si trovano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con disavanzo pro capite superiore a euro 700, destinatari del contributo previsto dall'articolo 1, comma 567, della legge n. 234/2021, che hanno proceduto alla sottoscrizione di un accordo, ai sensi del comma 572 del medesimo articolo per il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio. I comuni interessati possono procedere alle predette assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi previo espletamento di procedura selettiva, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, ponendo gli oneri fino all'anno 2042 a carico del contributo di cui al comma 567, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, a decorrere dall'anno 2043, a carico dei propri bilanci. La norma non determina, quindi, effetti finanziari.

I commi 477 e 478 prorogano al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza della nomina a titolo gratuito del sindaco di Palermo quale Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti in relazione alle criticità rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della città di Palermo. Inoltre, è prorogata al 2024 la possibilità per il Commissario di conferire incarichi ad esperti o stipulare contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di 5 unità. Tuttavia, per tale anno tale facoltà deve essere esercitata a titolo gratuito. Pertanto, la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto il sindaco di Palermo e gli esperti di cui lo stesso può avvalersi operano a titolo gratuito.

Comma 479 La disposizione esclude dall'obbligo di inserimento del CUP in fattura di cui al comma 6 dell'articolo 5 del DL 13/2023 (DL PNRR) le fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nonché le fatture emesse dai soggetti non stabiliti nel territorio italiano, per le quali il monitoraggio dei finanziamenti pubblici sarà assicurato con le modalità già previste al comma 7 del DL medesimo, ovvero attraverso istruzioni impartite dalle amministrazioni titolari delle misure ai beneficiari delle agevolazioni previste.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Commi 480 e 481. La norma comporta un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 10 milioni di euro annui dal 2024 fino al 2038 in misura corrispondente al contributo annuale che viene previsto in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che, alla data del 31 dicembre 2023, terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.



Il riparto è previsto, entro il 31 marzo 2024, previa adozione di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Comma 482. La disposizione prevede per i comuni di cui al **comma 480** la facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La norma non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 483. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto attribuisce ai comuni di cui al **comma 480** che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, la possibilità di proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi Enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione straordinaria di liquidazione.

Comma 484 La disposizione, che ricalca la disciplina di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022 è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio. Per consentire l'ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020, e reiterato nel biennio 2022-2023. La disposizione comporta oneri per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Comma 485. Le modifiche intervengono sull'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo ai contributi per progettazione a favore degli enti locali per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La soppressione delle parole "definitiva ed esecutiva" riferite alla progettazione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 486 La disposizione assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il recupero di un immobile sito nel comune di Poggioreale (TP), di proprietà del comune stesso da destinare a Museo archeologico. La disposizione comporta un onere pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Comma 487 La disposizione assegna un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per interventi infrastrutturali presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN). La disposizione comporta un onere pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Comma 488 La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 e per le assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile necessario a tali attività.

Al predetto fondo confluiscono le risorse volte ad assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento di cui all' articolo 1, comma 420, secondo periodo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. Inoltre, determina oneri per 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi in conto capitale connessi alle celebrazioni del Giubileo. Le risorse saranno poi ripartite



con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Commi 489 e 490: Viene disciplinata la procedura per l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile per lo svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione nell'ambito degli eventi giubilari nella città di Roma. A tal fine, a valere sulle risorse di parte corrente di cui al comma 488, si prevede la destinazione di un importo massimo di 5 milioni di euro nell'ambito della finalizzazione da attuare con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il comma 491, di natura ordinamentale, disciplina esclusivamente le modalità procedurali di attivazione dei volontari, non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 492. La disposizione in esame prevede, relativamente all'anno 2025, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 di incrementare l'imposta di soggiorno fino a 2 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito è finalizzato a finanziare gli interventi connessi agli eventi del Giubileo 2025. Attualmente il limite massimo dell'imposta di soggiorno è di 5 euro a notte e la presente disposizione è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito che non si valutano trattandosi di una facoltà per gli enti. La disposizione si applica anche al contributo di soggiorno di Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di Venezia di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Comma 493. La disposizione destina anche al finanziamento dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il gettito dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri trattandosi di una nuova finalità.

Comma 494. Si prevede che la dotazione annuale del fondo di solidarietà comunale venga rimodulata come segue:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365

Conseguentemente **al comma 495**, con riferimento all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni, sopprime, a partire dall'anno 2025, le risorse destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna di cui alla lettera d-quinquies), agli asili nido di cui alla lettera d-sexies), al trasporto studenti disabili di cui alla lettera d-octies).

Sociale, Asili nido, Trasporto Disabili	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SOCIALE RSS d-quinquies	390.923.000	442.923.000	501.923.000	559.923.000	618.923.000	650.923.000	650.923.000
SOCIALE RSS d-sexies	68.000.000	77.000.000	87.000.000	97.000.000	107.000.000	113.000.000	113.000.000
ASILI NIDO d-sexies	300.000.000	450.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
TRASPORTO DISABILI d-octies	100.000.000	100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
TOTALE	858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	1.945.923.000	1.983.923.000	1.983.923.000

Inoltre, dopo la lettera **d-octies**), si prevede l'aggiunta al comma 449 delle seguenti lettere:

1. **d-novies)** che destina, a decorrere dal 2029, euro 1.100.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento degli asili nido;
2. **d-decies)** che destina, a decorrere dal 2029, euro 120.000.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il finanziamento del trasporto alunni con disabilità;
3. **d-undecies)** che destina, a decorrere dal 2031, euro 763.923.000 annui ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per i servizi sociali.
4. **d-duodecies)** che tiene conto che la dotazione del fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2030, è ridotta in misura pari a euro 71.982.000 per effetto dell'articolo 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124".



Le norme di cui ai commi **494 e 495** comportano minori oneri a carico della finanza pubblica per ciascuno degli anni 2025-2030 – minori spese che costituiscono la copertura degli oneri recati **dal comma 496** – secondo la seguente tabella:

Ante modifica normativa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C.448 STANZIAMENTO FSC	7.619.513.365	7.830.513.365	8.569.513.365	8.637.513.365	8.706.513.365	8.744.513.365	8.744.513.365
Articolo 19, comma 8 dl 124/2023						-71.982.000	-71.982.000
						8.672.531.365	8.672.531.365
Post modifica normativa	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C.448 STANZIAMENTO FSC	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365
Differenza fsc ante post norma	858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	725.923.000	763.923.000	0

Comma 496 Ai fini di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, il **comma 496** istituisce il Fondo speciale equità livello dei servizi, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle soppressioni di cui al **comma 495**.

Il citato fondo si esaurisce a decorrere dall'anno 2031, data fissata per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per tutte e tre le funzioni.

Si prevede che le risorse siano specificatamente destinate al potenziamento dei servizi sociali, agli asili nido e al trasporto alunni con disabilità, dei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna.

Il **comma 496** comporta oneri per ciascuno degli anni 2025-2030, secondo il seguente profilo:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
858.923.000	1.069.923.000	1.808.923.000	1.876.923.000	725.923.000	763.923.000	0

Comma 497 Viene stabilito che agli oneri di cui al **comma 496** si fa fronte con le modifiche degli importi di cui al **comma 494**.

Commi da 498 a 501. Le disposizioni individuano le procedure volte a garantire ai cittadini, in ogni caso, l'erogazione del servizio. Il **comma 500**, infatti, specifica che le somme erogate al fine del raggiungimento degli obiettivi assegnati per il servizio sociale, per i servizi educativi dell'infanzia e per il trasporto degli studenti disabili, restano nelle disponibilità degli enti beneficiari, per essere comunque destinate alle finalità originarie. Per le somme relative a ciascuno degli anni 2021 e successivi non utilizzate, viene quindi delineata una procedura che porta al commissariamento degli enti risultati inadempienti a seguito del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del Fondo speciale equità livello dei servizi e del monitoraggio di cui alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016.

Infine, il **comma 500** chiarisce che nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse vengono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi.

Comma 501. La disciplina attuativa di tale procedura è rinviata ad apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

I commi da **498 a 501**, di natura ordinamentale, non comportano, quindi, oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività ivi previste il Ministero dell'interno provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

Commi 502 e 503. Si prevede al **comma 502** di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Le disposizioni comportano un onere, in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento netto e fabbisogno, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in misura corrispondente al contributo previsto in favore dei comuni con problemi di spopolamento che presentano una riduzione della popolazione definitiva ISTAT, al 31 dicembre 2022, di oltre il 5 per cento rispetto al 2011, il reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.



Comma 504. La disposizione incide sull'adempimento degli obblighi di adeguata verifica dei prestatori di servizi di pagamento con riferimento al servizio di prelievo di contanti tramite reti di soggetti convenzionati. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 505. Incrementa il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con conseguenti oneri di pari importo.

Con riferimento ai commi da 506 a 509, si evidenzia preliminarmente che il Tavolo tecnico – istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19, con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa – in questa fase conclusiva, si sta occupando di proporre i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese rispetto ai ristori erogati. Il comma 1 del richiamato articolo 106 prevede, in particolare, che “Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021”.

In attesa della conclusione dell'iter di definizione del richiamato Decreto del Ministro dell'interno, (in Conferenza Stato città in data 21 dicembre 2023) il quadro finanziario risulta essere il seguente:

Comuni, Unioni di comuni e Comunità montane:

Enti in deficit di risorse Covid, n. 1.235, per un importo di 137 milioni di euro;

Enti in eccedenza di risorse Covid, n. 2.790, per un importo di 254 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli Enti in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti, rispetto ai fabbisogni Covid, sono pari a 254 - milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 135 milioni di euro, le risorse da acquisire al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 389 milioni di euro.

Province e Città metropolitane:

Enti in deficit di risorse, n. 6, per un importo di 6,8 milioni di euro;

Enti in eccedenza di risorse, n. 19, per un importo di 35,7 milioni di euro.

Tenendo conto che per gli Enti in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid deve essere prevista l'integrazione delle risorse assegnate e che, a livello di comparto, le risorse eccedenti, rispetto ai fabbisogni Covid, sono pari a 35,7 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i ristori specifici di spesa non utilizzati, inclusi i ristori assegnati per i costi energetici nell'anno 2022, pari a 6,5 milioni di euro, le risorse da acquisire al bilancio dello Stato sono stimate per un totale complessivo di 42,2 milioni di euro.

Ciò premesso, i commi 506 e 507 prevedono che le somme ricevute in eccesso da parte degli Enti locali, per un ammontare complessivo stimato di circa 431,2 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (107,8 milioni di euro circa);, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città. Inoltre, la disposizione prevede che debba, in ogni caso, essere assicurato che per l'annualità 2027 l'acquisizione al bilancio dello Stato non possa essere inferiore a 70 milioni di euro; assicurazione data dalle richiamate stime del Tavolo tecnico che prevedono una acquisizione delle somme al bilancio dello Stato in misura superiore a 100 milioni di euro.

Il comma 508 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo di importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 da destinare



prioritariamente, ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027, agli enti locali in deficit di risorse rispetto ai fabbisogni Covid, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e alle città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto.

Il comma 509 comporta una riduzione delle risorse previste dall'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 13 milioni di euro per l'anno 2026 e per 17 milioni di euro nell'anno 2027.

Le disposizioni di cui ai commi 506 e 507, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 508 comporta oneri a carico della finanza pubblica pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.

Il comma 510 comporta una riduzione delle risorse previste dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a,) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura paria a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027.

Comma 511 La disposizione assegna un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

La disposizione comporta un onere pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Comma 512 La disposizione assegna un contributo pari a 0,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 alla Fondazione per la Sussidiarietà per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività.

La disposizione comporta un onere pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 513. La disposizione introduce la clausola di salvaguardia prevedendo che disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti. Pertanto, avendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

Il comma 514 prevede gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2024-2026, che sono determinati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame.

Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Il comma 515 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 di 7.270.000 euro per l'anno 2024.

Il comma 516 prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di euro 490.828 per l'anno 2024, euro 1.011.854 per l'anno 2025, euro 1.211.854 per l'anno 2026, euro 10.316.301 per l'anno 2027, euro 12.116.301 per l'anno 2028, euro 12.716.301 per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e euro 12.816.301 annui a decorrere dall'anno 2031.

Comma 517 La disposizione autorizza la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 in favore del Comune di Vogogna (Vb) per finanziare, nell'ambito di attuazione della Strategia Nazionale Aree



Interne (SNAI) l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca.

La disposizione comporta un onere di 300.000 euro per l'anno 2024.

Il comma 518 dispone una riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 11, 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Il **comma 519** produce effetti solo sul Saldo netto da finanziare per un ammontare di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli effetti sul Fabbisogno del settore statale e sull'Indebitamento netto sono registrati nel momento in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei beneficiari, che danno luogo a contabilizzazioni in conto sospeso.

Il **comma 520** prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze per le finalità ivi previste. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa previsione che esclude la corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati ai componenti della predetta Commissione. Parimenti è espressamente previsto che dall'attuazione delle finalità ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 521** anticipa al 1° gennaio 2025, rispetto alla data del 1° gennaio 2027, la ripresa dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato alle variazioni della speranza di vita.

La disposizione non ha effetti finanziari, atteso che come indicato dal relativo decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato in GU, serie generale n. 243, il 17 ottobre 2023 l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 è pari a zero mesi.

Il comma 522 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 per 10 milioni di euro per l'anno 2024, conseguendone corrispondenti economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Commi da 523 a 526. prevede che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati.

Al fine di consentire alle amministrazioni interessate la necessaria flessibilità nella gestione del bilancio la disposizione prevede che, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Analogamente, il **comma 524**, prevede che, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro l'anno 2024, è possibile modificare in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa le riprogrammazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inerenti al riparto dei fondi investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Conseguentemente, il **comma 525** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai **commi 523 e 524. I decreti adottati ai sensi**



dei commi 523 e 524 sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Il **comma 526** prevede che al fine di semplificare e rafforzare il monitoraggio delle misure per il conseguimento dei risparmi previsti, in relazione all'articolo 22-*bis* comma 3 della legge n. 196 del 2009, le misure proposte dai Ministeri ai sensi del medesimo articolo sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui contenuti, le modalità ed i termini sono definiti secondo le linee guida adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per lo svolgimento del suddetto monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere alle stesse eventuali integrazioni degli elementi trasmessi.

L'ultimo periodo della disposizione in esame prevede che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi concorrono le riduzioni degli stanziamenti del bilancio dello Stato disposti dalla presente legge, ad eccezione delle riprogrammazioni di cui al **comma 524**, valorizzando a tal fine anche le eventuali variazioni di bilancio disposte ai sensi del secondo periodo del **comma 523**.

Comma 527. La disposizione riguarda il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica per 350 milioni di euro annui a carico delle Regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 prevedendo effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di pari importo.

Comma 528. La disposizione in esame, modificando il comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 23/2011, precisa che l'effetto sostitutivo IMU/IRPEF si applica, oltre che per l'imposta municipale immobiliare (IMI) e per l'imposta municipale immobiliare semplice (IMIS), dall'anno 2023 anche per l'imposta locale immobiliare (ILIA). Si ricorda che l'ILIA è stata istituita dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con L.R. n. 17/2022, secondo quanto previsto dallo Statuto di autonomia, e si applica dal 2023 in sostituzione dell'IMU. La presente proposta ha di fatto carattere formale e non si ascrivono effetti di natura finanziaria considerato che l'ILIA sostituisce dal corrente anno l'IMU e le previsioni di entrata del bilancio dello Stato già considerano gli effetti della sostituzione dell'IRPEF e relative addizionali.

Comma 529. La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia la disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come successivamente incrementata. Conseguentemente ai comuni della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

Il comma 530 prevede che ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia versa annualmente l'importo di 2.500.000, all'entrata del bilancio dello Stato, determinato, in via forfettaria e prudenziale, sulla base della quota dell'addizionale comunale di imbarco e successivi incrementi riscossa nell'anno 2022 in relazione al numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali ubicati nella medesima regione.

Conseguentemente, il comma 531 prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale destinatario del 77% delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, è incrementata per un importo pari a 1.925.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 532 prevede che a decorrere dall'anno 2024, la restante quota del 23%, pari a 575.000 euro annui è destinata alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, al cui ristoro provvede la medesima regione, e della lettera b), della legge 21 dicembre 2003, n. 350.

Comma 533-535. Le disposizioni riguardano il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica prevedendo effetti positivi sui saldi di finanza pubblica di pari importo, così distinti:

- 1) 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna;
- 2) 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna.

Comma 536 La disposizione modifica il criterio in base al quale sono fatti gravare gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di



amministratori in un ente diverso da quello in cui prestano servizio, attualmente posti direttamente a carico dell'ente cui le predette funzioni sono svolte.

Tale innovazione, non modificando la quantità dei permessi retribuiti previsti dalla vigente normativa ma identificando unicamente un diverso soggetto su cui i predetti oneri gravano in via diretta, con le modalità di rimborso previste dall' articolo 80 del TUEL, non determina nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

Comma 537 intende prorogare all'annualità 2026 il periodo di vigenza dell'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce alle agenzie fiscali la facoltà di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi mediante un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1% delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192. La disposizione prevede inoltre che rimangano ferme le previsioni recate dall'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha introdotto una disciplina omogenea in materia di norme di contenimento della spesa pubblica riguardanti enti ed organismi pubblici afferenti alla finanza statale, stabilendo espressamente che tale disciplina non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594 del medesimo articolo (ossia con una maggiorazione del 10% dell'importo dovuto nel 2018).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto garantisce il mantenimento dello stesso importo del versamento annuo finora dovuto in favore dell'entrata del bilancio dello Stato.

La medesima disposizione, inoltre, intende prorogare la facoltà, attualmente prevista fino al 2023 per le agenzie fiscali, di conferire incarichi dirigenziali anche in deroga alle misure percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La stessa non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la relativa copertura finanziaria è posta a valere sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

Il **comma 538** novella l'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevedendo una riduzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 che concorrono alla copertura della manovra.

Comma 539. La disposizione prevede l'abrogazione del comma 1-ter dell'articolo 16 e la modifica dell'articolo 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed è finalizzata a rendere più lineare e tempestiva l'intera procedura di recupero del contributo unificato e della relativa sanzione.

Nel dettaglio si intende ridurre le fasi di recupero ad una sola fase di riscossione bonaria e ad una sola fase di riscossione a mezzo ruolo, mediante l'inserimento della sanzione per la mancata integrazione o versamento del contributo unificato direttamente all'interno del ruolo esattoriale, alla stregua di ciò che avviene per la maggior parte dei tributi.

Rispetto alla legislazione vigente, la procedura prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato nel momento in cui ha origine l'obbligo di versamento dello stesso, al ricorrente è notificato l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro un mese, si procederà all'iscrizione a ruolo della somma richiesta, con addebito degli interessi al saggio legale, oltre che all'applicazione della relativa sanzione.

Evidenti risultano i vantaggi conseguibili mediante la proposta: vi sarà, infatti, una razionalizzazione e velocizzazione del processo di recupero mediante il superamento della doppia fase di riscossione bonaria e della doppia fase di riscossione coattiva, qualora il contribuente intenda prevenire la notifica della cartella esattoriale. Inoltre, si verificherà una riduzione degli atti notificati ai debitori di giustizia ed agli avvocati, limitandosi alla notifica di un solo avviso di pagamento ed una sola cartella esattoriale in caso di mancato pagamento, con conseguente risparmio di costi relativi alle spese di notifica degli atti, cartellazione degli inviti non pagati ed acquisizione dei modelli F23.

Dal punto di vista finanziario, la proposta normativa in esame potrebbe determinare minori spese, prudenzialmente non quantificate. Quanto agli effetti sul recupero di entrate da contributo unificato derivanti dalla nuova procedura, si osserva che, pur a fronte dell'effetto di anticipazione correlato al comportamento dei debitori che non intendano addivenire alla notifica della cartella, con i relativi aggravii, deve sempre essere considerata la possibilità di rateizzazione del relativo debito, ove iscritto a



ruolo. Nel complesso, quindi, si reputa prudenziale non considerare, ai fini dei saldi, eventuali effetti positivi.

Comma 540. La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 che prevede che ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, la cui entità è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto. Dalla disposizione discende un risparmio di spesa di 121.440 euro annui a decorrere dall'anno 2024 come rappresentato dalle seguenti tabelle:

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
 Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa

Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92
Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024
Totale annuo in euro	60.720,00

GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI NON TOGATI DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
 (Sezione autonoma giudici di pace)
 Prospetto dimostrativo dei risparmi di spesa

Importo gettone di presenza in euro	30,00
Numero complessivo componenti non togati Consigli giudiziari	92
Sedute mensili previste	2
Mesi attività	11
Numero complessivo gettoni di presenza	2.024



Totale annuo in euro	60.720,00
Totale Complessivo in euro	121.440,00

Il comma 541 prevede l'abrogazione dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 1089 e 1090 di istituzione del Fondo per il commercio equo e solidale. L'abrogazione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 800.000 euro per gli anni 2025 e 2026 e 1 milione di euro a decorrere dal 2027.

Commi 542 e 543. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e all'articolo 22, comma 4-bis, della legge 11 agosto 2014, n. 125 prevedono per la Cassa Depositi e Prestiti la possibilità di operare con risorse proprie per interventi di finanziamento riconducibili, rispettivamente, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Fondo italiano per il clima e all'operatività nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Per tali esposizioni di CDP la normativa vigente prevede la possibilità di accedere alla garanzia statale. La disposizione è volta ad escludere tale possibilità e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinando anzi la riduzione dell'esposizione dello Stato con possibili effetti migliorativi, prudenzialmente non valutati.

Il comma 544 riprogramma le consegne dei programmi di spesa del Ministero della difesa, determinando una riduzione di spesa in termini di indebitamento netto di 95 milioni di euro nel 2024, di 1.546,78 milioni nel 2026 e di 245,63 milioni nel 2028 ed un aumento di 96,250 milioni di euro nel 2027 e 1.791,16 milioni nel 2029. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno rideterminati i programmi di spesa e le relative consegne per garantire la riprogrammazione finanziaria indicata.

La disposizione ai commi 545, 546 e 547 recano misure che consentono l'attivazione del nuovo Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze dal 1° gennaio 2024. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 548. La disposizione modifica l'articolo 28-*quinquies* del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività.

Dirigenti non generali	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi) (A)	Retribuzione di posizione fissa (B)	Retribuzione e di posizione variabile (C)	D=A+B+C	Oneri riflessi E=D*(38,38 %)	Retribuzione di risultato medio (F)	Oneri riflessi su retribuzione e risultato G=F*(32,70 %)	Retribuzione procapite totale lordo stato (H)	incremento contrattuale e CCNL 2022-2024 L=(H+I)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 (M)=H+I+L
III fascia	47.015,77	13.345,11	32.434,89	92.795,	35.615,02	28.948,67	9.466,22	166.825,68	9.642,52	176.468,20

Il comma 549 prevede la copertura degli oneri del comma 548, pari a 352.937 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Il comma 550 indica che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento, autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono valutati in 215 milioni di euro per l'anno 2024, 568 milioni di euro per l'anno 2025, 662 milioni di euro per l'anno 2026, 580 milioni di euro per l'anno 2027, 597 milioni di euro per l'anno 2028, 656 milioni di euro per l'anno 2029, 692 milioni di euro per l'anno 2030, 731 milioni di euro per l'anno 2031, 775 milioni di euro per l'anno 2032, 818 milioni di euro per l'anno 2033 e 887 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 291 milioni di euro per l'anno 2024, 642 milioni di euro per l'anno 2025, 617 milioni di euro per l'anno 2027, 657 milioni di euro per l'anno 2028, 703 milioni di euro per l'anno 2029, 751 milioni di euro per l'anno 2030, 798 milioni di euro per l'anno 2031, 846 milioni di euro per l'anno 2032, 891 milioni di euro per l'anno 2033 e 940 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

Il comma 551 prevede l'istituzione di un fondo presso il MEF con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.

Il comma 552 prevede l'istituzione di un fondo di conto capitale presso il MEF con una dotazione di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato ad attuare investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il comma 553 prevede norme finalizzate alla ripartizione dei fondi di cui ai commi 551 e 552.

Il comma 554 prevede che il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2024.

Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al comma 555 è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 556 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo denominato '*Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*', con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Il comma 557 prevede che il Fondo di cui al comma 556 è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.

Il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 556, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme a cui si provvede senza nuovi e maggiori oneri nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni interessate.

Il comma 558 prevede che nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.

Il comma 559 prevede che per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare, istituito presso Cooperfidi Trento, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. La spesa autorizzata ai sensi del primo periodo è destinata al riscatto dei beni immobili ceduti al fondo immobiliare dalle cooperative che hanno fatto ricorso ai piani di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'importo riconosciuto a ciascuna cooperativa ai sensi del primo periodo e nel limite della spesa dallo stesso autorizzata non può essere superiore al 10 per cento del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Comma 560. La disposizione prevede l'esenzione IMU per l'anno 2024 in relazione ai fabbricati ad uso abitativo ubicati nel comune di Umbertide che risultano inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito del sisma del 9 marzo 2023.



Sulla base degli elementi informativi disponibili in relazione al numero dei fabbricati ad uso abitativo che risultano inagibili si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2024 di 110 mila euro e, pertanto, si ritiene congruo lo stanziamento ivi previsto per il ristoro del minor gettito correlato all'esenzione in esame.

Comma 561 La disposizione prevede uno stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trento per sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024".

La disposizione comporta maggiori oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2024.



Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente⁵

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2024 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

⁵ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 21 della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e Budget per il triennio 2024-2026 nonché le proposte per la manovra 2024.



con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2024-2026 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2023.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. A partire dall'esercizio 2023 la classificazione economica prevede l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, tale da essere raccordata con il piano dei conti economico-patrimoniale, da ultimo aggiornato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2022, che ne ha previsto una revisione in seguito agli esiti della sperimentazione. Ai fini della rappresentazione per unità di voto parlamentare, viene mantenuta la struttura per Titolo, Natura e Tipologia sebbene secondo una nomenclatura ed una struttura modificata coerentemente con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle nuove unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2023 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁶), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi

⁶ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2023 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2023 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi **all'anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁷ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno

⁷ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi. Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle



informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁸ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁹. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse quali residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato art. 23, co. 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette

⁸ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁹ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio. Sono **evidenziati in grassetto** gli effetti determinati dalle modifiche apportate dall'esame parlamentare con l'esclusione dei definanziamenti di sola cassa che hanno riguardato il *Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente*, di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, il quale è stato complessivamente ridotto per l'importo di 37 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che hanno avuto impatto sulla Sez. II sono l'emendamento 91.TAB.2.500.5, l'emendamento 100.TAB.11.500, l'emendamento 11.500 (testo 2) e l'emendamento 54.1000.



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
RFI (Investimenti)	MEF	K	150.000.000	3.202.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	2038
RFI (Investimenti)	MEF	K	5.000.000	94.620.000			5.000.000	2026	2033
ANAS (Fondo unico)	MIT	K	45.000.000	3.103.380.000			45.000.000	2026	2038
IPCEI	MIMIT	K	120.000.000	1.300.000.000	-	50.000.000	70.000.000	2025	2038
Microprocessori	MIMIT	K	120.000.000	1.300.000.000	-	50.000.000	70.000.000	2025	2038
FUNT	TURISMO	K	135.000.000	235.000.000	35.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	2028
Impianti di risalita	TURISMO	K	110.000.000	190.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	2024	2028
Cammini religiosi	TURISMO	K	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	2026
Fondo innovazione in agricoltura	MASAF	K	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	2024	2024
Fondo sol. naz. incentivi assicurativi	MASAF	K	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2024	2026
Rifinanziamento legge n. 499/1999	MASAF	K	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000		2024	2025
Ampliamento posti Hotspot	INTERNO	K	100.000.000	150.000.000	20.000.000	30.000.000	50.000.000	2024	2027
Infrastrutture AFAM - riqualificazione	MUR	K	26.000.000	206.000.000	-	6.000.000	20.000.000	2025	2035
Edilizia universitaria	MUR	K	80.000.000	150.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000	2024	2027
Grandi progetti beni culturali	MIC	K	50.000.000	650.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	2024	2038
Acquisto di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose di arte antica, medioevale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico	MIC	K	30.000.000	150.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2024	2038
Acquisto di immobili, cose di interesse storico e artistico e di materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche	MIC	K	12.000.000	60.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	2038
Acquisto beni - Piano per l'arte contemporanea	MIC	K	3.000.000	15.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2024	2038
Adeguamento strutture informatiche	MAECI	K	45.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2024	2026
Acquisto sedi estere	MAECI	K	35.000.000	35.000.000	25.000.000	10.000.000		2024	2025
Adeguamento infrastrutture informatiche e tecnologia	GIUSTIZIA	K	130.000.000	320.000.000	20.000.000	50.000.000	60.000.000	2024	2029
Terremoto centro Italia	MEF	K	500.000.000	1.500.000.000	50.000.000	150.000.000	300.000.000	2424	2030
Programmi aerospaziali	MEF	K	38.000.000	38.000.000	20.000.000	18.000.000		2024	2025
Fondo protezione civile (Cap. 7446)	MEF	K	21.000.000	105.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2024	2038
Fondazione Ri.med.	MEF	K	75.000.000	75.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2024	2026
Manutenzione immobili Organi costituzionali	MIT	K	45.000.000	45.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	2024	2026
Potenziamento Guardia di Finanza	MEF	K	75.000.000	450.000.000	12.000.000	32.000.000	31.000.000	2024	2035
Demanio infrastrutture - Acquisto	MEF	K	60.000.000	220.000.000	-	30.000.000	30.000.000	2025	2030
Demanio infrastrutture - Manutenzione	MEF	K	10.000.000	480.000.000			10.000.000	2026	2035
Informatica Mef - Sviluppo	MEF	K	88.000.000	180.000.000	18.000.000	30.000.000	40.000.000	2024	2029
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro	MILPS	C	15.000.000	A DECORRERE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	A DECORRERE



Fondo vittime violenza (DL 223/2006, art. 19, c. 3)	MEF	C	12.000.000	A DECORRERE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	A DECORRERE
Articolo 51, legge 154/1999. Contributo dello Stato in favore dell'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno. SVIMEZ	MEF	K	900.000	A DECORRERE	300.000	300.000	300.000	2024	A DECORRERE
Rifinanziamento Teatro dell'Opera di Roma	MIC	C	4.500.000	A DECORRERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2024	A DECORRERE
Somme da destinare alla Fondazione lirico sinfonica Teatro La Fenice di Venezia	MIC	C	3.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2024	A DECORRERE
Ristoro delle attività realizzate da Difesa Servizi quale centrale di committenza per il polo strategico nazionale	DIFESA	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2024	2024
Fondo sport	MEF	K	60.000.000	60.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2024	2026
Esigenze per l'attività di audit e controllo su PNRR e fondi UE	MEF	C	2.100.000	A DECORRERE	700.000	700.000	700.000	2024	A DECORRERE
FUNZIONAMENTO PROTEZIONE CIVILE - Politiche del Mare	MEF	C	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2024	2026
Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione	MLPS	C	200.000.000	200.000.000	200.000.000			2024	2024
Missioni internazionali	MEF	C	1.800.000.000	1.800.000.000	1.500.000.000	300.000.000		2024	2025
Scuole paritarie infanzia	MIM	C	150.000.000	A DECORRERE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	2024	A DECORRERE
FONDO PER I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PER LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE	DIFESA	K	4.500.000.000	22.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2024	2038
Contributo L'Aquila e comuni del cratere	MEF	K	13.000.000	A DECORRERE			13.000.000	2026	A DECORRERE
Fondo interventi strutturali di politica economica	MEF	C	30.000.000	A DECORRERE	-	-	30.000.000	2026	A DECORRERE
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione	MEF	C	125.600.000	A DECORRERE	23.200.000	58.200.000	44.200.000	2024	A DECORRERE
POLICLINICI UNIVERSITARI GESTITI DIRETTAMENTE DA UNIVERSITA' NON STATALI	MEF	C	17.400.000	17.400.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	2024	2026
Osservatorio disabilità	MEF	C	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		2024	2025
Politiche giovanili	MEF	C	15.000.000	15.000.000	15.000.000			2024	2024
Contributo funzionamento CSM	MEF	C	12.000.000	A DECORRERE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	A DECORRERE
Fondo Pluralismo Editoria	MEF	C	50.000.000	50.000.000	50.000.000			2024	2024
Teatro Carlo Felice di Genova	MIC	C	1.200.000	A DECORRERE	400.000	400.000	400.000	2024	A DECORRERE
Finanziamento Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sulla sciopero dei servizi pubblici	MILPS	C	1.500.000	A DECORRERE	500.000	500.000	500.000	2024	A DECORRERE
Borse di studio	MUR	C	63.890.727	63.890.727	63.890.727			2024	2024
Rimodulazione ricerca e innovazione	MUR	C	13.160.804	13.160.804	13.160.804			2024	2024
Tutela risorse idriche e prevenzione del rischio idrogeologico	MASE	C	12.000.000	A DECORRERE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2024	A DECORRERE
Museo MAXXI	MIC	C	500.000	500.000	-	500.000		2025	2025
Agenzia delle entrate- Riscossioni	MEF	C	79.000.000	A DECORRERE	22.000.000	28.000.000	29.000.000	2024	A DECORRERE
Agenzia del Demanio	MEF	C	4.026.975	A DECORRERE	1.342.325	1.342.325	1.342.325	2024	A DECORRERE
Fondo eventi internazionali (Sport)	MEF	C	8.000.000	8.000.000	6.000.000	1.000.000	1.000.000	2024	2026
Contributo Associazione Europa Mediterraneo ETS	MUR	C	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2024	2026



Rifinanziamento FISPE - Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica	MEF	C	-	A DECORRERE					2027	A DECORRERE
Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari	MUR	K	80.000.000	80.000.000	10.000.000	20.000.000	50.000.000		2024	2026
Autodromo di Imola	MIT	K	3.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		2024	2028
TOTALE PARTE CORRENTE		c	2.648.378.506		1.987.993.856	472.442.325	187.942.325			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	6.844.900.000		1.953.300.000	2.254.300.000	2.637.300.000			
TOTALE RIFINANZIAMENTI			9.493.278.506		3.941.293.856	2.726.742.325	2.825.242.325			
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)	2024	2025	2026	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	
Piano su asili nido e scuole dell'infanzia	INTERNO	k	200.000.000	-			200.000.000	2026	2027	
FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE: FINANZIAMENTI NAZIONALI	MEF	k	- 3.000.000.000	-	- 530.000.000	- 1.050.000.000	- 1.420.000.000	2024	2030	
Edilizia sanitaria	MEF	k	- 720.000.000	-	- 355.000.000	- 515.000.000	150.000.000	2024	2028	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	-	-				2028	2030	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	-	-	1.000.000.000		- 1.000.000.000	2024	2026	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	30.000.000	-		350.000.000	- 320.000.000	2025	2030	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	- 29.897.953	-	500.000.000		- 529.897.953	2024	2029	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	111.320.000	-	300.000.000		- 188.680.000	2024	2029	
Rete ferroviaria Italiana	MEF	k	- 1.761.422.047	-			- 1.761.422.047	2026	2030	
Somme da destinare alla ricostruzione dei territori interessati dal sisma 24 AGOSTO 2016	MEF	K	- 1.480.000.000	-	- 200.000.000	- 1.110.000.000	- 170.000.000	2024	2034	
Fondi investimento - Interventi di manutenzione straordinaria presso edifici pubblici adibiti ad uffici giudiziari	GIUSTIZIA	K	- 125.000.000	-		- 85.000.000	- 40.000.000	2025	2028	
Fondi investimento - Realizzazione dell'infrastruttura virtuale per telecomunicazioni della Polizia di Stato di tipo LTE MVNO	INTERNO	K	- 89.150.000	-	- 50.000.000	- 9.150.000	- 30.000.000	2024	2029	
Fondi investimento - Iniziativa "Mission Innovation"	MASE	K	- 60.000.000	-	- 20.000.000	- 20.000.000	- 20.000.000	2024	2029	
Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per interventi di razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni	MEF	K	- 53.000.000	-		- 20.000.000	- 33.000.000	2025	2028	
Fondi investimento - Partecipazione italiana al programma internazionale di volo spaziale Artemis della NASA	MIMIT	K	- 22.280.000	-			- 22.280.000	2026	2027	
Fondi investimento - Edilizia scolastica per l'adeguamento sismico delle strutture e cofinanziamento del programma scuole nuove previsto dalla misura M2C3 1.1 del PNRR	MIM	K	- 100.000.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000		2024	2028	
Fondi investimento - Costruzione o ristrutturazione delle sedi dei Centri Polifunzionali di Catania, Palermo, Crotone, Napoli, Roma, Reggio Calabria, Milano e delle Scuole di Formazione di Nettuno (RM) e Alessandria	INTERNO	K	- 115.000.000	-	- 55.000.000	- 50.000.000	- 10.000.000	2024	2029	
Fondi investimento - Realizzazione degli interventi connessi all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, da parte dell'Agenzia del demanio	MEF	K	- 235.000.000	-	- 50.000.000	- 35.000.000	- 150.000.000	2024	2029	



Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare pubblico	MEF	K	-	175.000.000	-	-	40.000.000	-	35.000.000	-	100.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Trasferimenti all'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica	MEF	K	-	65.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	35.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Realizzazione o ristrutturazione dei centri di addestramento della Polizia di Stato	INTERNO	K	-	30.000.000	-	-	-	-	-	-	30.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Interventi di razionalizzazione dei Presidi della Polizia di Stato presso diverse città metropolitane; interventi edilizi a Roma per la realizzazione del polo concorsuale di Ponte Galeria e realizzazione di alloggi collettivi presso la struttura "Tommaso Campanella"	INTERNO	K	-	60.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	10.000.000	2024	2028
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale	DIFESA	K	-	95.000.000	-	-	25.000.000	-	50.000.000	-	20.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza	INTERNO	K	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Realizzazione di un programma infrastrutturale per la costruzione di nuove caserme e rifunzionalizzazione di complessi immobiliari già in uso al Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	-	100.000.000	-	-	20.000.000	-	40.000.000	-	40.000.000	2024	2029
Fondi investimenti - Programma progressivo pluriennale di interventi infrastrutturali sugli immobili in uso al Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	-	70.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	30.000.000	2024	2029
Fondi investimento - interventi di manutenzione e rifunzionalizzazione immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presso le sedi delle Direzioni regionali (Toscana, Umbria, Sicilia, Piemonte, Liguria e Lazio), le Scuole centrali antincendio e l'Istituto superiore antincendio di Roma	INTERNO	K	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	15.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Interventi di edilizia pubblica presso gli immobili in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	INTERNO	K	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	2026	2027
Fondi investimenti - Contributi agli investimenti a favore della società Strada dei Parchi S.p.a. per interventi manutentivi urgenti sulle tratte autostradali A24 e A25	MIT	K	-	49.720.000	-	-	-	-	-	-	49.720.000	2026	2027
Fondi investimento - Opere di intervento su infrastrutture della Difesa (realizzazione di alloggi per il personale)	DIFESA	K	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, anche realizzati nel contesto della partecipazione alla NATO, all'Unione Europea o all'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR)	DIFESA	K	-	190.000.000	-	-	-	-	-	-	190.000.000	2026	2028
Fondi investimento - Acquisizione di velivoli, guardacoste, motovedette, automezzi speciali e potenziamento del settore della telematica per le esigenze del Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	40.000.000	2026	2027
Fondi investimento - Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE)	MASE	K	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Fondi investimento - Tutela dell'assetto idrogeologico - Piano stralcio 2019 (tutte le regioni)	MASE	K	-	100.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	2024	2028
Fondi investimento - Potenziamento della dotazione infrastrutturale in uso alla Difesa	DIFESA	K	-	140.000.000	-	-	-	-	-	-	140.000.000	2026	2028



Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, anche realizzati in contesto internazionale	MIMIT	K	-	200.000.000	-	-	70.000.000	-	130.000.000			2024	2028
Fondi investimento - Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale, realizzati nel contesto dell'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR)	MIMIT	K	-	400.000.000	-	-	200.000.000	-	200.000.000			2024	2029
Fondi investimento - Fondo unico per l'edilizia scolastica	MIM	K	-	155.000.000	-	-	54.895.742	-	120.000.000	19.895.742		2024	2028
Fondi investimenti - Contributi agli investimenti a favore delle regioni per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina in coerenza con i Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica (Biciplan)	MIT	K	-	40.000.000	-	-	15.000.000	-	25.000.000			2024	2028
Fondi investimento - Interventi per l'adeguamento delle dotazioni e delle capacità operative delle forze armate agli standard NATO, mantenimento in condizioni operative delle principali linee operative della Difesa	DIFESA	K	-	380.000.000	-	-	50.000.000	-	150.000.000	-	180.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Ammodernamento di mezzi e infrastrutture in uso alle forze armate	DIFESA	K	-	30.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Interventi di salvaguardia e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	MIC	K	-	145.000.000	-	-	-	-	85.000.000	-	60.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Contributi agli investimenti a favore di Anas S.p.a. per la realizzazione del programma ponti, viadotti e gallerie stradali	MIT	K	-	185.000.000	-	-	50.000.000	-	50.000.000	-	85.000.000	2024	2029
Fondi investimento - Ammodernamento e razionalizzazione della flotta aeronavale, rinnovo del parco automezzi e potenziamento del settore telecomunicazioni del Corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000			2026	2027
Fondi investimenti - Rinnovo del parco automezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dedicati al soccorso tecnico urgente	INTERNO	K	-	45.850.000	-	-	-	-	15.850.000	-	30.000.000	2025	2028
Fondi investimento - Potenziamento del servizio antincendio boschivo e della flotta aerea per le attività di soccorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	INTERNO	K	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000			2026	2027
Fondi investimento - Contributi agli investimenti a favore di Anas S.p.a. - Contratto di Programma MIT-ANAS 2016-2020	MIT	K	-	140.000.000	-	-	70.000.000	-	70.000.000			2024	2028
Fondi investimento - Interventi di rifunionalizzazione e riconversione di immobili statali inutilizzati o sottoutilizzati in immobili NZeb (a basso consumo energetico) con conseguente riduzione dei costi di funzionamento e delle emissioni nell'ambiente.	MEF	K	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000			2026	2027
Fondi investimento - Interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del parco infrastrutturale delle forze armate: Scuola Marescialli dell'Aeronautica di Caserta per la restituzione degli spazi del complesso della Reggia; ammodernamento infrastrutturale degli Istituti di formazione della Marina Militare; ammodernamento del parco infrastrutture dell'Esercito Italiano	DIFESA	K	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000			2026	2027
Fondi investimento - Digitalizzazione dei sistemi gestionali dell'amministrazione della Difesa ed implementazione di misure di sicurezza informatiche con potenziamento dell'infrastruttura di rete informatica e di TLC	DIFESA	K	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000			2026	2027



Programmi ad elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa e della sicurezza nazionale: progetto CIOC; sistema IT-EKMS; SIEM QRADAR; ammodernamento dei sistemi informativi	DIFESA	K	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	2026	2027			
Fondi investimento - Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche della Difesa	DIFESA	k	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	2026	2027			
Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.	MEF	K	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	2024	2027			
Contributo per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma infrastrutturale del corpo della Guardia di Finanza	MEF	K	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2026	2027			
Fondo a sostegno dell'impresa femminile	MIMIT	K	-	19.538.590	-	-	4.538.590	-	5.000.000	-	10.000.000	2024	2028
Fondo Pmi creative	MIMIT	K	-	10.000.000	-	-	-	7.000.000	-	-	3.000.000	2025	2027
Sezione speciale del fondo di garanzia pmi per la garanzia in favore dei fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripartizionizzazione di micro, piccole e medie imprese.	MIMIT	K	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	2026	2028
Sviluppo delle attività industriali ad alta tecnologia dei settori aeronautico e aerospaziale in ambito difesa e sicurezza nazionale	MIMIT	K	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Finanziamento per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici	MIMIT	K	-	24.790.500	-	-	-	-	24.790.500	-	-	2026	2027
Partecipazione dell'Italia a progetti per la realizzazione di stazioni spaziali	MIMIT	K	-	55.000.000	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	5.000.000	2024	2029
Fondo per il sostegno degli operatori economici del settore turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza covid-19	MIMIT	K	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico	MIMIT	K	-	29.000.000	-	-	5.000.000	-	12.000.000	-	12.000.000	2024	2029
Edilizia giudiziaria - installazione di opere prefabbricate, nonché acquisto, ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili	GIUSTIZIA	K	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Edilizia giudiziaria - installazione di opere prefabbricate, nonché acquisto, ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili	GIUSTIZIA	K	-	27.986.600	-	-	4.000.000	-	9.000.000	-	14.986.600	2024	2028
Progettazione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia	GIUSTIZIA	K	-	32.359.060	-	-	17.000.000	-	25.359.060	-	10.000.000	2024	2027
Acquisto, installazione, ampliamento di immobili, strutture ed impianti per l'amministrazione penitenziaria.	GIUSTIZIA	K	-	14.118.093	-	-	7.000.000	-	7.118.093	-	-	2024	2027
Acquisto e installazione di opere prefabbricate per l'amministrazione penitenziaria.	GIUSTIZIA	K	-	23.670.979	-	-	11.500.000	-	12.170.979	-	-	2024	2027
Attrezzature e installazione di impianti per la messa in sicurezza delle strutture carcerarie	GIUSTIZIA	K	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	2025	2027
Acquisto e installazione di opere prefabbricate per interventi di edilizia pubblica	GIUSTIZIA	K	-	6.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Manutenzione straordinaria degli immobili	GIUSTIZIA	K	-	13.000.000	-	-	11.500.000	-	11.500.000	-	10.000.000	2024	2027
Acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti, per realizzo di impianti di comunicazione, controllo, sistemi ed apparati di collegamento e relativi accessori sugli autoveicoli, nonché per la manutenzione degli stessi	GIUSTIZIA	K	-	5.904.419	-	-	5.904.419	-	-	-	-	2024	2027



Realizzazione di opere pubbliche per la giustizia minorile e di comunità'	GIUSTIZIA	K	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2026	2027			
Software applicativo per il rafforzamento dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione	GIUSTIZIA	K	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	2025	2027			
Finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi.	GIUSTIZIA	K	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	2025	2027			
Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria	GIUSTIZIA	K	-	26.197.528	-	-	10.306.032	-	10.000.000	-	5.891.496	2024	2028
Fondo per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane	MIM	K	-	-	-	-	370.000.000	185.000.000	185.000.000	-	-	2024	2026
Hardware e software di base per l'istituzione del numero unico europeo 112	INTERNO	K	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	2025	2027
Potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale	INTERNO	K	-	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-	-	-	2025	2027
Ammodernamento delle dotazioni di equipaggiamento speciale e degli amamenti per attività di contrasto del terrorismo internazionale.	INTERNO	K	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-	-	2026	2027
Potenziamento dell'armamento, equipaggiamento e indumenti anche speciali per l'operatività della Polizia di Stato	INTERNO	K	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	2026	2027
Fondo rotativo italiano per il clima	MASE	K	-	840.000.000	-	-	280.000.000	-	280.000.000	-	280.000.000	2024	2029
Anas - realizzazione di nuove opere e prosecuzione degli interventi previsti da contratti di programma già stipulati	MIT	K	-	2.257.134.641	-	-	429.000.000	-	876.907.495	-	951.227.146	2024	2029
Contributi in conto impianti da corrispondere all'Anas Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture	MIT	K	-	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-	-	2026	2028
Adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.	MIT	K	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	2026	2027
Messa in sicurezza dei principali svincoli della strada statale 131 in Sardegna	MIT	K	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Anas - Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - variante ss1 Aurelia	MIT	K	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Tramvia di Firenze	MIT	K	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Fondo per finanziare i costi di implementazione relativi al sistema Ertms	MIT	K	-	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Rinnovo del parco veicolare delle imprese iscritte al registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori	MIT	K	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Linee della metropolitana di Roma e acquisto di materiale rotabile	MIT	K	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Realizzazione dell'asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna - maxilotto 1: s.s. 77 "Val di Chienti" tratta "Foligno -	MIT	K	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali	MIT	K	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Commissario straordinario per la ricostruzione delle infrastrutture ed il ripristino del sistema viario e attività connesse nel territorio di Genova	MIT	K	-	30.000.000	-	-	30.000.000	-	-	-	-	2024	2027
Spese relative a tutti i settori della componente aerea e spaziale, ai mezzi per l'assistenza al volo militare, ai radar ed ai sistemi per la difesa aerea delle forze armate	DIFESA	K	-	73.355.217	-	-	73.355.217	-	-	-	-	2024	2027
Somme da destinare alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale, bonifiche di infrastrutture, poligoni, impianti e mezzi della difesa	DIFESA	K	-	10.255.043	-	-	-	10.255.043	-	-	-	2025	2027



Potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso	DIFESA	K	- 10.689.330	-	-	- 10.689.330			2025	2027
Arma dei Carabinieri - Realizzazione nuove caserme demaniali	DIFESA	K	- 12.000.000	-	- 12.000.000				2024	2027
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	K	-	-	- 100.000.000	50.000.000	50.000.000		2024	2026
Potenziamento e ammodernamento della flotta aeronavale e dell'infrastruttura di erogazione dei servizi telematici del corpo della Guardia di Finanza.	MEF	K	- 2.000.000	-	-	-	2.000.000		2026	2027
Politiche industriali per la competitività - Rifinanziamento programmi ricerca e sviluppo	MIMIT	K	- 40.000.000	-	- 25.000.000	- 10.000.000	- 5.000.000		2024	2033
Interventi nel settore marittimo in materia di difesa nazionale	MIMIT	K	- 40.000.000	-	- 25.000.000	- 10.000.000	- 5.000.000		2024	2033
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 14.499.500.000	-	- 1.917.000.000	- 4.765.000.000	- 7.817.500.000			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 14.499.500.000	-	- 1.917.000.000	- 4.765.000.000	- 7.817.500.000			
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2024 ad anno terminale)	2024	2025	2026			
Fondo avvio opere indifferibili	MEF	K	- 3.000.000.000	- 5.000.000.000	- 2.000.000.000	- 500.000.000	- 500.000.000		2024	2027
Fondo perequativo infrastrutturale	MEF	K	- 886.000.000	- 3.486.000.000	- 293.000.000	- 293.000.000	- 300.000.000		2024	2033
Fondo per le politiche della famiglia	MEF	C	- 3.750.000	A DECORRERE	- 1.250.000	- 1.250.000	- 1.250.000		2024	A DECORRERE
Riduzione formazione docenti - legge n.107/2015 art.1 comma 125	MIM	C	- 45.000.000	- 45.000.000	- 26.000.000	- 19.000.000			2024	2025
Riduzione capitoli di funzionamento - legge n. 440/1997 art. 4	MIM	C	- 22.000.000	- 22.000.000	- 10.000.000	- 12.000.000			2024	2025
Riduzione Fondo Buona Scuola - legge n.107/2015 art.1 comma 202	MIM	C	- 5.000.000	- 5.000.000	-	- 5.000.000			2025	2025
Abrogazione del Fondo per l'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026, di cui all'art. 23, c.1, D.L. 145/2023	MEF	C	- 2.880.000.000	- 2.880.000.000	- 2.760.000.000	- 104.000.000	- 16.000.000		2024	2026
Riduzione Fondo pluralismo per proroga credito d'imposta	MEF	C	- 120.000.000	- 120.000.000	- 60.000.000	- 60.000.000			2024	2025
Cofinanziamento patti territoriali Università	MUR	C	- 10.000.000	- 10.000.000	- 3.000.000	- 7.000.000			2024	2025
Fondo interventi strutturali di politica economica - Copertura parziale art. 11 DTA	MEF	C	-	- 11.200.000	-	-	-		2028	2029
Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione - Copertura parziale art. 11 DTA	MEF	C	-	- 270.000.000	-	-	-		2028	2029
Sviluppo e riequilibrio territoriale	MEF	C	- 3.348.723	A DECORRERE	- 1.116.241	- 1.116.241	- 1.116.241		2024	A DECORRERE
Fondo esigenze indifferibili - FEI - comma 199	MEF	C	- 8.651.277	A DECORRERE	- 2.883.759	- 2.883.759	- 2.883.759		2024	A DECORRERE
CERN	MUR	K	- 16.000.000	- 16.000.000	- 16.000.000				2024	2024
Riduzione Autorità Infanzia - Riduzione politiche sociali e famiglia	MEF	C	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000				2024	2024
Riduzione fabbisogno credito d'imposta per incremento accisa su gasolio per autotrazione	MEF	C	- 55.000.000	- 55.000.000	- 55.000.000				2024	2024
Fondo sociale per occupazione e formazione	MILPS	C	- 2.145.000	A DECORRERE	- 715.000	- 715.000	- 715.000		2024	A DECORRERE
Rimodulazione ricerca e innovazione	MUR	K	- 41.051.531	- 41.051.531	- 41.051.531				2024	2024
FISPE - Fondo per gli Interventi Strutturali di Politica Economica	MEF	C	- 18.000.000	A DECORRERE	- 10.000.000	- 4.000.000	- 4.000.000		2024	A DECORRERE
Minor fabbisogno per il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica	MEF	C	- 79.000.000	A DECORRERE	- 22.000.000	- 28.000.000	- 29.000.000		2024	A DECORRERE
Minor fabbisogno per il funzionamento e le attività della centrale per la progettazione delle opere pubbliche	MEF	C	- 4.026.975	A DECORRERE	- 1.342.325	- 1.342.325	- 1.342.325		2024	A DECORRERE



Teatro dell'Opera di Roma	MIC	C	- 1.200.000	A DECORRERE	- 400.000	- 400.000	- 400.000	2024	A DECORRERE
Fondo esigenze indifferibili - FEI - comma 200	MEF	C	- 2.000.000	- 2.000.000	-	- 1.000.000	- 1.000.000	2025	2026
Edilizia universitaria e per le grandi attrezzature	MUR	K	- 80.000.000	- 80.000.000	- 10.000.000	- 20.000.000	- 50.000.000	2024	2026
IPCEI - Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo	MIMIT	K	- 100.000.000	- 300.000.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000	2025	2030
Ricerca e sviluppo della tecnologia dei microprocessori	MIMIT	K	- 100.000.000	- 300.000.000	-	- 50.000.000	- 50.000.000	2023	2030
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 3.262.121.975		- 2.956.707.325	- 247.707.325	- 57.707.325		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 4.223.051.531		- 2.360.051.531	- 913.000.000	- 950.000.000		
TOTALE DEFINIZIAMENTI			- 7.485.173.506		- 5.316.758.856	- 1.160.707.325	- 1.007.707.325		

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				0,7	0,7	0,7				0,7	0,7	0,7
	2	CONSUMI INTERMEDI	-58,0	-59,0	-29,0	15,1						-42,9	-59,0	-29,0
	3	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-70,8	-71,8	-4,8	392,9	63,0	62,5				322,0	-8,8	57,7
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				6,2	0,5	0,5				6,2	0,5	0,5
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-55,0			50,0	50,0	50,0				-5,0	50,0	50,0
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				0,0						0,0		
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-2.772,9	-116,9	-23,9	1.523,2	358,2	74,2				-1.249,7	241,3	50,3
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-2.956,7	-247,7	-57,7	1.988,0	472,4	187,9				-968,7	224,7	130,2
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LOR DIE ACQUISTI DI TERRENI				150,0	207,0	256,0	-503,6	-654,1	-1.166,4	-353,6	-447,1	-910,4
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-2.051,1	-520,0	-550,0	41,0	97,0	234,0	-2.233,9	-2.636,9	-2.272,3	-4.243,9	-3.059,9	-2.588,3
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		-100,0	-100,0	140,3	230,3	295,3	1.355,5	-22,0	-3.916,8	1.495,8	108,3	-3.721,5
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	-16,0									-16,0		
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				122,0	220,0	352,0	-250,0	-1.160,0	-170,0	-128,0	-940,0	182,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-293,0	-293,0	-300,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0				1.207,0	1.207,0	1.200,0
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE							-285,0	-292,0	-292,0	-285,0	-292,0	-292,0
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-2.360,1	-913,0	-950,0	1.953,3	2.254,3	2.637,3	-1.917,0	-4.765,0	-7.817,5	-3.223,8	-3.423,7	-6.130,2
Totale complessivo			-5.316,8	-1.160,7	-1.007,7	3.941,3	2.726,7	2.825,2	-1.917,0	-4.765,0	-7.817,5	-3.292,5	-3.199,0	-6.000,0



Effetti finanziari del decreto-legge 145 del 2023

	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-720	2.389	-36	29	1.503	-126	-11	54
VARIAZIONE NETTA SPESE	17.479	2.408	26	133	4.691	-102	61	159
- variazione netta spesa corrente	1.808	1.039	180	133	3.978	1.070	215	159
- variazione netta spesa capitale	15.671	1.369	-154	0	713	-1.172	-154	0
SALDO FINALE	-18.199	-19	-62	-103	-3.188	-24	-72	-105

milioni di euro

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2023 autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento dell'11 ottobre scorso, costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. Il provvedimento ha disposto, tra l'altro, l'anticipo nell'anno 2023 del conguaglio per la rivalutazione dei trattamenti pensionistici in relazione al tasso di inflazione dell'anno 2022 (circa 1,5 miliardi al netto degli effetti fiscali indotti), l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale delle amministrazioni statali (circa 2 miliardi), il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per i contribuenti ISA e forfettari (circa 2,5 miliardi con integrale ripresa nel 2024) e ha previsto lo stanziamento di risorse per consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato connesse al maggior tiraggio delle agevolazioni per i bonus edilizi (15 miliardi in termini di solo saldo netto da finanziare).

Inoltre, il decreto ha anticipato all'anno 2023 le risorse in favore di Rete ferroviaria italiana (1 miliardo con contestuale riduzione di pari importo nel 2024) per il finanziamento degli investimenti e del Ministero della difesa per l'accelerazione e la realizzazione dei relativi programmi di ammodernamento (circa 0,33 miliardi con corrispondente riduzione nelle due annualità successive). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2024 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e conseguentemente quello per la restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità (4 miliardi nel 2023). Esso ha riconosciuto, altresì, un contributo alla regione Siciliana a titolo di compensazione dell'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria (0,3 miliardi nel 2023) e ha stanziato risorse per compensare in via definitiva gli operatori del servizio di trasporto pubblico dei minori ricavi tariffari dovuti all'emergenza pandemica da Covid-19 (0,5 miliardi).

Gli effetti migliorativi del provvedimento sono confluiti in un apposito fondo (circa 2,8 miliardi nel 2024 e 0,1 miliardi nel 2025) destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2024-2026 e utilizzato interamente nell'ambito del disegno di legge di bilancio.

Concorrono al finanziamento degli interventi disposti le riduzioni di alcuni stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (circa 3,1 miliardi nel 2023), l'utilizzo delle somme residue del "Patrimonio destinato" (2,5 miliardi nel 2023) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Cassa depositi e prestiti di somme giacenti in tesoreria (2,8 miliardi nel 2023).

Approvazione stati di previsione

Articoli da 90 a 109

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Il comma 31 dell'articolo 108, in particolare, dà conto delle modifiche apportate con la nota di variazione in recepimento delle riorganizzazioni dei singoli Ministeri disposte dai relativi DPCM di riorganizzazione¹⁰ di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e di cui all'articolo 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, registrati dalla Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale; tali riorganizzazioni hanno concluso l'iter normativo previsto non in tempo utile per apportare le relative modifiche in sede di disegno di legge di bilancio. La norma è stata prevista al fine di utilizzare, in analogia con quanto già previsto dalla legislazione contabile, lo strumento della nota di variazioni anche per modifiche correlate a fonti normative di rango secondario, garantendo in tal modo la trasparenza e la chiarezza informativa del bilancio, tenuto conto del notevole impatto di dette riorganizzazioni sulla struttura del bilancio e sul funzionamento delle amministrazioni.

Sostanzialmente le variazioni apportate corrispondono ad un adeguamento alla legislazione vigente, attraverso modifiche alla struttura del bilancio che, da un punto di vista meramente contabile, apportano semplicemente variazioni di natura compensativa da cui non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche organizzative hanno comportato l'istituzione di nuovi programmi e, in alcuni casi, la soppressione o una diversa articolazione per azioni di programmi esistenti.

Rispetto al disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento il 16 ottobre 2023 risultano **soppressi** i seguenti programmi:

- il 6.5 *Giustizia tributaria* del Ministero dell'economia e delle finanze (missione Giustizia);
- il 11.5 *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- il 11.11 *Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);

¹⁰ DPCM 26 luglio 2023, n. 125 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, con entrata in vigore il 5 ottobre 2023, nonché il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater); DPCM 18 settembre 2023, n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare in materia di organizzazione del **Ministero della difesa**, con entrata in vigore il 2 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 173, Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del **Ministero dell'impresa e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance**, con entrata in vigore il 16 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 174, Regolamento di organizzazione del **Ministero dell'impresa e del made in Italy**, con entrata in vigore il 16 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 177 Regolamento di organizzazione del **Ministero del turismo**, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance con entrata in vigore il 20 dicembre 2023; DPCM 16 ottobre 2023, n. 178 Regolamento recante la riorganizzazione del **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2022, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con entrata in vigore il 21 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 179 Regolamento recante modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del **Ministero dell'interno**, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2019, n. 78 con entrata in vigore il 22 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 180 Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del **Ministero della transizione ecologica** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, con entrata in vigore il 22 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 186 Regolamento recante la riorganizzazione del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, con entrata in vigore il 29 dicembre 2023; DPCM 30 ottobre 2023, n. 196 Regolamento di organizzazione del **Ministero della salute** con entrata in vigore il 3 gennaio 2024.



- il *11.12 Riconversione industriale e grandi filiere produttive* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- il *20.2 Sanità pubblica veterinaria* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.9 Attività consultiva per la tutela della salute* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali* del Ministero del turismo (missione Turismo);
- il *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana* del Ministero del turismo (missione Turismo).

I programmi di **nuova istituzione** sono:

- il *6.12 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria* del Ministero dell'economia e delle finanze (missione Giustizia);
- il *11.13 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- il *11.14 Interventi in materia di difesa nazionale* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- il *11.15 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie nazionale* del Ministero dell'impresa e del made in Italy (missione Competitività e sviluppo delle imprese);
- il *18.23 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente);
- il *20.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie* del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *20.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali* del Ministero della salute del Ministero della salute (missione Tutela della salute);
- il *29.13 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico* del Ministero dell'economia e delle finanze (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica);



- il *31.5 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche* del Ministero del turismo (missione Turismo);
- il *31.6 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione* del Ministero del turismo (missione Turismo);
- il *31.7 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico* del Ministero del turismo (missione Turismo).

Sono 5 invece, i programmi che hanno **cambiato denominazione** (pur mantenendo la stessa numerazione, stato di previsione e missione):

- il *11.6 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale* del Ministero dell'impresa e del made in Italy;
- il *12.4 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica* del Ministero dell'impresa e del made in Italy;
- il *18.15 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi dell'aria* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il *18.21 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure* del Ministero della salute.

A seguire, le tavole di confluenza tra la vecchia struttura e la nuova struttura per ciascun Ministero oggetto di riorganizzazione.





Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione	Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
001.001 Organi costituzionali	001.001 Organi costituzionali	Programma invariato
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	Programma invariato
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Programma invariato
003.005 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	003.005 Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali	Programma invariato
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Programma invariato
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	Programma invariato
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Programma invariato
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Programma invariato
005.008 Missioni internazionali	005.008 Missioni internazionali	Programma invariato

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione	
006.005 Giustizia tributaria	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente
0003	Spese di personale per il programma (magistrati tributari)
006.007 Giustizia amministrativa	
006.008 Autogoverno della magistratura	

Struttura post-riorganizzazione (*) (**)		note alla struttura post-riorganizzazione
006.007 Giustizia amministrativa		Programma invariato
006.008 Autogoverno della magistratura		Programma invariato
006.012 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria		Programma di nuova istituzione
0001	<i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 6.5.1.
0002	<i>Spese di personale per il programma (magistrati tributari)</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 6.5.3.
0003	<i>Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della giustizia tributaria</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 6.5.3. e dall'azione 29.1.2.
0004	<i>Sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e innovazione della strumentazione informatica in dotazione agli uffici del Dipartimento e</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 29.1.4.
0005	<i>Organo di autogoverno della magistratura tributaria e garanzia dei diritti del contribuente</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 6.5.2.
0006	<i>Funzionamento delle sedi giudiziarie tributarie</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 6.5.2.

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione	Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
007.004 Sicurezza democratica	007.004 Sicurezza democratica	Programma invariato
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla	007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla	Programma invariato
008.004 Interventi per pubbliche calamita'	008.004 Interventi per pubbliche calamita'	Programma invariato
008.005 Protezione civile	008.005 Protezione civile	Programma invariato
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	Programma invariato
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'	011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'	Programma invariato
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	Programma invariato
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture	014.008 Opere pubbliche e infrastrutture	Programma invariato
015.003 Servizi postali	015.003 Servizi postali	Programma invariato
015.004 Sostegno al pluralismo dell'informazione	015.004 Sostegno al pluralismo	Programma invariato
017.015 Ricerca di base e applicata	017.015 Ricerca di base e applicata	Programma invariato
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	Programma invariato
019.001 Politiche abitative e riqualificazione	019.001 Politiche abitative e riqualificazione	Programma invariato
024.005 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio	024.005 Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio	Programma invariato
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	Programma invariato
024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e	Programma invariato
024.013 Sostegno al reddito tramite la carta	024.013 Sostegno al reddito tramite la carta	Programma invariato
024.014 Tutela della privacy	024.014 Tutela della privacy	Programma invariato
025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Programma invariato

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
027.007 Rapporti con le confessioni religiose		027.007 Rapporti con le confessioni religiose	Programma invariato
028.004 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		028.004 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	Programma invariato
029.001 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità		029.001 <i>Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>	Programma modificato nel contenuto, cede al programma 6.12
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	0002 <i>Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 6.12.3
0003	Gestione di tributi speciali	0003 Gestione di tributi speciali	Azione invariata
0004	Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	0004 <i>Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 6.12.4
0005	Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	0005 Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	Azione invariata
0006	Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	0006 Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	Azione invariata
0007	Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	0007 Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	Azione invariata
0008	Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	0008 Contributi ai partiti politici e alle associazioni culturali	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
029.003 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria		029.003 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	Programma invariato
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Programma modificato nel contenuto, cede al programma 29.13
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	0002 Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura	Azione invariata
0003	Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	0003 <i>Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 029.013.0003
0004	Sostegno sistema creditizio	0004 <i>Sostegno sistema creditizio</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 029.013.0003
0006	Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	0006 Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici	Azione invariata
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte		029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Programma invariato
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari		029.006 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito	Programma modificato nel contenuto e nella denominazione, cede al nuovo programma 29,13
0001	Spese di personale per il programma	0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 029.013.0001
0002	Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico		
0003	Gestione degli interventi finanziari dello Stato		
0004	Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	0004 <i>Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 029.013.0003

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione	Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	Programma invariato
029.008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	029.008 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	Programma invariato
029.009 Servizi finanziari e monetazione	029.009 Servizi finanziari e monetazione	Programma invariato
029.010 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	029.010 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	Programma invariato
029.011 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici	029.011 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici	Programma invariato
029.012 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria	029.012 Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria	Programma invariato
	029.013 Gestione degli interventi finanziari dello stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio	Programma di nuova istituzione, riceve dal programma 29.6 e dal programma 29.4
	0001 Spese di personale per il programma	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 29.6.1.
	0002 Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 29.6.2.
	0003 Gestione degli interventi finanziari dello Stato	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 29.4.3; 29.4.4; 29.6.3 e 29.6.4.

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



(segue) Schema riorganizzazione - 02 Ministero dell'economia e delle finanze

Struttura pre-riorganizzazione	Struttura post-riorganizzazione (*) (**)	note alla struttura post-riorganizzazione
030.001 Attività ricreative e sport	030.001 Attività ricreative e sport	Programma invariato
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	Programma invariato
032.002 Indirizzo politico	032.002 Indirizzo politico	Programma invariato
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma invariato
032.004 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	032.004 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni	Programma invariato
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	Programma invariato
032.007 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	032.007 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	Programma invariato
033.001 Fondi da assegnare	033.001 Fondi da assegnare	Programma invariato
033.002 Fondi di riserva e speciali	033.002 Fondi di riserva e speciali	Programma invariato
034.001 Oneri per il servizio del debito statale	034.001 Oneri per il servizio del debito statale	Programma invariato
034.002 Rimborsi del debito statale	034.002 Rimborsi del debito statale	Programma invariato

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

(**) per il Ministero dell'economia, i programmi di spesa che non sono rientrati nell'riorganizzazione sono rappresentati senza le azioni sottostanti.



Schema riorganizzazione - 03 Ministero dell'impresa e del made in Italy

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
011.005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
0001	Spese di personale per il programma			
0006	Promozione delle PMI, delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo			
0007	Politica industriale e politiche per la competitività			
011.006 Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società		011.006 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale		Programma modificato nel contenuto e nella denominazione, riceve dal programma 12.4
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	0002	Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e registro delle imprese	azione invariata
0003	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	0003	Gestione delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	azione invariata
		0004	<i>Promozione e sviluppo della cooperazione</i>	azione di nuova istituzione, riceve da azione 12.4.2 e 12.4.3
011.007 Incentivazione del sistema produttivo		011.007 Incentivazione del sistema produttivo		Programma modificato nel contenuto, cede al programma 11.13, al programma 11.15 e riceve dal programma 15.8
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	0002	<i>Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese</i>	azione modificata nel contenuto, cede all'azione 11.13.3 e all'azione 11.15.2 e riceve dall'azione 15.8.3
0003	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	0003	Garanzie e sostegno al credito alle PMI	azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 03 Ministero dell'impresa e del made in Italy

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione	
011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale		011.010 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	0002	Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni contraffattivi	azione invariata
0003	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	0003	Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale	azione invariata
011.011 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione				
0001	Spese di personale per il programma			
0002	Promozione e coordinamento interno all'Amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali			
011.012 Riconversione industriale e grandi filiere produttive				
0001	Spese di personale per il programma			
0002	Crisi industriali e grandi filiere produttive			
0003	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa			
0004	Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa			
0005	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica			

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 03 Ministero dell'impresa e del made in Italy

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
		011.013 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa		Programma di nuova istituzione, riceve dal programma 11.5, dal programma 11.7 e dal programma 11.12
		0001	Spese di personale per il programma	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.5.1
		0002	Promozione delle start up, della responsabilità sociale e del movimento cooperativo	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.5.6
		0003	Politica industriale e politiche per la competitività	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.5.7 e dall'azione 11.7.2
		0004	Crisi industriali e grandi filiere produttive	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.12.2
		0005	Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.12.5
		011.014 Interventi in materia di difesa nazionale		programma di nuova istituzione, riceve dal programma 11.12
		0001	Spese di personale per il programma	
		0002	Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.12.3 e dall'azione 11.12.4
		011.015 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie		Programma di nuova istituzione, riceve dal programma 11.5, dal programma 11.7 e dal programma 11.12
		0001	Spese di personale per il programma	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.12.1
		0002	Politiche, progetti di ricerca e studi sulle nuove tecnologie ed i materiali avanzati	azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 11.5.7 e dall'azione 11.7.2

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 03 Ministero dell'impresa e del made in Italy

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori		012.004 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP	0002	Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza sui fondi CONSAP
0003	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati e sul sistema camerale	0003	Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati
015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio		015.005 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	0002	Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali		015.008 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma
0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	0002	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale
0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	0003	Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 03 Ministero dell'impresa e del made in Italy

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti		015.009 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	0002	Rilascio di titoli abilitativi, vigilanza, controllo ispettivo - anche in conto terzi - in materia di comunicazioni, coordinamento sportelli territoriali per l'utenza	azione invariata
017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione		017.018 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	0002	Ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	azione invariata
032.002 Indirizzo politico		032.002 Indirizzo politico		Programma invariato
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002	Indirizzo politico-amministrativo	azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004	Fondi da ripartire e alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		Programma modificato nel contenuto: riceve dal programma 11.11 e dal programma 11.5
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione modificato nel contenuto: riceve dall'azione 11.11.1
0002	Gestione del personale	0002	Gestione del personale	azione modificato nel contenuto: riceve dall'azione 11.11.2
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003	Gestione comune dei beni e servizi	azione modificato nel contenuto: riceve dall'azione 11.5.6

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



Schema riorganizzazione - 09 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
010.007 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico		010.007 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	0002 Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili	Azione invariata
0003	Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	0003 Regolamentazione e sviluppo della concorrenza sui mercati energetici; promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e sostenibilità di tali attività	Azione invariata
0004	Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	0004 Interventi per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico	Azione invariata
0005	Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	0005 Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici	Azione invariata
010.008 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse		010.008 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	0002 Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche	Azione invariata
0003	Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	0003 Ricerca sulle tecnologie sostenibili in ambito energetico e ambientale	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 09 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Struttura pre-riorganizzazione	
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	
0001	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)
0002	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente
018.012 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato
0003	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico
0005	Finanziamenti per le Autorità di bacino
018.013 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate
0003	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES)
0004	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici
0005	Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose
0006	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale

Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	
Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma (Comando dei Carabinieri)
Azione invariata	
0002	Vigilanza del Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente
Azione invariata	
018.012 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	
Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma
Azione invariata	
0002	Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato
Azione invariata	
0003	Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico
Azione invariata	
0005	Finanziamenti per le Autorità di bacino
Azione invariata	
018.013 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	
Programma modificato nel contenuto, cede al programma 18.15	
0001	Spese di personale per il programma
Azione invariata	
0002	Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate
Azione invariata	
0003	Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo del commercio di specie a rischio di estinzione - (CITES) e controllo OGM
Azione modificata nel contenuto e nella denominazione, riceve dall'azione 18.13.5	
0004	Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici
Azione invariata	
0006	Finanziamento della ricerca nel settore ambientale
Azione invariata	

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 09 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione	
018.015 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile		018.015 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi	Programma modificato nel contenuto e nella denominazione, cede al programma 18.20 e riceve dal programma 18.13	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	0002	Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 18.15.5
0003	Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile			
		0005	Promozione dei prodotti e consumi sostenibili e valutazione delle sostanze chimiche pericolose	Azione di nuova istituzione: riceve dall'azione 18.13.5, dall'azione 18.15.2 e dall'azione 18.15.3; cede all'azione 18.20.4
018.019 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche		018.019 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	0002	Accertamento e risarcimento in materia di danno ambientale	Azione invariata
0003	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	0003	Interventi di risanamento ambientale e bonifiche	Azione invariata
018.020 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica		018.020 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	Programma modificato nel contenuto, riceve dal programma 18.15 e cede al programma 18.21	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	0002	Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 18.21.2
0003	Cooperazione internazionale	0003	Cooperazione internazionale	Azione invariata
		0004	Interventi a livello nazionale di promozione dello sviluppo sostenibile	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 18.15.3

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 09 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
018.021 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento		018.021 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico		Programma modificato nel contenuto e nella denominazione, cede al programma 18.23 e riceve dal programma 18.20 e dal programma 18.23
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 18.23.1
0002	Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	0002	Verifiche di compatibilità ambientale e rilascio delle autorizzazioni	Azione modificata nel contenuto, riceve dall'azione 18.20.2 e cede all'azione 18.23.2
0003	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	0003	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico	Azione invariata
0004	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico			
018.022 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente		018.022 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	0002	Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 09 Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Struttura pre-riorganizzazione	
032.002 Indirizzo politico	
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato
0002	Indirizzo politico-amministrativo
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
0001	Spese di personale per il programma
0002	Gestione del personale
0003	Gestione comune dei beni e servizi
0005	Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale

Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
018.023 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria		Programma di nuova istituzione, riceve dal programma 18.21
0001	Spese di personale per il programma	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 18.21.1
0002	Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 18.21.2 e dall'azione 18.21.4
032.002 Indirizzo politico		Programma invariato
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	Azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	Azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	Azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	Azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Gestione del personale	Azione invariata
0003	Gestione comune dei beni e servizi	Azione invariata
0005	Digitalizzazione, sistemi informativi e comunicazione istituzionale	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



Schema riorganizzazione - 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste		007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma (personale militare)	0001 Spese di personale per il programma (personale militare)	azione invariata
0002	Spese di personale per il programma (personale civile)	0002 Spese di personale per il programma (personale civile)	azione invariata
0003	Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	0003 Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	azione invariata
0004	Trattamenti provvisori di pensione	0004 Trattamenti provvisori di pensione	azione invariata
0005	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	0005 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	azione invariata
0006	Salvaguardia della vita umana in mare	0006 Salvaguardia della vita umana in mare	azione invariata
0007	Sicurezza e controllo della navigazione	0007 Sicurezza e controllo della navigazione	azione invariata
0008	Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	0008 Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	azione invariata
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale		013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	0002 Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	azione invariata
0003	Interventi per la sicurezza stradale	0003 Interventi per la sicurezza stradale	azione invariata
013.002 Autotrasporto ed intermodalità		013.002 Autotrasporto ed intermodalità	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Sistemi e servizi di trasporto intermodale	0002 Sistemi e servizi di trasporto intermodale	azione invariata
0003	Interventi in materia di autotrasporto	0003 Interventi in materia di autotrasporto	azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione	
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo		013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	0002	Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	azione invariata
013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario		013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	0002	Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	azione invariata
0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	0003	Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	azione invariata
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale		013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	0002	Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	azione invariata
0004	Interventi a favore delle linee metropolitane	0004	Interventi a favore delle linee metropolitane	azione invariata
0005	Interventi a favore di ferrovie in concessione e in gestione governativa	0005	Interventi a favore di ferrovie in concessione e in gestione governativa	azione invariata
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	0002	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	azione invariata
0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	0003	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	azione invariata
0004	Infrastrutture portuali	0004	Infrastrutture portuali	azione invariata
0005	Interventi per l'industria navalmeccanica	0005	Interventi per l'industria navalmeccanica	azione invariata
014.005 Sistemi idrici e idraulici		014.005 Sistemi idrici e idraulici	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Interventi nel settore idrico	0002	Interventi nel settore idrico	azione invariata
0003	Interventi in materia di dighe	0003	Interventi in materia di dighe	azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione	
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni		014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	Programma invariato	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	0002	Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	azione invariata
014.010 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'		014.010 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	Programma modificato nel contenuto: cede al programma 14.11 e al programma 32.3	
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Opere di preminente interesse nazionale	0002	Opere di preminente interesse nazionale	azione modificata nel contenuto: cede all'azione 32.3.5
0003	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	0003	Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	azione modificata nel contenuto: riceve dall'azione 14.11.4, all'azione 32.3.4 e all'azione 32.3.5
0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	0004	Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	azione invariata
0005	Accordi internazionali e grandi eventi	0005	Accordi internazionali e grandi eventi	azione modificata nel contenuto: cede all'azione 32.3.4
0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	0006	Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	azione invariata
0007	Infrastrutture carcerarie	0007	Infrastrutture carcerarie	azione invariata
0008	Realizzazione del sistema MOSE	0008	Realizzazioni del sistema MOSE	azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 10 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
014.011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali		014.011 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	Programma modificato nel contenuto: cede al programma 32.3
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	0002 <i>Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità</i>	azione modificata nel contenuto: cede all'azione 32.3.3 e all'azione 32.3.4
0003	Infrastrutture autostradali in concessione	0003 <i>Infrastrutture autostradali in concessione</i>	azione modificata nel contenuto: cede all'azione 14.10.3 e all'azione 32.3.4
0004	Contributi per la realizzazione di opere viarie	0004 <i>Contributi per la realizzazione di opere viarie</i>	azione invariata
0006	Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	0006 Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	azione modificata nel contenuto: cede attività alla nuova azione 14.11.8 e all'azione 32.3.4
0007	Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	0007 <i>Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile</i>	nuova azione: riceve dall'azione 14.11.7
		0008 <i>Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina</i>	
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali		019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Edilizia residenziale sociale	0002 Edilizia residenziale sociale	azione invariata
0003	Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	0003 Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	azione invariata
032.002 Indirizzo politico		032.002 Indirizzo politico	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002 Indirizzo politico-amministrativo	azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)	azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma modificato nel contenuto: riceve dal programma 14.10 e dal programma 14.11
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	azione invariata
0002	Gestione del personale	0002 Gestione del personale	azione invariata
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003 <i>Gestione comune dei beni e servizi</i>	azione modificata nel contenuto: riceve dall'azione 14.11.2
		0004 <i>Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici</i>	azione di nuova istituzione: riceve dalle azioni 14.10.3 - 14.10.5 - 14.11.2 - 14.11.3 - 14.11.4 e 14.11.7
		0005 <i>Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici</i>	azione di nuova istituzione: riceve dall'azione 14.10.2 e dall'azione 14.10.3

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



Schema riorganizzazione - 13 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale		009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale		Programma modificato nel contenuto: cede al 018.018 e al 009.006; riceve dal 009.006
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	0002	<i>Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 018.018.0002
0003	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	0003	<i>Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura</i>	Azione modificata nel contenuto, riceve dall'azione 009.006.0003
0004	Piano irriguo nazionale	0004	Piano irriguo nazionale	Azione invariata
0005	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	0005	<i>Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 009.006.0003
0006	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	0006	<i>Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale</i>	Azione modificata nel contenuto, riceve dall'azione 009.006.0003
0007	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	0007	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	Azione invariata
0009	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	0009	Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 13 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale		009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	0002 Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	Azione invariata
0003	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	0003 Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	Azione invariata
0004	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	0004 Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	Azione invariata
009.006 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione		009.006 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	Programma modificato nel contenuto: cede ai programmi 009.002, 009.006 e 018.018; riceve dal 009.002
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	0002 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	Azione invariata
0003	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	0003 <i>Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano</i>	Azione modificata nel contenuto: cede alle azioni 009.002.0003, 009.002.0006, 009.006.0004 e 018.018.0002; riceve dall'azione 009.002.0005
0004	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	0004 <i>Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale</i>	Azione modificata nel contenuto, riceve dall'azione 009.006.0003
0005	Interventi a favore del settore ippico	0005 Interventi a favore del settore ippico	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 13 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
018.018 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali		018.018 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	Programma modificato nel contenuto, riceve dal 009.002 e dal 009.006
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	0002 <i>Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili e certificazione CITES</i>	Azione modificata nel contenuto e nella denominazione, riceve dall'azione 009.002.0002 e dall'azione 009.006.0003
0003	Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	0003 Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	Azione invariata
032.002 Indirizzo politico		032.002 Indirizzo politico	Programma invariato
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001 Ministro e Sottosegretari di Stato	Azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002 Indirizzo politico-amministrativo	Azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003 Valutazione e controllo strategico (OIV)	Azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	Azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Gestione del personale	0002 Gestione del personale	Azione invariata
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003 Gestione comune dei beni e servizi	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
017.020 Ricerca per il settore della sanita'		017.020 Ricerca per il settore della sanita'		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	0002	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	Azione invariata
0003	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	0003	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	Azione invariata
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico		017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico		Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	0002	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	Azione invariata
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante		020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle		Programma modificato nella denominazione e nel contenuto, cede al programma 20.15
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	0002	<i>Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 20.15.2
0003	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	0003	<i>Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)</i>	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 20.15.2
0004	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive			
0005	Assistenza sanitaria al personale navigante	0005	Assistenza sanitaria al personale navigante	Azione invariata
		0006	<i>Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 20.7.3

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
020.002 Sanita' pubblica veterinaria			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali		
0003	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario		
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza		
0003	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale		
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri		020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri	Programma invariato
0001	Spese di personale per il programma	0001 Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	0002 Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	Azione invariata
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario		020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Programma invariato
0001	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	0001 Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	Azione invariata
0002	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	0002 Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	Azione invariata

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità'				
0001	Spese di personale per il programma			
0002	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)			
0003	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali			
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure				
0001	Spese di personale per il programma			
0002	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati			
0003	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali			
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione				
0001	Spese di personale per il programma			
0002	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari			
0003	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti			

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
020.009 Attività consultiva per la tutela della salute			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute		
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese		
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie		
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali		

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
		020.013 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 20.6, 20.7, 20.9, 20.10, 20.12.
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.6.1, 20.7.1, 20.9.1, 20.10.1, 20.12.1
		0002 <i>Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati e supporto all'attività degli organi collegiali per la tutela della salute</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.7.2, 20.9.2.
		0003 <i>Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 20.6.2.
		0004 <i>Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.10.2 e 20.12.2
		020.014 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 20.3 e 20.11
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.3.1 e 20.11.1
		0002 <i>Programmazione, coordinamento e monitoraggio del SSN e verifica e monitoraggio dei LEA</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 20.3.2
		0003 <i>Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 20.11.2

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
		020.015 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 20.1, 20.2, 20.3, 20.6, 20.8, 20.12.
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.2.1 e 20.8.1
		0002 <i>Sorveglianza prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute, anche nelle attività sportive</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4
		0003 <i>Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei e internazionali e assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.3.3, 20.6.3, 20.12.2
		0004 <i>Sorveglianza e epidemiologica, prevenzione, controllo e eradicazione delle malattie animali e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e sorveglianza del farmaco veterinario</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.2.2, 20.2.3, 20.8.3
		0005 <i>Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 20.8.2, 20.8.3.

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 15 Ministero della salute

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)		note alla struttura post-riorganizzazione
032.002 Indirizzo politico		032.002 Indirizzo politico		Programma invariato
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	Azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002	Indirizzo politico-amministrativo	Azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	Azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	Azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		Programma modificato nel contenuto, riceve dal programma 20.10
0001	Spese di personale per il programma	0001	Spese di personale per il programma	Azione invariata
0002	Gestione del personale	0002	Gestione del personale	Azione invariata
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003	<i>Gestione comune dei beni e servizi</i>	Azione modificata nel contenuto, riceve dall'azione 20.10.2

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



Schema riorganizzazione - 16 Ministero del turismo

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
031.002 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo		031.002 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	Programma modificato nel contenuto, riceve dal programma 31.3.3
0001	Spese per il personale di programma	0001 Spese per il personale di programma	Azione invariata
0002	Coordinamento delle politiche del turismo		
0003	Indirizzo per la promozione del turismo		
		0004 <i>Coordinamento per la programmazione, la promozione e lo sviluppo del turismo</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.2.2 e 31.2.3.
		0005 <i>Coordinamento delle relazioni internazionali ed europee in materia turistica</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 31.3.3
031.003 Programmazione delle politiche turistiche nazionali			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Sviluppo delle politiche turistiche nazionali		
0003	Relazioni internazionali in materia turistica		
031.004 Promozione dell'offerta turistica italiana			
0001	Spese di personale per il programma		
0002	Promozione delle politiche turistiche nazionali		
0003	Sostegno agli operatori di settore		
		031.005 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 31.2; 31.3; 31.4
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 31.3.1
		0002 <i>Misure di assistenza e tutela dei turisti</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.2.2; 31.3.2; 31.4.2; 31.4.3
		0003 <i>Politiche a favore delle professioni turistiche</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.3.3 e 31.4.2

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 16 Ministero del turismo

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
		031.006 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 31.2; 31.4
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 31.4.1
		0002 <i>Promozione delle politiche turistiche nazionali</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 31.4.2
		0003 <i>Politiche di investimento e innovazione per il turismo</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.4.2; 31.4.3
		0004 <i>Misure a favore del settore turistico</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.2.2; 31.2.3; 31.4.2; 31.4.3.
		031.007 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico	Programma di nuova istituzione, riceve dai programmi 31.2; 31.3; 31.4; 32.3
		0001 <i>Spese di personale per il programma</i>	Azione di nuova istituzione. Vi confluiscono, in parte, le spese del personale degli altri programmi, riarticolate in esito alla riorganizzazione
		0002 <i>Sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dalle azioni 31.2.3; 31.3.2; 32.3.3; 31.4.2;
		0003 <i>Comunicazione istituzionale</i>	Azione di nuova istituzione. Non ci sono confluenze di capitoli preesistenti nel bilancio del Turismo.
		0004 <i>Analisi statistica</i>	Azione di nuova istituzione, riceve dall'azione 32.3.3

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.



(segue) Schema riorganizzazione - 16 Ministero del turismo

Struttura pre-riorganizzazione		Struttura post-riorganizzazione (*)	note alla struttura post-riorganizzazione
032.002 Indirizzo politico		032.002 Indirizzo politico	Programma invariato
0001	Ministro e Sottosegretari di Stato	0001	Azione invariata
0002	Indirizzo politico-amministrativo	0002	Azione invariata
0003	Valutazione e controllo strategico (OIV)	0003	Azione invariata
0004	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui	0004	Azione invariata
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Programma modificato nel contenuto, cede al programma 31.7
0001	Spese di personale per il programma	0001	Azione invariata
0002	Gestione del personale	0002	Azione modificata nel contenuto, cede all'azione 32.3.3
0003	Gestione comune dei beni e servizi	0003	Azione modificata nel contenuto, cede alle azioni 31.7.4; 31.7.2. Riceve dall'azione 32.3.2

(*) i campi vuoti corrispondono a programmi e azioni le cui finalità, in esito alla riorganizzazione, sono transitate in tutto e in parte sotto altri programmi e azioni.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2024-2026, aggiornata in base agli emendamenti Senato**, rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 deliberata dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2023. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB emendato, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2024-2026 nella presente tavola¹¹ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato e emendato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime cinque righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. La successiva **riga 2** espone, rispettivamente per le entrate finali e per le spese finali gli effetti degli emendamenti dal Senato; a seguire la **riga 3** incorpora gli effetti degli emendamenti sul DLB esposto nella riga 1. Si evidenzia per il 2024 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 199 miliardi dovuto a entrate finali pari a 688 miliardi e spese finali pari a 886 miliardi. Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 165 miliardi (le entrate finali si attestano a 697 miliardi e le spese finali a 862 miliardi). Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 132 miliardi: le entrate finali si attestano a 711 miliardi e le spese finali a 843 miliardi.

La **riga 4** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato post emendamenti Senato per passaggio Camera), espone, includendo l'impatto finanziario dovuto agli emendamenti Senato, l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 4 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello

¹¹ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese, e per l'esclusione delle partite finanziarie. Dopo gli emendamenti Senato, le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2024 pari a 597 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2024 pari a 796 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2025 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 613 miliardi, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 779 miliardi, inferiori di 83 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2026 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 630 miliardi, inferiori di 81 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 761, inferiori di 81 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario. La **riga 5**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 4 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate - Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (194 miliardi di euro nel 2024, 163 miliardi di euro nel 2025 e 130 miliardi di euro nel 2026).

Nella **riga 6** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato, comprensive degli effetti finanziari degli emendamenti Senato, riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci. Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2024 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 25 miliardi e di 129 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 104 miliardi. Nel 2025 la riduzione delle entrate finali si attesta a 19 miliardi e quella delle spese a 106 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 87 miliardi. Infine, nel 2026, le entrate sono più basse di 24 miliardi, le spese di 93 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 69 miliardi.

La **riga 7**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica emendata dal Senato. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 90 miliardi nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 571 miliardi e spese finali di 661 miliardi, a 76 miliardi nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 595 miliardi e spese finali di 671 miliardi e a 61 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 606 miliardi e di spese finali di 667 miliardi.

La **riga 8** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, emendata dal Senato, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre



sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2024, le entrate finali per la PA sono pari a 990 miliardi, le spese finali ammontano a 1.082 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 92 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.042 miliardi, le spese finali ammontano a 1.122 miliardi e l'indebitamento si attesta su 80 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.063 miliardi, le spese finali ammontano a 1.129 e l'indebitamento si attesta su 67 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico, con emendamenti Senato, e il conto PA programmatico 2024-2026

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato) - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	688	886	-199	
2		Emendamenti Senato	0,00	-0,06	0,06	
3		Previsioni integrate 2024 post emendamenti Senato per passaggio Camera	688	886	-199	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024 post emendamenti Senato per passaggio Camera	597	796	-199	
5		al netto delle poste finanziarie	596	790		-194
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-25	-129		104
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	571	661		-90
8		Conto economico programmatico - PA	990	1082		-92

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato) - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	697	862	-165	
2		Emendamenti Senato	0,01	-0,02	0,03	
3		Previsioni integrate 2025 post emendamenti Senato per passaggio Camera	697	862	-165	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025 post emendamenti Senato per passaggio Camera	613	779	-165	
5		al netto delle poste finanziarie	613	777		-163
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-19	-106		87
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	595	671		-76
8		Conto economico programmatico - PA	1042	1122		-80

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato (con emendamenti Senato) - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza (miliardi di euro)			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	711	843	-132	
2		Emendamenti Senato	0,03	0,02	0,01	
3		Previsioni integrate 2026 post emendamenti Senato per passaggio Camera	711	843	-132	
4		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026 post emendamenti Senato per passaggio Camera	630	761	-132	
5		al netto delle poste finanziarie	630	760		-130
6	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-24	-93		69
7		Conto economico programmatico - Comparto Stato	606	667		-61
8		Conto economico programmatico - PA	1063	1129		-67

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

21/12/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta

